

REGIONE PIEMONTE - REGOLAMENTO

**Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 , n. 4/R.**

**Regolamento regionale recante: "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr."**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto l'articolo 8bis, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56;

Visto l'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 34-8599 del 22 marzo 2019

E M A N A

il seguente regolamento

**REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "ATTUAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL PIEMONTE (PPR), AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 BIS COMMA 7 DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977 N. 56 (TUTELA E USO DEL SUOLO) E DELL'ARTICOLO 46, COMMA 10, DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR."**

SOMMARIO

CAPO I Principi generali

Articolo 1 (Ambito di applicazione e finalità)

Articolo 2 (Attuazione del Ppr)

Articolo 3 (Provvedimenti di specificazione)

CAPO II Piani settoriali e piani d'area

Articolo 4 (Adeguamento al Ppr)

Articolo 5 (Regime transitorio)

CAPO III Pianificazione territoriale provinciale e della città metropolitana

Articolo 6 (Ruolo della pianificazione d'area vasta)

Articolo 7 (Piani territoriali di coordinamento provinciali)

Articolo 8 (Piano territoriale generale della città metropolitana)

CAPO IV Pianificazione urbanistica

Articolo 9 (Ruolo della pianificazione urbanistica)

Articolo 10 (Adeguamento al Ppr)  
Articolo 11 (Regime transitorio)  
Articolo 12 (Varianti successive all'adeguamento del Prg al Ppr)  
Articolo 13 (Adeguamento al Ppr dei Prg dei Comuni ricadenti nel sito Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte")  
Articolo 14 (Usi civici)

CAPO V Autorizzazioni paesaggistiche  
Articolo 15 (Procedure autorizzative)  
Articolo 16 (Semplificazioni)

CAPO VI Attuazione e gestione del piano  
Articolo 17 (Programmi, piani e progetti strategici)  
Articolo 18 (Processi partecipativi)

CAPO VII Disposizioni finali  
Articolo 19 (Modifiche al Ppr)  
Articolo 20 (Piani paesistici o territoriali a valenza paesistica)  
Articolo 21 (Valutazione ambientale strategica)

Allegato A (Modalità per la redazione della variante urbanistica di adeguamento al Piano paesaggistico regionale)  
Allegato B (Contenuti necessari-per la verifica del rispetto del Piano paesaggistico regionale (Ppr) da parte delle varianti agli strumenti urbanistici che non costituiscono adeguamento al Ppr)  
Allegato C (Criteri per l'individuazione dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici)  
Allegato D (Disposizioni per la procedura di valutazione ambientale strategica per la variante urbanistica di adeguamento al Piano Paesaggistico regionale)

## CAPO I Principi generali

### Art 1.

#### *(Ambito di applicazione e finalità)*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 8 bis comma 7 della l.r. 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10 delle norme di attuazione (d'ora innanzi: NdA) del Piano paesaggistico regionale (d'ora innanzi: Ppr) disciplina, ai sensi dell'articolo 145 comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali del paesaggio" (d'ora innanzi: Codice) e dell'articolo 4, comma 1, dell'Accordo del 14 marzo 2017 stipulato tra l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Codice (d'ora innanzi: Accordo), le modalità di attuazione del Ppr dettando disposizioni procedurali per:

- a) l'adeguamento al Ppr degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 5, comma 2, delle NdA;
- b) l'esame delle varianti agli strumenti di pianificazione che non costituiscono adeguamento di cui all'articolo 46, comma 9, delle NdA;
- c) la verifica di conformità degli interventi soggetti a procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) con le disposizioni normative del Ppr;

d) la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali (d'ora innanzi: MiBAC) ai procedimenti per le varianti di adeguamento al Ppr e per le altre varianti agli strumenti di pianificazione; anche per quanto attiene alla positiva verifica da parte del medesimo MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici al Ppr, ai sensi dell'articolo 146, comma 5, secondo periodo del Codice;

e) la realizzazione dei progetti e programmi strategici previsti dal Ppr.

## Art. 2.

### *(Attuazione del Ppr)*

1. L'attuazione del Ppr, ai sensi dell'articolo 5 delle NdA, avviene mediante:

a) il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti, rivolte a tutti gli strumenti generali e settoriali di governo del territorio alle diverse scale, compresi i piani d'area delle aree protette, espressamente richiamate ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della l.r. 56/1977 nella deliberazione del Consiglio regionale 3 ottobre 2017 n. 233-35836 di approvazione del Ppr e contenute nelle NdA (articolo 3, comma 9, articolo 13, commi 11, 12 e 13, articolo 14, comma 11, articolo 15, commi 9 e 10, articolo 16, commi 11, 12 e 13, all'articolo 18, commi 7 e 8, all'articolo 23, commi 8 e 9, articolo 26, comma 4, articolo 33, commi 5, 6, 13 e 19, articolo 39, comma 9 e articolo 46, commi 6, 7, 8, 9) e nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, che prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili e che sono di immediata applicazione per gli interventi sul territorio;

b) l'adeguamento degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 5, comma 2, delle NdA attraverso il recepimento dell'intero apparato previsionale del Ppr;

c) la coerenza e l'armonizzazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, delle NdA, degli atti di pianificazione e delle politiche di settore, nonché delle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio, ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione europea del paesaggio;

d) la verifica di conformità al Ppr dei piani paesistici o territoriali a valenza paesaggistica di cui all'articolo 3, commi 5, 6, e 7 delle NdA;

e) la promozione e realizzazione dei programmi e progetti strategici in esso riconosciuti;

f) la predisposizione di strumenti di approfondimento sui temi del paesaggio.

2. Ai fini dell'adeguamento al Ppr degli strumenti di pianificazione, anche con riferimento ai contenuti dell'articolo 3 comma 4 delle NdA, è necessario:

a) perseguire gli obiettivi;

b) definire le azioni di pianificazione in coerenza con gli indirizzi;

c) dare attuazione alle direttive;

d) rispettare le prescrizioni e le specifiche prescrizioni d'uso.

3. Ai sensi dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, delle NdA e dell'articolo 8 della l.r. 56/1977:

a) per "indirizzi" si intendono le previsioni di orientamento e i criteri per il governo del territorio e del paesaggio rivolti alla pianificazione alle diverse scale, rispetto ai quali gli enti territoriali competenti possono esercitare una motivata discrezionalità nelle modalità di recepimento, purché in coerenza con le finalità e gli obiettivi individuati dal Ppr;

b) per "direttive" si intendono le previsioni che devono essere obbligatoriamente osservate nella elaborazione dei piani settoriali, dei piani territoriali e dei piani urbanistici alle diverse scale, previa puntuale verifica in sede di redazione del piano o della variante; eventuali scostamenti devono essere argomentati e motivati tecnicamente;

c) per "prescrizioni" e "specifiche prescrizioni d'uso" si intendono le previsioni vincolanti che presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati e che prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione.

4. Il Comitato tecnico interistituzionale, istituito ai sensi del Protocollo d'intesa del 28 marzo 2008 fra l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione per le attività di formazione congiunta e successiva attuazione del Piano paesaggistico regionale, concorre al processo di attuazione del Ppr, attraverso eventuali indicazioni da formulare per la sua applicazione e per monitorare e agevolare i processi di adeguamento degli strumenti di pianificazione, nonché attraverso la redazione di linee guida e atti di indirizzo, predisposti anche in relazione al processo di semplificazione in materia di autorizzazione paesaggistica, sulla base di quanto previsto nell'Accordo.

5. Nell'ambito dei procedimenti di adeguamento degli strumenti di pianificazione il MiBAC opera attraverso il relativo Segretariato regionale per il Piemonte (d'ora innanzi: Segretariato), il quale manifesta per l'intero ambito territoriale regionale l'univoco parere di competenza della relativa Amministrazione, acquisendo le risultanze dell'istruttoria tecnica svolta dalle competenti Soprintendenze Archeologia, Belle arti e Paesaggio (d'ora innanzi: Soprintendenza) secondo le modalità organizzative vigenti dello stesso MiBAC.

6. Ai fini della valutazione degli strumenti di pianificazione in adeguamento al Ppr, secondo quanto previsto all'articolo 8bis, comma 6, della l.r. 56/1977, è istituito un Tavolo tecnico costituito dalla Regione (Settori Copianificazione urbanistica e Territorio e paesaggio della Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio) e dal MiBAC (Segretariato e Soprintendenza); il Tavolo è convocato e gestito dalla Regione, per il tramite dei Settori di riferimento in relazione alla tipologia dello strumento di pianificazione oggetto di adeguamento, che possono coinvolgere ulteriori soggetti, appartenenti alla Regione o ad altri Enti, qualora ritenuto necessario.

7. Il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) e la Regione periodicamente relazionano al Comitato tecnico di cui al comma 4 in merito alle attività di conformazione e adeguamento degli strumenti di pianificazione al Ppr, nonché per le altre attività di attuazione del Ppr, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dell'Accordo.

8. L'attuazione del Ppr avviene, oltre che attraverso il rispetto delle sue previsioni e l'adeguamento degli strumenti di pianificazione, mediante la realizzazione dei progetti e programmi strategici di cui all'articolo 44 delle NdA, la promozione di azioni e interventi attuati mediante la legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio), nonché attraverso la realizzazione di ulteriori strumenti di ausilio alla pianificazione e alla progettazione quali linee guida, manuali, cataloghi e repertori di buone pratiche.

### Art. 3.

#### *(Provvedimenti di specificazione)*

1. Gli adeguamenti al Ppr sono predisposti secondo le indicazioni generali contenute nel presente regolamento; la Giunta regionale può predisporre ulteriori provvedimenti con i quali definire specifiche di carattere tecnico e applicativo inerenti all'adeguamento degli strumenti di pianificazione al Ppr.

2. Gli Allegati A, B, C e D al presente regolamento costituiscono specifiche tecniche finalizzate a fornire supporto nel processo di adeguamento del Piano regolatore generale (Prg) al Ppr e nell'attività di verifica per la coerenza delle varianti agli strumenti urbanistici precedenti alla variante di adeguamento al Ppr stesso e possono essere modificati o integrati con deliberazione della Giunta regionale.

## CAPO II Piani settoriali e piani d'area

### Art. 4. (*Adeguamento al Ppr*)

1. I nuovi strumenti della pianificazione settoriale e le loro varianti, ai sensi dell'articolo 8bis, comma 6, lettera c), della l.r. 56/1977 garantiscono il rispetto e l'attuazione delle previsioni del Ppr, dimostrando negli elaborati di piano la coerenza con gli obiettivi, gli indirizzi contenuti nelle schede degli ambiti di paesaggio e le disposizioni normative contenute negli articoli delle NdA e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – prima parte.
2. La Regione provvede ad assicurare la coerenza e l'armonizzazione con le disposizioni del Ppr dei propri atti di pianificazione e delle politiche di settore vigenti, quali quelli a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché delle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio, come specificato all'articolo 46, comma 1, delle NdA, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo dell'Accordo.
3. Il coinvolgimento del MiBAC nella verifica della coerenza al Ppr dei piani regionali è assicurato dalla consultazione obbligatoria dei relativi uffici competenti (Segretariato e Soprintendenza) nell'ambito del processo di valutazione ambientale strategica, in qualità di soggetto con competenza ambientale.
4. I piani d'area vigenti, ai sensi dell'articolo 8bis, comma 6, lettera d), della l.r. 56/1977 sono sottoposti alla verifica di conformità di cui all'articolo 3, comma 7, delle NdA. Il rispetto e l'attuazione delle previsioni del Ppr è verificato dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 2, comma 6 del presente regolamento; le risultanze della verifica sono esplicitate in un verbale conclusivo delle attività del Tavolo, nel quale è dichiarata la conformità al Ppr, ovvero, in caso di non conformità, la necessità di attivare le procedure per la variante di adeguamento del piano d'area al Ppr.
5. Le varianti ai piani d'area vigenti garantiscono il rispetto e l'attuazione delle previsioni del Ppr limitatamente alle aree da esse interessate, come previsto all'articolo 46, comma 9, delle NdA; la Relazione di piano d'area contiene uno specifico capitolo che, anche mediante il supporto di tavole e cartogrammi, illustra adeguatamente la coerenza della variante con il Ppr.
6. I nuovi piani d'area avviati successivamente all'entrata in vigore del Ppr garantiscono il rispetto e l'attuazione delle previsioni del Ppr; la Relazione di piano d'area contiene uno specifico capitolo che, anche mediante il supporto di tavole e cartogrammi, illustra adeguatamente la coerenza del nuovo piano con i contenuti del Ppr.

### Art. 5. (*Regime transitorio*)

1. Gli strumenti di pianificazione di cui al presente capo già adottati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore del Ppr integrano la Relazione di piano con uno specifico capitolo che, anche mediante il supporto di tavole e cartogrammi, illustra adeguatamente il rispetto delle previsioni degli strumenti con il Ppr stesso.

### CAPO III

#### Pianificazione territoriale provinciale e della città metropolitana

##### Art. 6.

##### *(Ruolo della pianificazione d'area vasta)*

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, delle NdA, nell'ambito del processo di adeguamento il ruolo della pianificazione provinciale e della città metropolitana è principalmente finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica di livello sovracomunale, con particolare riferimento al quadro strutturale, agli ambiti di paesaggio, nonché al sistema delle reti e dei progetti e programmi strategici, mediante l'approfondimento delle tematiche trattate dal Ppr e attraverso il coordinamento della pianificazione locale.
2. I piani territoriali provinciali e della città metropolitana in sede di adeguamento al Ppr riconoscono i contenuti degli strumenti urbanistici già eventualmente adeguati al Ppr stesso.
3. I piani territoriali provinciali e della città metropolitana in sede di adeguamento al Ppr provvedono, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, delle NdA, alla medesima verifica di conformità dei piani paesistici provinciali vigenti, che sono così inseriti all'interno del piano territoriale provinciale o metropolitano, come precisato all'articolo 20, comma 4 del presente regolamento.

##### Art. 7.

##### *(Piani territoriali di coordinamento provinciali)*

1. Il processo di adeguamento dei piani territoriali di coordinamento provinciali, ai sensi dell'articolo 8bis, comma 6, lettera a) della l.r. 56/1977, così come definito all'articolo 2 del presente regolamento, richiede una revisione complessiva dei piani stessi, che dia piena attuazione a quanto richiesto dal Ppr, e la conseguente predisposizione di una variante formata e approvata secondo il procedimento di cui all'articolo 7bis della l.r. 56/1977.
2. I piani territoriali di coordinamento provinciali garantiscono il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a) e degli obiettivi, degli indirizzi e delle direttive del Ppr; uno specifico capitolo della Relazione del Piano descrive adeguatamente, anche con l'ausilio di eventuali tabelle o cartogrammi illustrativi, in quale modo viene dato riscontro ai contenuti presenti nei diversi elaborati del Ppr stesso, con particolare riferimento alle norme di attuazione i cui disposti sono espressamente rivolti alla pianificazione provinciale.
3. Il piano territoriale predisposto ai fini dell'adeguamento al Ppr è trasmesso contestualmente alla Regione e al MiBAC (Segretariato e Soprintendenza), per l'espressione del parere di cui all'articolo 8bis, comma 6, lettera a), della l.r. 56/1977; l'attività istruttoria può essere effettuata dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 2, comma 6 del presente regolamento.
4. La Regione entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti esprime il proprio parere alla Provincia, secondo quanto previsto all'articolo 7bis, comma 7 della l.r. 56/1977; il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) nei medesimi termini temporali esprime il proprio parere alla Provincia che, acquisiti entrambi i pareri, recepisce le indicazioni in essi contenute e provvede all'elaborazione definitiva e all'approvazione del piano territoriale.

##### Art. 8.

##### *(Piano territoriale generale della Città metropolitana)*

1. Il piano territoriale generale della città metropolitana come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 56/1977, assume a tutti gli effetti valore di piano territoriale di coordinamento;

esso costituisce strumento di attuazione delle previsioni del Ppr e pertanto è formato e approvato in adeguamento al Ppr stesso, secondo il procedimento di cui all'articolo 7bis della l.r. 56/1977.

2. Il piano territoriale generale della città metropolitana garantisce il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a) e degli obiettivi, degli indirizzi e delle direttive del Ppr; uno specifico capitolo della Relazione del Piano descrive adeguatamente, anche con l'ausilio di eventuali tabelle o cartogrammi illustrativi, in quale modo viene dato riscontro ai contenuti presenti nei diversi elaborati del Ppr stesso, con particolare riferimento alle norme di attuazione i cui disposti sono espressamente rivolti alla pianificazione della città metropolitana.

3. Il piano territoriale generale della città metropolitana predisposto ai fini dell'adeguamento al Ppr è trasmesso contestualmente alla Regione e al MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) per l'espressione del parere di cui all'articolo 8bis, comma 6, lettera a) della l.r. 56/1977, formulato a seguito dell'attività di istruttoria e di condivisione che può essere effettuata dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 2, comma 6 del presente regolamento.

4. La Regione entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti esprime il proprio parere alla Città metropolitana, secondo quanto previsto all'articolo 7bis, comma 7 della l.r. 56/1977; il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) nei medesimi termini temporali esprime il proprio parere alla Città metropolitana che, acquisiti entrambi i pareri, recepisce le indicazioni in essi contenute e provvede all'elaborazione definitiva e all'approvazione del piano territoriale.

#### CAPO IV

##### Pianificazione urbanistica

###### Art. 9.

###### *(Ruolo della pianificazione urbanistica)*

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, delle NdA, nell'ambito del processo di adeguamento il ruolo della pianificazione urbanistica, in forma singola o associata, è principalmente finalizzato alla tutela, salvaguardia e valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche e alla riqualificazione dei territori di propria competenza, con particolare attenzione alle specificazioni dei beni paesaggistici ricadenti nel territorio comunale e delle componenti paesaggistiche riconosciute dal Ppr stesso; la pianificazione locale, attraverso l'adeguamento dei piani regolatori, anche intercomunali, costituisce il riferimento per gli approfondimenti alla scala urbanistico-edilizia delle tematiche trattate dal Ppr.

###### Art. 10.

###### *(Adeguamento al Ppr)*

1. Il processo di adeguamento al Ppr dei piani regolatori generali (Prg), ai sensi dell'articolo 8bis, comma 6, lettera a) della l.r. 56/1977, così come definito all'articolo 2 del presente regolamento, richiede una revisione complessiva e la conseguente predisposizione di una variante generale al piano regolatore come previsto dall'articolo 17, comma 3, della l.r. 56/1977, in quanto variante che interessa l'intero territorio comunale e può modificare le previsioni urbanistiche vigenti, l'impianto strutturale e l'apparato normativo del Prg.

2. Dall'entrata in vigore del Ppr non possono essere adottati nuovi piani regolatori, varianti generali o revisioni allo strumento urbanistico che non siano comprensivi dell'adeguamento al Ppr, ai sensi dell'articolo 46, comma 7, delle NdA.

3. La variante di cui al comma 1 è formata e approvata secondo il procedimento di cui all'articolo 15 della l.r. 56/1977; l'articolo 15bis della medesima legge disciplina la conferenza di copianificazione e valutazione, alla quale partecipano il Comune, la Provincia o la Città metropolitana, la Regione, il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza), con le modalità descritte nel Regolamento regionale 23 gennaio 2017, n. 1/R "Disciplina della conferenza di copianificazione e

valutazione prevista dall'articolo 15 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e del ruolo e delle funzioni del rappresentante regionale”.

4. Per l'adeguamento dei Prg al Ppr la Regione, sulla base di programmi annuali approvati dalla Giunta regionale, concede ai Comuni, alle unioni di Comuni o alle loro forme associative contributi in conto capitale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica).

5. L'adeguamento dei Prg al Ppr realizzato per unioni o associazioni di Comuni ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 56/1977 è soggetto a un contributo in conto capitale maggiorato rispetto al contributo previsto per l'adeguamento realizzato dal singolo Comune, come stabilito all'articolo 2 della l.r. 24/1996.

6. Il Comune che intende predisporre la variante al Prg di adeguamento al Ppr può richiedere un confronto tecnico, propedeutico all'avvio della procedura urbanistica per l'approvazione dello strumento di pianificazione, al Settore Copianificazione urbanistica competente per territorio; a tal fine è convocato il Tavolo tecnico di cui all'articolo 2 comma 6 e, a seguito della condivisione degli elementi conoscitivi del Ppr il Comune avvia la procedura di variante di adeguamento ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 56/1977.

7. L'Allegato A al presente regolamento specifica gli elaborati che il Comune deve predisporre per dimostrare l'adeguamento al Ppr.

8. Nell'ambito delle procedure di adeguamento al Ppr i Comuni possono proporre, in attuazione dell'articolo 142, comma 3, del Codice e ai sensi dell'articolo 14, comma 10, delle NdA, l'individuazione dei corpi idrici ritenuti, in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici, sulla base dei criteri di cui all'Allegato C al presente regolamento. Il parere positivo sulle proposte dei Comuni formulato dalla Regione e dal MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) costituisce riconoscimento dell'irrelevanza paesaggistica del corpo idrico; l'insussistenza del vincolo paesaggistico assume efficacia, previa deliberazione della Giunta regionale di ratifica della derubricazione del corso d'acqua, con l'entrata in vigore della variante di adeguamento del Prg al Ppr.

9. Nel caso in cui, a seguito di specificazioni alla scala locale ovvero di riscontro di errori materiali, siano apportate precisazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 45 delle NdA, alla rappresentazione di beni paesaggistici di cui all'articolo 136 e 157 del Codice, la nuova delimitazione, per la parte che ricade nel territorio del Comune che effettua l'adeguamento al Ppr, è efficace dal momento della pubblicazione del progetto preliminare di cui all'articolo 15, comma 7, della l.r. 56/1977; per i beni di cui all'articolo 142 del Codice il momento della pubblicazione del progetto preliminare evidenzia la nuova individuazione del bene stesso, essendo di fatto la tutela *ex lege* determinata dalla presenza del bene indipendentemente dalla sua individuazione nel Ppr o nel Prg; in entrambi i casi è necessaria la previa condivisione della rappresentazione del bene con la Regione e con il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza), nonché la previa informativa agli altri Comuni interessati dalla modifica.

10. In sede di conferenza di copianificazione e valutazione la Regione e il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) si esprimono sulla variante di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 15bis della l.r. 56/1977 e del regolamento regionale 1/R/2017, con riferimento a tutte le previsioni del Prg, incluse quelle già presenti nel piano vigente; a tal fine nel periodo che intercorre tra la prima e la seconda seduta della prima conferenza di copianificazione può essere attivato il Tavolo tecnico di cui all'articolo 2, comma 6 del presente regolamento, che procede all'istruttoria della variante; per particolari necessità il Tavolo può essere attivato anche nell'ambito della seconda conferenza di copianificazione. Il parere del MiBAC espresso in conferenza assume carattere vincolante in merito agli aspetti riguardanti i beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 15bis comma 5bis della l.r. 56/1977.

11. Il provvedimento di approvazione della variante dichiara che il Prg è adeguato al Ppr; ai fini di quanto previsto dall'articolo 146 comma 5 del Codice, il Comune, dandone comunicazione alla Regione, trasmette al MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) lo strumento urbanistico con la relativa deliberazione di approvazione, chiedendo la dichiarazione di positiva verifica dell'avvenuto

adeguamento del Prg al Ppr. Il Segretariato, acquisito il parere della Soprintendenza, si pronuncia sulla positiva verifica di adeguamento del Prg al Ppr comunicando alla Regione e al Comune, in caso di esito positivo, la natura obbligatoria e non vincolante del parere del Soprintendente nell'ambito delle autorizzazioni di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.

Art. 11.  
(Regime transitorio)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 2, nelle more dell'adeguamento di cui all'articolo 10, qualsiasi variante al Prg, formata e approvata secondo il procedimento previsto dalla l.r. 56/1977, deve garantire il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento, nonché il rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle direttive del Ppr, limitatamente alle aree da essa interessate, come previsto dall'articolo 46, comma 9, delle NdA.
2. Sino all'adeguamento di cui all'articolo 10, le previsioni dei Prg vigenti alla data di entrata in vigore del Ppr si attuano con le modalità, dirette o indirette, previste dal Prg stesso, purché non in contrasto con le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a).
3. La Relazione illustrativa delle varianti di cui al comma 1 contiene uno specifico capitolo corredato da tavole o cartogrammi che illustra il rapporto tra la variante e il Ppr e dimostra come lo strumento urbanistico rispetti le previsioni del Ppr, secondo quanto previsto dall'Allegato B al presente regolamento.
4. Per le varianti strutturali di cui all'articolo 17, comma 4, della l.r. 56/1977, il rispetto del Ppr è verificato nell'ambito della Conferenza di copianificazione e valutazione, disciplinata dall'articolo 15bis della l.r. 56/1977 e dal regolamento regionale 1/R/2017.
5. Per le varianti semplificate di cui all'articolo 17bis della l.r. 56/1977, ivi comprese quelle di cui al comma 15bis del medesimo articolo, il rispetto del Ppr è verificato nell'ambito della conferenza di servizi; a tal fine il progetto corredato dalla relativa variante è accompagnato da un'apposita verifica del rispetto del Ppr, prodotta dal professionista incaricato della progettazione, sulla base di una specifica relazione predisposta secondo i contenuti dell'Allegato B. Analoga documentazione è richiesta per la procedura semplificata di cui all'articolo 19 del d.p.r. 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), prevista dall'articolo 17bis, comma 6 della l.r. 56/1977.
6. Per le varianti di cui all'articolo 16 bis della l.r. 56/1977, il rispetto del Ppr è verificato nell'ambito della conferenza di servizi; a tal fine la documentazione della variante è accompagnata da una specifica relazione adeguatamente motivata che dimostra il rispetto delle previsioni del Ppr.
7. Per le varianti parziali di cui all'articolo 17, comma 5, della l.r. 56/1977, all'inizio dello specifico capitolo della Relazione illustrativa dedicato ai rapporti con il Ppr, di cui al comma 3 del presente articolo, sono richiamati gli eventuali beni paesaggistici e le componenti paesaggistiche del Ppr presenti nell'area oggetto di variante e le disposizioni normative del Ppr interessate dalla variante stessa; nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr.
8. Il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) è obbligatoriamente consultato nell'ambito del processo di Valutazione ambientale strategica nelle procedure di approvazione di tutte le varianti strutturali; lo stesso MiBAC è altresì obbligatoriamente consultato per le altre tipologie di variante qualora le previsioni della variante stessa ricadano su un'area o su un immobile sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 134 del Codice. Nell'ambito del processo di Valutazione ambientale strategica il MiBAC si esprime in merito alle previsioni dello strumento urbanistico con riferimento al Ppr e a ogni altro aspetto relativo alla tutela del paesaggio, anche sulla base della relazione predisposta dal Comune circa il rispetto delle previsioni della propria variante con il Ppr.

Nel caso di varianti parziali il contributo del MiBAC è inviato per conoscenza anche alla Provincia o Città metropolitana.

9. Le modifiche al Prg non costituenti variante ai sensi dell'articolo 17 comma 12 della l.r. 56/1977 garantiscono il rispetto del Ppr, che deve essere dimostrato attraverso una specifica relazione adeguatamente motivata allegata alla deliberazione del consiglio comunale che assume le modifiche.

10. Le varianti già adottate ma non ancora approvate alla data di entrata in vigore del Ppr garantiscono il rispetto delle previsioni del Ppr limitatamente alle aree interessate dalla variante stessa, come previsto all'articolo 46, comma 9, delle NdA; la Relazione illustrativa deve essere integrata da uno specifico capitolo che, anche mediante l'eventuale supporto di tavole e cartogrammi, dimostra come lo strumento urbanistico rispetti le previsioni del Ppr, secondo quanto previsto dall'Allegato B al presente regolamento.

11. Il provvedimento di approvazione delle varianti di cui al presente articolo dichiara espressamente il rispetto delle disposizioni normative del Ppr cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr, come previsto all'articolo 46, comma 9, delle NdA.

12. Per le varianti soggette alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 89, comma 3 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 recante modifiche alla l.r. 56/1977, che al momento dell'approvazione del Ppr risultano depositate in Regione ai sensi del previgente articolo 15, comma 17, della l.r. 56/1977, il provvedimento regionale di approvazione dichiara il rispetto dei contenuti del Ppr, limitatamente alle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento, ferma restando la necessità di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, delle NdA.

#### Art. 12.

##### *(Varianti successive all'adeguamento del Prg al Ppr)*

1. Qualsiasi variante al Prg successiva alla variante di adeguamento al Ppr deve garantire il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a) nonché il rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle direttive del Ppr, limitatamente alle aree da essa interessate, come previsto dall'articolo 46, comma 9, delle NdA del Ppr stesso. La Relazione illustrativa della variante contiene uno specifico capitolo corredato da tavole o cartogrammi che illustra il rapporto tra la variante e il Ppr, e descrive come lo strumento urbanistico rispetta le disposizioni del Ppr, secondo i contenuti di cui all'Allegato B al presente regolamento.

2. Il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) partecipa alle procedure di approvazione delle varianti strutturali e generali, nei casi previsti dall'articolo 15bis, comma 2 della l.r. 56/1977.

3. Il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) partecipa alle procedure di approvazione delle altre tipologie di variante qualora le previsioni della variante ricadano su un'area o su un immobile sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 134 del Codice.

4. Per le varianti generali e strutturali il rispetto del Ppr è verificato nell'ambito della Conferenza di copianificazione e valutazione, disciplinata dall'articolo 15bis della l.r. 56/1977.

5. Per le varianti semplificate di cui all'articolo 17bis della l.r. 56/1977, ivi comprese quelle di cui al comma 15bis del medesimo articolo, il rispetto del Ppr è verificato nell'ambito della conferenza di servizi; a tal fine il progetto corredato dalla relativa variante è accompagnato da apposita e motivata verifica di coerenza con il Ppr, prodotta dal professionista incaricato della progettazione, sulla base di una specifica Relazione secondo i contenuti dell'Allegato B.

6. Per le varianti di cui all'articolo 16 bis della l.r. 56/1977, il rispetto del Ppr è verificato nell'ambito della conferenza di servizi; a tal fine la documentazione della variante è accompagnata da una specifica relazione adeguatamente motivata che dimostra il rispetto delle previsioni del Ppr.

7. Per le varianti parziali di cui all'articolo 17, comma 5, della l.r. 56/1977, all'inizio dello specifico capitolo della Relazione illustrativa dedicato ai rapporti con il Ppr di cui al comma 1 del presente articolo, sono richiamati gli eventuali beni paesaggistici e le componenti paesaggistiche del Ppr

presenti nell'area oggetto di variante e le norme del Ppr interessate dalla variante stessa; nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr.

8. Come previsto dall'articolo 17, comma 7, della l.r. 56/1977, nella procedura di approvazione delle varianti parziali che interessano beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice la deliberazione di adozione della variante è trasmessa alla Soprintendenza che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al Ppr, dandone comunicazione al Comune e alla Provincia o Città metropolitana.

9. Il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) è obbligatoriamente consultato nell'ambito del processo di Valutazione ambientale strategica nelle procedure di approvazione di tutte le varianti generali e strutturali; lo stesso MiBAC è altresì obbligatoriamente consultato per le altre tipologie di variante qualora le previsioni della variante stessa ricadano su un'area o su un immobile sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 134 del Codice. Nell'ambito del processo di Valutazione ambientale strategica, il MiBAC si esprime in merito alle previsioni dello strumento urbanistico con riferimento al Ppr e a ogni altro aspetto relativo alla tutela del paesaggio, anche sulla base della relazione predisposta dal Comune circa il rispetto delle previsioni della propria variante con il Ppr. Nel caso di varianti parziali il contributo del MiBAC è inviato per conoscenza anche alla Provincia o Città metropolitana.

10. Le modifiche al Prg non costituenti variante ai sensi dell'articolo 17 comma 12 della l.r. 56/1977 garantiscono il rispetto del Ppr, che deve essere dimostrato attraverso una specifica relazione adeguatamente motivata allegata alla deliberazione del consiglio comunale che assume le modifiche.

11. Il provvedimento di approvazione delle varianti di cui al presente articolo dichiara espressamente il rispetto delle disposizioni normative del Ppr cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr, come previsto all'articolo 46, comma 9, delle NdA.

#### Art. 13.

*(Adeguamento al Ppr dei Prg dei Comuni ricadenti nel sito Unesco  
"Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato")*

1. I Comuni che hanno già avviato il processo di adeguamento del proprio strumento urbanistico alle indicazioni di tutela per il Sito Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato", (DGR n. 26-3131 del 21 settembre 2015), in attuazione dell'articolo 33, comma 6, delle NdA, sono comunque tenuti a predisporre la variante di adeguamento al Ppr entro ventiquattro mesi dall'approvazione del Ppr ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice, tenendo conto dell'analisi paesaggistica già effettuata sulla base dei contenuti delle linee guida di cui alla DGR 26-3131 sopra citata. I Comuni che avviano il processo di adeguamento del proprio strumento urbanistico alle indicazioni di tutela per il Sito Unesco possono contestualmente provvedere all'adeguamento al Ppr secondo le modalità di cui all'articolo 10.

#### Art. 14.

*(Usi civici)*

1. Qualora il Comune intenda procedere ai sensi dell'articolo 33, comma 19, delle NdA del Ppr e dell'articolo 47 del regolamento regionale 27 giugno 2016 n. 8/R in materia di usi civici, come previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017 n. 168, recante "Norme in materia di domini collettivi", il vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del Codice permane in ogni caso.

CAPO V  
(Autorizzazioni paesaggistiche)

Art. 15.  
(*Procedure autorizzative*)

1. Sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al Ppr, come previsto dall'articolo 146, comma 7, del Codice l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (la Regione o il Comune con il supporto della commissione locale del paesaggio) preliminarmente alla valutazione di compatibilità paesaggistica verifica la conformità dell'intervento proposto con le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti contenute nel Ppr e richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento in particolare rispetto ai contenuti delle schede del Catalogo dei beni paesaggistici - Prima parte, fatto salvo quanto previsto al comma 4. A seguito dell'adeguamento del Prg al Ppr la verifica di conformità è effettuata anche sulla base delle norme del Prg.
2. La Relazione paesaggistica predisposta ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica deve contenere, come stabilito nell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, tutti gli elementi necessari per la verifica di conformità dell'intervento rispetto alle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti contenute nel Ppr e richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento, nonché alle altre disposizioni del Prg introdotte a seguito dell'adeguamento al Ppr; in tal caso, se l'autorizzazione è di competenza regionale, alla relazione paesaggistica è allegata la dichiarazione di conformità del progetto alle norme del Prg rilasciata dal Comune.
3. Per gli interventi di cui al d.p.r. 31/2017 nella Relazione paesaggistica semplificata relativa agli interventi di lieve entità di cui all'Allegato B di tale decreto, deve essere attestata la conformità del progetto alle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti contenute nel Ppr e richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento nonché alle altre disposizioni del Prg introdotte a seguito dell'adeguamento al Ppr.
4. I progetti approvati all'interno di procedimenti che contemplano la variante automatica al Prg o la contestuale approvazione della variante allo strumento urbanistico necessaria a garantire la conformità urbanistica del progetto stesso devono rispettare sia le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a) sia gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive del Ppr.

Art. 16.  
(*Semplificazioni*)

1. Ai sensi dell'articolo 146, comma 5, del Codice, a seguito della comunicazione del Segretariato al Comune della positiva verifica di adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr, di cui all'articolo 10, comma 11 del presente regolamento, il parere del Soprintendente assume natura obbligatoria non vincolante.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 di adeguamento al Codice, come da ultimo modificato dall'articolo 140 della l.r. 16/2017, nel procedimento autorizzatorio semplificato di cui al d.p.r. 31/2017, a seguito dell'adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr non è necessario acquisire il parere della commissione locale per il paesaggio, ferma restando la necessità di acquisire il parere del Soprintendente.
3. Le modalità attuative dell'articolo 46 comma 4 delle Nda del Ppr, in relazione a quanto previsto dall'articolo 143, commi 4, 5 e 6 del Codice, sono disciplinate con successivo provvedimento della Giunta regionale assunto d'intesa con il MiBAC.

## CAPO VI

(L'attuazione e la gestione del piano)

### Art. 17.

*(Programmi, piani e progetti strategici)*

1. L'attuazione delle politiche di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio individuate dal Ppr avviene mediante la realizzazione dei programmi, piani e progetti strategici previsti dall'articolo 44, comma 2, delle NdA sintetizzati nella tavola P6 del Ppr, a regia regionale o promossi da soggetti diversi (pubblici e privati) e attraverso l'elaborazione di approfondimenti tematici quali ad esempio studi e analisi, linee guida e cataloghi.
2. In coerenza con i contenuti e le strategie del Ppr e in recepimento della normativa comunitaria in materia, la Regione ha individuato all'articolo 44, comma 2, delle NdA quali temi prioritari:
  - a) la valorizzazione del patrimonio paesaggistico piemontese;
  - b) l'implementazione della rete di connessione paesaggistica;
  - c) il contenimento del consumo di suolo;
  - d) la salvaguardia attiva dei paesaggi agrari;
  - e) la definizione di criteri e modalità per la qualificazione dei sistemi urbani e periurbani;
  - f) l'implementazione delle infrastrutture verdi e dei servizi ecosistemici;
  - g) l'inserimento paesaggistico e la riqualificazione delle aree dismesse o compromesse.
3. I programmi, i piani e i progetti strategici di cui al comma 1 sono attuati mediante:
  - a) la partecipazione a programmi europei a valere su fondi comunitari a gestione diretta e indiretta (Programma di sviluppo rurale, Fondo europeo per lo sviluppo regionale, Programmi di cooperazione territoriale, ecc.);
  - b) la realizzazione di progetti finanziati attraverso l'utilizzo di fondi nazionali e regionali (strategia nazionale per le aree interne, azioni e programmi di intervento previsti all'articolo 2 della l.r. 14/2008).
4. L'attuazione di programmi, piani e progetti strategici può avvenire anche attraverso intese tra Regione, Province, Città metropolitana, Comuni e soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione e alla gestione di progetti inerenti i temi di cui al comma 2, assicurando l'integrazione con eventuali altri progetti strategici attivati e gestiti da altri operatori nello stesso territorio.

### Art. 18.

*(Processi partecipativi)*

1. La Regione organizza attività di formazione per tecnici e operatori di settore al fine di agevolare il processo di conoscenza, attuazione e adeguamento dei piani di settore di competenza regionale, dei piani d'area, dei piani d'area vasta e degli strumenti urbanistici al Ppr.
2. La Regione promuove inoltre la diffusione della cultura del paesaggio attraverso momenti partecipativi, conferenze, laboratori, informazione nelle scuole.
3. I Comuni, durante il processo di adeguamento al Ppr dei propri strumenti urbanistici, possono altresì attivare processi di partecipazione per la condivisione delle scelte di sviluppo del proprio territorio.
4. Gli osservatori locali del paesaggio, gli ecomusei e le associazioni ambientaliste contribuiscono con azioni di sensibilizzazione e di promozione di momenti partecipativi a individuare i valori paesaggistici socialmente riconosciuti del territorio di appartenenza, in coerenza con la Convenzione europea del paesaggio e in attuazione e specificazione del Ppr stesso, attraverso progetti di tutela e valorizzazione del territorio e del paesaggio nei diversi contesti locali.
5. Nell'ambito della realizzazione dei progetti di cui all'articolo 17, comma 3, la Regione organizza specifici processi di partecipazione con il coinvolgimento del territorio al fine di divulgare i contenuti del Ppr e diffondere, altresì, la cultura del paesaggio.

CAPO VI  
Disposizioni finali

Art. 19.  
*(Modifiche al Ppr)*

1. Il Ppr è variato secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della l.r. 56/1977 e ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo.
2. Le modifiche al Ppr che non costituiscono variante ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della l.r. 56/1977 sono condivise in sede di Comitato tecnico interistituzionale di cui all'articolo 2, comma 4 del presente regolamento, e approvate con deliberazione della Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, dell'Accordo; i relativi dati sono pubblicati sul geoportale Piemonte, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, e dell'articolo 45 delle NdA.

Art. 20.  
*(Piani paesistici o territoriali a valenza paesistica)*

1. La verifica della conformità al Ppr dei piani di cui all'articolo 3 comma 5 delle NdA è effettuata dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 2, comma 6 del presente regolamento.
2. La verifica di conformità dei piani di cui al comma 1 avviene contestualmente all'adeguamento al Ppr degli strumenti urbanistici dei Comuni ricadenti nelle perimetrazioni di tali piani, e al recepimento nei Prg delle previsioni dei piani stessi; il provvedimento di approvazione della variante dichiara espressamente l'adeguamento al Ppr e il recepimento delle disposizioni dei piani paesistici o territoriali sopra citati.
3. A conclusione del processo di adeguamento al Ppr dei Prg dei Comuni ricadenti nella perimetrazione del Ptr - area di approfondimento Ovest Ticino, tale piano si intende parte integrante della pianificazione locale, che costituisce unico riferimento normativo rispetto ad esso.
4. In sede di adeguamento dei piani territoriali provinciali e del piano territoriale generale metropolitano al Ppr, i piani paesistici provinciali vigenti elencati all'articolo 3 comma 6 delle NdA sono sottoposti alla verifica di conformità al Ppr attuata dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 2, comma 6 congiuntamente alle Province o alla Città metropolitana, al fine di provvedere con l'adeguamento al loro inserimento all'interno, o come allegato, dei piani territoriali della Provincia o Città metropolitana.

Art. 21.  
*(Valutazione ambientale strategica)*

1. Le varianti ai Prg di adeguamento al Ppr sono sottoposte alla procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas) sulla base di quanto disposto dall'articolo 17 della l.r. 56/1977; l'Allegato D al presente regolamento descrive e definisce gli strumenti conoscitivi e metodologici per agevolare le analisi e le valutazioni necessarie alla stesura del Rapporto Ambientale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 22 marzo 2019.

Sergio Chiamparino

## ALLEGATO A

### Modalità per la redazione della variante urbanistica di adeguamento al Piano paesaggistico regionale (*articolo 10 del Regolamento*)

#### 1. Premessa

Nel dare attuazione al Piano paesaggistico regionale (Ppr) e alle politiche che esso delinea, l'occasione importante che deve essere colta è quella di rivedere l'assetto strategico e aggiornare complessivamente il sistema della pianificazione locale piemontese attraverso la costruzione di un nuovo strumento di pianificazione locale. Il Ppr fornisce infatti l'opportunità di pensare a un nuovo modello di urbanistica: la sua lettura del territorio è basata sul tema delle forme e della qualità, e non soltanto sulla quantità, parametro usuale sul quale sono basati gli attuali strumenti di pianificazione comunale. Una rilettura del territorio sulla base del sistema compositivo dei tessuti e degli edifici che lo compongono è stata infatti la trama centrale che ha supportato l'analisi di dettaglio condotta dal Ppr; ciascun luogo è caratterizzato dalla stratificazione di un insieme di trasformazioni che, nel tempo, hanno connotato la sua identità. Partendo da questo presupposto, gli adeguamenti dei piani regolatori al Ppr possono disegnare e prospettare un sistema di pianificazione più attento alla forma del territorio che alla funzione e ai numeri; la città sta diventando infatti un contesto in cui si intrecciano funzioni miste e ciò che ne caratterizza le varie parti non è soltanto la destinazione d'uso, ma la modalità aggregativa con cui i volumi compongono gli spazi urbani e non urbani.

Il Ppr ha cercato di leggere queste relazioni e attraverso gli adeguamenti dei piani regolatori richiede di formulare un ventaglio di soluzioni per le politiche di tutela e riqualificazione, in grado di costruire nuovi strumenti per meglio rispondere alle esigenze di trasformazione e valorizzazione che caratterizzano le nuove attività. Il nuovo piano regolatore, in attuazione del Ppr, deve segnare i limiti della forma dei tessuti urbani, delineare le localizzazioni più appropriate, definire i confini tra l'urbano e il non urbano, riqualificare le aree degradate, trattare le diversità delle aree rurali e naturali. Questi principi devono essere affermati in una logica di coerenze e di relazioni e non solo di quantità specifiche.

Porre il paesaggio come tema della pianificazione significa appunto occuparsi della forma dei luoghi in cui viviamo.

In questa cornice il Ppr fornisce gli strumenti e le conoscenze per orientare le politiche di sviluppo, riconoscendo le principali vocazioni dei territori e fornendo un sistema di obiettivi coordinati riferiti anche alle discipline settoriali.

#### 2. Adeguamento

Il Ppr descrive il paesaggio piemontese nei suoi caratteri identitari, al fine di garantire che sia adeguatamente conosciuto, tutelato, valorizzato e regolato, riconoscendone i valori fondamentali e individuandone le principali criticità. Per assicurare il corretto equilibrio tra sviluppo delle comunità e salvaguardia dei principali elementi di pregio paesaggistico, il Piano prevede misure di tutela che traducono i riconoscimenti di valore del paesaggio in disposizioni normative che incidono direttamente o indirettamente sui processi di trasformazione; ciò a partire dal sistema delle strategie e degli obiettivi del piano descritti all'interno dell'Allegato A alle Norme di attuazione (NdA) e nella Tavola P6 "*Strategie e politiche per il paesaggio*", che costituiscono il quadro di riferimento per le scelte di governo del territorio regionale. L'Allegato B alle NdA relativo agli obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio individua per ciascuno dei 76 Ambiti di paesaggio in cui è stato suddiviso il territorio, rappresentati all'interno della Tavola P3 "*Ambiti e*

*unità di paesaggio*”, specifici obiettivi e linee di azione che, come indicato all’articolo 10 delle NdA “*Ambiti di paesaggio*”, costituiscono indirizzi per la formazione degli strumenti di pianificazione; gli obiettivi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dell’intero territorio regionale, riferiti specificamente alle differenti componenti paesaggistiche riconosciute dal Ppr, sono precisati invece all’interno dei relativi articoli delle norme di attuazione.

Il Ppr definisce altresì nelle Schede degli ambiti di paesaggio, che descrivono nel dettaglio le caratteristiche naturali, storico-culturali e insediative dei 76 ambiti individuati, indirizzi e orientamenti strategici peculiari per ciascun territorio, volti a definire criteri e modalità per le azioni e per gli interventi da attuarsi all’interno dei diversi contesti paesaggistici.

Nella Tavola P5 sono rappresentati i principali elementi funzionali alla realizzazione della Rete di connessione paesaggistica, che è costituita dall’integrazione di elementi della rete ecologica, della rete storico-culturale e di quella fruitiva, a partire dalla quale e in coerenza con i contenuti della rete ecologica regionale e provinciale, i Comuni individuano le reti presenti sul proprio territorio.

Con riferimento all’apparato prettamente normativo, il Ppr prevede all’interno delle NdA obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni per le componenti paesaggistiche riconosciute all’interno del territorio regionale e rappresentate nella Tavola P4 “*Componenti paesaggistiche*”; inoltre individua, per i beni paesaggistici di cui agli articoli 136 e 157 del d.lgs. 42/2004 recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (Codice), rappresentati nella Tavola P2 “*Beni paesaggistici*” e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte Prima parte, specifiche prescrizioni d’uso ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice stesso, riportate nelle singole schede del Catalogo.

Gli strumenti di pianificazione urbanistica, come previsto dall’articolo 46, comma 2 delle NdA “*Adeguamento al Ppr*”, si devono adeguare al Ppr entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, ai sensi dell’articolo 145, comma 4 del Codice.

Ai fini dell’adeguamento del piano regolatore al Ppr, anche con riferimento ai contenuti dell’articolo 3, comma 4 delle NdA è necessario:

- perseguire gli obiettivi;
- definire le azioni di pianificazione in coerenza con gli indirizzi;
- dare attuazione alle direttive;
- rispettare le prescrizioni e le specifiche prescrizioni d’uso.

L’articolo 2 delle NdA “*Caratteri delle disposizioni normative*”, ai commi 2, 3 e 4 definisce l’efficacia normativa delle previsioni del Ppr.

Il processo di adeguamento al Ppr richiede una revisione complessiva del piano regolatore generale e la conseguente predisposizione di una variante generale - in quanto variante che interessa l’intero territorio comunale e può modificare le previsioni urbanistiche vigenti, l’impianto strutturale e l’apparato normativo del Prg - formata e approvata secondo il procedimento di cui all’articolo 15 della l.r. 56/1977. In particolare l’articolo 15bis della medesima legge disciplina la Conferenza di copianificazione e valutazione, alla quale partecipano il Comune o le sue forme associative, la Provincia o la Città metropolitana e la Regione, così come specificato dal Regolamento n. 1/R approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale il 23 gennaio 2017; alla Conferenza di copianificazione e valutazione per l’approvazione della variante di adeguamento del Prg al Ppr, di cui all’articolo 8 bis, comma 6, lettera b) della l.r. 56/1977, partecipa anche il MiBAC, come previsto dall’articolo 15bis, comma 2 della l.r. 56/1977, per il tramite delle strutture del Segretariato e della Soprintendenza.

La variante deve rispettare le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Ppr contenute nell’articolo 2, comma 1, lettera a) del presente Regolamento e al contempo dare attuazione agli obiettivi, agli indirizzi e alle direttive del Ppr.

La Regione fornisce a ogni Comune che avvia il processo di adeguamento i dati contenuti nel Ppr riferiti allo specifico territorio comunale.

### **3. Elaborati richiesti per la variante di adeguamento**

Con riferimento alle modalità per il processo di adeguamento degli strumenti urbanistici al Ppr da parte dei quasi 1200 comuni piemontesi, si reputa opportuno fornire precise indicazioni volte a disciplinare e uniformare gli elaborati da produrre, in modo tale da fornire indicazioni uniformi ai tecnici comunali e ai professionisti, rendere più oggettivo l'esame degli strumenti in adeguamento e pervenire a una rappresentazione dei piani regolatori comunali omogenea a livello regionale. In particolare, in considerazione della diretta corrispondenza fra le disposizioni normative e le componenti del paesaggio, si richiede ai comuni di predisporre una cartografia specifica che renda possibile l'applicazione della normativa del Prg agli ambiti individuati.

Per verificare come i contenuti della variante diano attuazione a quanto previsto dal Ppr è quindi necessario predisporre gli elaborati specifici illustrati ai successivi punti a) e b).

#### **a) Relazione illustrativa**

All'interno della Relazione illustrativa della variante uno specifico capitolo corredato da tavole o cartogrammi illustra il rapporto tra i contenuti del Prg e quelli del Ppr.

- Nella prima parte del capitolo è necessario inquadrare la variante nel contesto delle strategie e degli obiettivi del Ppr, dimostrandone la coerenza e l'intenzione di promuoverne e perseguirne le finalità a partire dal riconoscimento degli ambiti di paesaggio e delle unità di paesaggio di appartenenza (cfr. Tavola P3).

Si rende quindi opportuno collocare l'analisi conoscitiva del Comune nel contesto paesaggistico di riferimento, evidenziando i fattori che strutturano, caratterizzano e qualificano il paesaggio, descrivendone le dinamiche in atto ed esplicitando gli obiettivi di qualità paesaggistica che il Comune intende perseguire alla scala locale; le scelte di pianificazione che derivano da tale analisi risultano in questo modo inserite in un contesto strategico complessivo che deve tenere conto delle specifiche vocazioni, dei punti di forza e di debolezza del territorio comunale, definendone le priorità di sviluppo, anche in relazione alle dinamiche sovralocali (cfr. Tavola P6) e all'appartenenza a reti di rilevanza regionale, quali quelle rappresentate nella Tavola P5.

Costituiscono principale riferimento per quest'analisi introduttiva il contenuto delle Schede degli ambiti di paesaggio e gli obiettivi generali e specifici di qualità paesaggistica riportati negli Allegati A e B alle Norme di attuazione e articolati in base alle caratteristiche paesaggistiche e territoriali piemontesi nella Tavola P6, nonché la rete di connessione paesaggistica rappresentata nella Tavola P5.

- Nella seconda parte del capitolo deve essere descritto in che modo si dà attuazione alla normativa per beni e componenti dettata dal Ppr; a tal fine il Comune sulla base dello schema di seguito riportato, illustra e chiarisce il riscontro del rispetto e dell'attuazione della normativa del Ppr da parte della variante.

Nella prima parte dello schema (I) sono da riportare le prescrizioni specifiche contenute nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici, Prima parte, relative agli eventuali beni paesaggistici ex articoli 136 e 157 del Codice presenti sul territorio comunale, che costituiscono previsioni immediatamente prevalenti sugli strumenti di pianificazione; nella seconda colonna il Comune dovrà descrivere come la variante rispetta tali prescrizioni specifiche.

La seconda parte dello schema (II) è relativa alle componenti paesaggistiche individuate dal Ppr e disciplinate nelle Norme di attuazione a partire dall'articolo 13; riporta il titolo dell'articolo delle Nda e, al fine di favorire la conoscenza e la comprensione dei contenuti dello strumento

regionale, i temi oggetto dell'articolo stesso rappresentati nella cartografia del Ppr. Nella prima colonna sono riportate le previsioni normative da rispettare per garantire l'adeguamento al Ppr; non sono quindi riportate le previsioni che non attengono all'adeguamento del piano regolatore comunale. La seconda colonna sarà compilata dal Comune; dovrà descrivere, anche con l'ausilio di cartogrammi esplicativi, in che modo le norme e le previsioni della variante danno attuazione ai contenuti del Ppr, riferendosi puntualmente alle norme e alle tavole del Prg in cui si dà attuazione a quanto richiesto dal Ppr, e segnalare quali componenti paesaggistiche sono interferite dalle aree oggetto di trasformazione, dimostrando e motivando adeguatamente la coerenza di tali trasformazioni con le disposizioni del Ppr.

L'inserimento di specifici cartogrammi è finalizzato anche a evidenziare gli ambiti oggetto di trasformazione nello strumento urbanistico; in calce allo schema si propone una scheda che il Comune può utilizzare per approfondire la valutazione delle principali aree oggetto della variante di adeguamento, con particolare riferimento alle previsioni che comportano nuovi impegni di suolo.

Lo specifico capitolo della Relazione relativo all'adeguamento al Ppr si conclude con la dichiarazione espressa che la variante costituisce adeguamento del Prg al Ppr ai sensi dell'articolo 145, comma 4 del Codice.

<b>I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE</b>	
<i>Prescrizioni specifiche</i>	<i>Riscontro</i>
<b>II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE</b>	
<i>Articoli del Ppr</i>	<i>Riscontro</i>

*(lo schema da compilare da parte del Comune è riportato per esteso in calce al presente Allegato)*

## **b) Cartografia**

In attuazione dei disposti dell'articolo 14, comma 1, numero 3, lettera 0a) della l.r. 56/1977, è richiesta la predisposizione di una cartografia a scala 1:5.000, o comunque a una scala adeguata rispetto alle dimensioni del territorio comunale, riportante gli elementi presenti nella Tavola P2 (1) e nella Tavola P4 ( 2) del Ppr specificati alla scala locale, l'analisi della percezione visiva (3) e il raffronto fra le previsioni contenute nella variante di adeguamento del piano regolatore e i contenuti del Ppr (4):

(1) *Tavola dei beni paesaggistici*: tavola relativa all'individuazione di tutti i beni paesaggistici di cui agli articoli 136, 142 e 157 del Codice ricadenti nel territorio comunale; riporta alla scala comunale i beni rappresentati dal Ppr nella Tavola P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici; eventuali specificazioni della loro delimitazione possono essere apportate secondo le modalità definite nell'articolo 45, commi 3 e 4 delle NdA. La tavola costituisce il riferimento prioritario per l'individuazione dei beni paesaggistici.

In particolare, con riferimento alle categorie di beni paesaggistici di cui alle lettere e), g) e h) dell'articolo 142 del Codice, si evidenziano le seguenti indicazioni per la loro corretta delimitazione alla scala locale:

- ghiacciai - articolo 142, comma 1, lettera e) del Codice - individuati dal Ppr solo con un simbolo puntuale; il dato areale relativo alla loro perimetrazione è scaricabile dal Geoportale Piemonte con il titolo “*Ghiacciaio - nevaio perenne*”;
- territori coperti da foreste e da boschi - articolo 142, comma 1, lettera g) del Codice; la delimitazione di tali territori avviene, come indicato dall’articolo 16, comma 1, delle NdA, sulla base della cartografia forestale più aggiornata, scaricabile dal Geoportale Piemonte, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo 16; eventuali scostamenti rispetto al dato della Carta forestale, dovuti alla correzione di errori non conseguenti a mere specificazioni di scala, devono essere certificati da un tecnico forestale abilitato (fanno eccezione le variazioni che comportano un aumento della superficie boscata o una diminuzione supportata da relativa autorizzazione paesaggistica); la nuova delimitazione, redatta su Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti (BDTRE), a seguito dell’approvazione dello strumento urbanistico è trasmessa, in formato shape file, al Settore regionale Foreste;
- aree gravate da uso civico - articolo 142, comma 1, lettera h) del Codice - individuate nella cartografia del Ppr mediante un simbolo puntuale che indica unicamente la presenza di un uso civico nel territorio del Comune, dovranno essere precisamente delimitate.

Gli elementi presenti nella tavola saranno riportati anche nella tavola di cui all’articolo 14 comma 1, numero 3dter) della l.r. 56/1977, che rappresenta tutti i vincoli che insistono sul territorio comunale.

- (2) *Tavola delle componenti paesaggistiche*: tavola di approfondimento sulla conoscenza e sullo stato del territorio e del paesaggio, nella quale sono riportate le componenti paesaggistiche individuate dal Ppr nella Tavola P4, precisate alla scala dello strumento urbanistico e integrate dal Comune in relazione alle analisi effettuate in considerazione della maggiore conoscenza del territorio, con particolare riferimento alla specificazione delle componenti morfologiche insediative sulla base di quanto definito nel paragrafo 2.4 della Relazione illustrativa del Ppr stesso.

Il territorio rappresentato deve essere caratterizzato da almeno una componente paesaggistica con simbologia areale piena, alla quale è associata una specifica normativa, pertanto non possono esserci porzioni di territorio prive di aggettivazione.

Nella tavola la componente “territori a prevalente copertura boscata”, che nella Tavola P4 del Ppr per motivi di scala (1:50.000) comprende sia i boschi oggetto di tutela paesaggistica sia le aree di transizione con le morfologie insediative, è specificata alla scala di dettaglio del piano locale; quindi vi devono essere rappresentati i “territori coperti da foreste e da boschi” riportati nella Tavola dei beni paesaggistici (2) e alle rimanenti parti di territorio (aree di transizione) deve essere associata la specifica componente paesaggistica cui si riferiscono.

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 24 delle NdA, in tale tavola sono perimetrati i centri e nuclei storici secondo le indicazioni contenute nel medesimo articolo, che assumono valenza anche ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 56/1977.

- (3) *Tavola della percezione visiva*: tavola finalizzata a dare attuazione alle direttive dell’articolo 30 delle NdA (“*Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico*”) rivolta ai Comuni nel cui territorio assumono rilevanza le componenti percettivo identitarie identificate dal Ppr; nella tavola sono individuati gli ambiti territoriali maggiormente visibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio indicati dal Ppr e specificati dal Comune stesso in relazione al proprio territorio, nonché gli eventuali bacini visivi a tutela della fruibilità delle bellezze panoramiche. Tale tavola può risultare opportuna anche qualora il territorio comunale sia interessato da beni paesaggistici ex articoli 136, comma 1, lettera a) e d) caratterizzati da particolari elementi di panoramicità.

Costituiscono supporto per tale analisi le “*Linee guida per l’analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico percettivi del paesaggio*” predisposte da MiBAC, Regione

Piemonte e Università e Politecnico di Torino e la “*Carta della sensibilità visiva*” - predisposta dalla Regione per l'intero territorio regionale sulla base dei punti di belvedere individuati dal Ppr - scaricabile dal Geoportale del Piemonte; il dato disponibile comprende anche i coni visuali dei cinquanta belvedere individuati dal Piano di monitoraggio del Ppr.

(4) *Tavola di raffronto*: tavola finalizzata a dimostrare la coerenza fra le previsioni urbanistiche della variante e i contenuti del Ppr; in essa agli elementi di conoscenza scaturiti dall'analisi svolta e riportati nella tavole precedenti (dei beni paesaggistici e delle componenti paesaggistiche) sono sovrapposte le previsioni della variante descritte e adeguatamente motivate nella Relazione illustrativa, sia quelle non ancora attuate del Prg vigente sia quelle introdotte dalla variante di adeguamento, con particolare riferimento alle previsioni che comportano nuovi impegni di suolo, differenziando le diverse destinazione d'uso (residenziale, produttiva, commerciale, a servizi pubblici, ecc.). Le previsioni, sia se già vigenti sia se di nuova introduzione, devono essere valutate e inserite nella variante solo a seguito delle analisi che ne dimostrino la coerenza con i contenuti del Ppr in termini sia di obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio perseguiti dallo strumento urbanistico in adeguamento al Ppr sia di indirizzi, direttive e prescrizioni.

La tavola è aggiornata sulla base dell'esito delle Conferenze di copianificazione e valutazione e, se ritenuto necessario ai fini di una migliore leggibilità, può essere suddivisa su più elaborati.

Nello schema di cui al punto a), o in altra tabella comunque contenuta nella Relazione illustrativa, il Comune descrive quali elementi del Ppr specifica alla scala di dettaglio e quali propone di modificare o integrare, fornendo le relative motivazioni e, ove necessario, chiarendo le variazioni mediante specifici cartogrammi. Le eventuali modifiche proposte ai dati del Ppr sono riportate anche in un apposito campo del file dbf associato allo shapefile.

Gli shapefile utilizzati per l'allestimento delle tavole devono essere tematizzati come nelle rispettive tavole del Piano paesaggistico; per ogni tavola del Ppr è possibile scaricare dal Geoportale Piemonte una cartella che comprende tutti gli shapefile che compongono la cartografia e i relativi file qml corrispondenti ai simboli della legenda, nonché un progetto già allestito in Qgis.

Qualora ai sensi dell'articolo 10, comma 6 del Regolamento, il Comune abbia richiesto alla Regione un confronto tecnico propedeutico all'avvio della procedura urbanistica per l'approvazione dello strumento di pianificazione, in tale sede sono condivisi, mediante la redazione di una relazione conclusiva, gli elementi di cui alle precedenti Tavole (1), (2) e (3), che costituiscono la base per la redazione della proposta tecnica del progetto preliminare ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 56/1977. Nell'ambito di tali incontri possono essere illustrate anche le previsioni non attuate del Prg vigente e le nuove previsioni della variante, attraverso una bozza della Tavola di raffronto (4), nonché il capitolo della Relazione illustrativa relativo al rapporto col Ppr, comprensivo di una bozza dello schema di cui al punto a).

Lo specifico capitolo della Relazione illustrativa relativo ai rapporti fra variante al Prg e Ppr e le quattro tavole sopra citate sono oggetto dell'istruttoria effettuata tra la prima e la seconda seduta della I Conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 10, comma 10 del Regolamento; gli esiti dell'istruttoria costituiscono la base per l'espressione di Regione e MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) relativamente all'adeguamento della variante al Ppr nell'ambito della prima Conferenza di copianificazione.

I contenuti degli elaborati del Prg approfondiscono anche gli elementi della rete di connessione paesaggistica a partire dai contenuti dalla Tavola P5 del Ppr e dalla rete ecologica riconosciuta dai piani territoriali provinciali.

In base alle indicazioni sopra esposte e a quanto previsto dall'articolo 14, commi 1 e 2 della l.r. 56/1977, gli elaborati complessivi per le varianti generali che riguardano il solo adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 8bis, comma 7 della l.r. 56/1977 sono i seguenti:

per la *Proposta tecnica del progetto preliminare*:

- elaborati relativi al processo di Vas (articolo 14, comma 1, numero 4bis, lettera a) della l.r. 56/1977).

elementi essenziali di

- relazione illustrativa (articolo 14, comma 1, numero 1 della l.r. 56/1977), integrata dallo specifico capitolo di cui punto a) del presente paragrafo;
- illustrazione del rapporto tra le previsioni del piano e gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo II della l.r. 56/1977 (articolo 14, comma 1, numero 3, lettera 0a) della l.r. 56/1977), comprensiva per quanto riguarda il Ppr degli elaborati di cui al punto b) del presente paragrafo:
  - tavola dei beni paesaggistici
  - tavola delle componenti paesaggistiche
  - tavola della percezione visiva
  - tavola di raffronto;
- planimetria sintetica del piano alla scala 1:25.000 (articolo 14, comma 1, numero 3, lettera a) della l.r. 56/1977);
- piano regolatore generale in scala non inferiore a 1:10.000 (articolo 14, comma 1, numero 3, lettera b) della l.r. 56/1977);
- norme di attuazione (articolo 14, comma 1, numero 4 della l.r. 56/1977).

per il *Progetto preliminare, la Proposta tecnica del progetto definitivo e il Progetto definitivo*

- elaborati relativi al processo di Vas (articolo 14, comma 1, numero 4bis della l.r. 56/1977);
- relazione illustrativa (articolo 14, comma 1, numero 1 della l.r. 56/1977), integrata dallo specifico capitolo di cui al punto a) del presente paragrafo;
- illustrazione del rapporto tra le previsioni del piano e gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo II della l.r. 56/1977 (articolo 14, comma 1, numero 3, lettera 0a) della l.r. 56/1977), comprensiva degli elaborati di cui al punto b) del presente paragrafo:
  - tavola dei beni paesaggistici
  - tavola delle componenti paesaggistiche
  - tavola della percezione visiva
  - tavola di raffronto;
- planimetria sintetica del piano alla scala 1:25.000 (articolo 14, comma 1, numero 3, lettera a) della l.r. 56/1977);
- piano regolatore generale, in scala non inferiore a 1:10.000 (articolo 14, comma 1, numero 3, lettera b) della l.r. 56/1977);
- sviluppi del piano regolatore, in scala non inferiore a 1:2.000 (articolo 14, comma 1, numero 3, lettera c) della l.r. 56/1977); per i territori urbanizzati dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti gli sviluppi a scala 1:2.000 possono limitarsi alle parti modificate o sottoposte a particolare disciplina;
- sviluppi del piano regolatore generale in scala 1:1.000 o catastale relativi ai centri storici (articolo 14, comma 1, numero 3, lettera d) della l.r. 56/1977);
- norme di attuazione (articolo 14, comma 1, numero 4 della l.r. 56/1977).

Gli altri elaborati di cui all'articolo 14, commi 1 e 2 della l.r. 56/1977, qualora non risultino modificati rispetto a quanto contenuto nel Prg vigente, sono confermati nella deliberazione di adozione e allegati, insieme alla certificazione del professionista incaricato, quale documentazione costituente la proposta di variante, ovvero possono essere oggetto di adozione congiuntamente agli altri elaborati della variante stessa. Nel caso tali elaborati necessitino di modifiche in base alle mutate condizioni specifiche o normative, si dovrà provvedere alla loro nuova formulazione.

Gli elaborati relativi alla variante di adeguamento al Ppr sono inviati sia alla Regione (*Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio: Settore Copianificazione urbanistica* competente per territorio) sia al MiBAC (*Segretariato regionale per il Piemonte e Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio* competente per territorio).

**Schema di raffronto tra le norme del Ppr e le previsioni della variante di adeguamento al Ppr**

<b>I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE</b>	
<i>Prescrizioni specifiche</i>	<i>Riscontro</i>
<b>II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE</b>	
<b>Articolo 13. Aree di montagna</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aree di montagna (tema areale che rappresenta l'area montana, incluse le aree di montagna tutelate ai sensi del Codice rappresentate nella Tav. P2)</li> <li>- vette (tema puntuale costituito da 307 cime), anche esterne all'area montana;</li> <li>- sistema di crinali montani principali e secondari (tema lineare costituito da 612 elementi e corredato da un buffer di 50 metri sui crinali);</li> <li>- ghiacciai, rocce e macereti (tema areale).</li> </ul> <p><i>Nella Tav. P2 sono rappresentate le aree di montagna tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. d., e. del Codice.</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 6</i> I piani territoriali provinciali e i piani locali definiscono normative volte a disciplinare la previsione di nuovi bivacchi e altre attrezzature dedicate alle attività escursionistiche, alpinistiche o sciistiche.</p> <p><i>comma 7</i> I piani locali, al fine di potenziare i sistemi di accessibilità ai territori, mirati al consolidamento delle tradizionali attività agricole e forestali e della fruizione compatibile delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche, individuano la rete dell'accessibilità locale, riservata alle attività agricole, zootecniche e forestali, all'esercizio e alla manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità non altrimenti raggiungibili e all'espletamento delle funzioni di vigilanza, dei servizi antincendio e di protezione civile.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 9</i> I piani locali, in sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'art. 46 comma 2, d'intesa con il Ministero e la Regione, possono precisare alla scala di dettaglio la delimitazione della aree di montagna, garantendo altresì la tutela delle vette e dei crinali individuati nella Tavola P4 ancorché esterni alla perimetrazione delle aree di montagna stesse; eventuali interventi di trasformazione che interessino le vette e i sistemi di crinali montani sono consentiti solo qualora la progettazione assicuri il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna.</p> <p><i>comma 10</i> a. I piani locali, anche sulla base di adeguate</p>	

<p>analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a:</p> <p>b. finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente;</p> <p>c. reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate;</p> <p>d. garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei territori interessati.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 11</i></p> <p>Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4:</p> <p>a. la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme;</p> <p>b. gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39 e del successivo comma 12, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e comunitario e con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, ivi compresi le vette e i sistemi dei crinali montani; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico e ambientale, da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.</p> <p><i>comma 12</i></p> <p>Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4, nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari rappresentati nella Tavola stessa, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:</p> <p>a. necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di cui al comma 11, lettera a.;</p> <p>b. relativi al completamento dell'abitato e all'ampliamento delle costruzioni preesistenti;</p> <p>c. necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi;</p> <p>d. relativi ad attività estrattive, a</p>	

<p>rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire altrove;</p> <p>e. necessari per la produzione di energia, di cui al comma 11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti, nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti;</p> <p>f. relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni.</p> <p>Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.</p> <p><i>comma 13</i></p> <p>Nei territori coperti dai ghiacciai, individuati nella Tavola P2, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:</p> <p>a. alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;</p> <p>b. alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;</p> <p>c. alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni interessate.</p>	
<b>Articolo 14. Sistema idrografico</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i>  - sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142,</p>	

lett. c. del Codice rappresentato anche nella Tav. P2);

- zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, costituito dalla zone A, B e C del PAI, dalle cosiddette "fasce Galasso" di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleovali e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici);

- zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette "fasce Galasso" di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di queste ultime coincide con la c.d. "fascia Galasso").

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del Codice (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) con le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell'art. 142 c.d. "fascia Galasso").

#### Indirizzi

##### *comma 7*

Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:

- a. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
- b. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;
- c. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;
- d. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.

#### Direttive

##### *comma 8*

All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:

- a. verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a. e b., anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino;
- b. nelle zone fluviali "interne" prevedono:
  - I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;

<p>II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale;</p> <p>III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;</p> <p>IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;</p> <p>V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume;</p> <p>c. nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.</p> <p><i>comma 9</i> In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni d'intesa con il Ministero e la Regione precisano, alla scala di dettaglio del piano locale, la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice sulla base dei criteri predisposti dalla Regione e dal Ministero e dell'Allegato C alle presenti norme, anche per i singoli tratti indicati nel Regio Decreto 1775/1933 limitatamente ai corpi idrici non denominati "fiume" o "torrente", nonché la precisa delimitazione degli ambiti di cui all'articolo 142, comma 2 del Codice; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.</p> <p><i>comma 10</i> Nell'ambito dell'adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, il comune può proporre l'esclusione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici; la Regione, d'intesa con il Ministero, valuta la possibilità per tali casi di attivare le procedure di cui all'articolo 142, comma 3, del Codice stesso.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 11</i> All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:</p> <p>a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali</p>	

<p>caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;</p> <p>b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.</p>	
---	--

#### **Articolo 15. Laghi e territori contermini**

*Nella Tav. P4 sono rappresentati i laghi (tema areale che contiene 1467 elementi, inclusi i laghi tutelati ai sensi del Codice rappresentati nella Tav. P2).*

*Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati laghi e relative fasce di 300 m tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. b. del Codice (tema areale che contiene 199 elementi).*

#### **Indirizzi**

##### *comma 6*

Per le aree di cui ai commi 1 e 3, i piani e programmi settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali, in funzione delle diverse competenze, definiscono discipline, anche in coerenza con gli eventuali contratti di lago, atte a:

- a. preservare l'elevato grado di naturalità dello specchio lacustre, delle sue rive e delle differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche delle aree contermini, con specifico riferimento al sistema insediativo, alla struttura ripariale naturale e agli eventuali lembi di bosco planiziale;
- b. garantire la qualità delle acque e il livello minimo vitale del bacino e dei corsi d'acqua affluenti e defluenti, con particolare riguardo per i tratti nei quali vengono effettuati prelievi idrici;
- c. assicurare, nelle fasce contermini ai laghi, la realizzazione di adeguate opere di mitigazione e di inserimento nell'assetto vegetale del contesto per tutte le opere edilizie e infrastrutturali, limitando i nuovi interventi e garantendo la conservazione e/o la riqualificazione degli approdi e pontili esistenti;
- d. assicurare l'attenta localizzazione e la corretta contestualizzazione e mitigazione degli interventi sulle infrastrutture, gli impianti, le reti e le strutture per la produzione di energia, e, in genere, sugli edifici posti in prossimità delle rive;
- e. valorizzare il sistema della viabilità minore e dei belvedere di cui all'articolo 30, quali capisaldi di fruizione paesaggistica e di sviluppo turistico compatibile;
- f. promuovere azioni di riqualificazione e mitigazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione paesaggistica, volte in particolare alla valorizzazione delle identità e della cultura locale legate al sistema lago;
- g. migliorare la compatibilità paesaggistica delle strutture ricettive per la fruizione e la balneazione

<p>(parcheggi, zone di sosta pedonali, campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive similari), valutando per le situazioni più critiche la possibilità di rilocalizzazione;</p> <p>h. promuovere azioni finalizzate a incrementare la fruibilità pubblica delle sponde, anche attraverso il mantenimento e il ripristino della continuità longitudinale e trasversale e della percorribilità delle rive lacustri ascrivibili a demanio pubblico, con particolare riferimento ai laghi di cui al comma 4.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 7</i></p> <p>Per le aree di cui al comma 1, fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino e per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i piani locali:</p> <p>a. consentono la previsione di interventi di ristrutturazione urbanistica, quando finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle aree interne all'urbanizzato e di interventi di nuova edificazione quando risulti opportuna una maggiore definizione dei bordi dell'insediato, da perseguire attraverso il disegno d'insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture viarie;</p> <p>b. consentono il recupero e la riqualificazione delle aree urbanizzate dismesse o già artificializzate comprensivi di interventi di tipo ambientale e paesaggistico finalizzati a incrementare la naturalità delle sponde lacustri e la loro percorribilità pedonale;</p> <p>c. non consentono la previsione di nuovi impianti per il trattamento rifiuti, per nuove attività estrattive o di lavorazione di inerti, se non inseriti all'interno di piani settoriali o di progetti organici di recupero e riqualificazione paesaggistica.</p> <p><i>comma 8</i></p> <p>In sede di adeguamento al Ppr, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico comunale la delimitazione e rappresentazione dei laghi di cui al comma 1 e dei territori contermini (compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia), individuati dal Ppr ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice, in base ai Criteri di cui all'Allegato C alle presenti norme; i comuni dovranno altresì rappresentare i laghi di cava con le relative fasce di tutela, come definiti al comma 2, ancorché non riportati nella cartografia del Ppr. La Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 9</i></p> <p>Nei laghi di cui al comma 4 la realizzazione di interventi relativi a nuovi porti, pontili o ad ampliamenti superiori al 20% della lunghezza dei moli o delle aree esterne esistenti di supporto alla funzionalità dei porti, è subordinata alla verifica della coerenza paesaggistica dell'intervento complessivo, prevedendo adeguati</p>	

interventi e opere di integrazione con il paesaggio urbano e naturale circostante, da valutarsi in sede di procedure di VIA, ove prevista, e di autorizzazione paesaggistica.

*comma 10*

Nei territori contermini ai laghi di cui al comma 1, gli interventi di recupero e di riqualificazione degli ambiti urbanizzati o quelli di nuova costruzione devono essere realizzati secondo criteri progettuali di coerenza dimensionale e morfologica con i caratteri tipologici del tessuto edificato storicamente consolidato e di ripristino e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche del territorio interessato, che ne contraddistinguono la connotazione e l'identità; il rispetto di tale prescrizione deve trovare riscontro all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.

**Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi**

*Nella Tav. P4 sono rappresentati i territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende sia i boschi tutelati ai sensi del Codice rappresentati nella Tav. P2 sia le aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative).*

*Nella Tav. P2 sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. g. del Codice*

Indirizzi

*comma 5*

Nei territori di cui ai commi 1 e 2, gli strumenti di pianificazione forestale sulla base delle esigenze di tutela delle diverse categorie o tipi forestali, che tengono conto degli habitat di interesse comunitario, della biodiversità e del livello di naturalità, individuano destinazioni funzionali prevalenti:

- a. di protezione diretta di insediamenti, manufatti e vite umane;
- b. di protezione generale;
- c. naturalistica;
- d. di fruizione-turistico-ricreativa;
- e. produttiva.

*comma 6*

Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la normativa forestale vigente provvedono a:

- a. accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico;
- b. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr;
- c. conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa;
- d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari;
- e. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le zone degradate;
- f. disciplinare gli interventi di

<p>riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate.</p> <p><i>comma 7</i>  Il Ppr promuove la salvaguardia di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni;</li> <li>b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitando il rimboschimento, l'imboschimento e gli impianti di arboricoltura da legno.</li> </ol>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 8</i>  Nei territori di cui al comma 1 i piani locali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. identificano il valore paesaggistico delle zone forestali anche mediante l'individuazione dell'ubicazione, della destinazione funzionale prevalente, della tipologia forestale;</li> <li>b. individuano i boschi con funzione protettiva, all'interno dei quali prevedere interventi finalizzati al mantenimento della funzione stessa.</li> </ol> <p><i>comma 9</i>  La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di compensazioni forestali ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 4/2009.</p> <p><i>comma 10</i>  In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano l'identificazione delle foreste, dei boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e dei territori sottoposti a vincoli di rimboschimento ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, sulla base delle norme definite in materia dalla l.r. 4/2009; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr; per l'individuazione delle aree danneggiate dal fuoco, costituiscono riferimento il censimento regionale riportato nel "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" e i catasti incendi comunali di cui all'articolo 10 della legge 353/2000.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 11</i>  I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico; all'interno di tali ambiti fino all'approvazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche si applicano le disposizioni di cui alle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte" deliberate dalla Giunta regionale.</p>	

<p><i>comma 12</i>          Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina.</p> <p><i>comma 13</i>          Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 11 del presente articolo, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi.</p>	
<b>Articolo 17. Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (tema puntuale che contiene 297 elementi senza rilevanza visiva e 131 elementi con rilevanza visiva; tali elementi sono costituiti dai geositi e dalle singolarità geologiche [grotte, miniere, incisioni glaciali, massi erratici, calanchi, cascate, ecc.], dalle aree umide e dagli alberi monumentali).</i></p> <p><i>Nella Tav. P2 sono rappresentati i 40 alberi monumentali riconosciuti quali beni paesaggistici ai sensi degli articoli 136 e 157 del Codice (che sono rappresentati anche nella Tav. P4).</i></p> <p><i>Le morene e gli orli di terrazzo sono rappresentati nella Tav. P1.</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 5</i>          I piani locali, sulla base delle indicazioni sintetiche della Tavola P1 e della documentazione esistente e disponibile nelle banche dati regionali, precisano e delimitano le morene e gli orli di terrazzo, disciplinando gli interventi in essi ammissibili; per quanto attiene le conoidi alluvionali, i comuni fanno riferimento alle perimetrazioni già esistenti e disponibili sui propri strumenti urbanistici o su piani sovraordinati.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 6</i>          I piani locali individuano eventuali ulteriori elementi di interesse geomorfologico e naturalistico, di cui al comma 1, applicando i seguenti criteri di selezione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rarità nel contesto geomorfologico e naturalistico regionale;</li> <li>b. chiara distinguibilità dai territori circostanti per posizione nel paesaggio, relazioni con gli altri elementi morfologici, tipo di copertura vegetale, emergenza percepibile degli elementi;</li> <li>c. ruolo svolto o potenziale nella rete ecologica di cui all'articolo 42.</li> </ol> <p>In particolare l'elenco dei geositi e delle singolarità geologiche è precisato, localizzato ed arricchito con una selezione che applichi i seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. rarità, integrità, rappresentatività;</li> <li>II. dimensioni ed estensione;</li> <li>III. motivi d'interesse oltre a quello scientifico didattico;</li> <li>IV. presenza di biotopi;</li> </ol>	

<p>V. valore scenico o paesaggistico; VI. ruolo nella storia del territorio.</p> <p>Tali individuazioni sono formulate anche sulla base di dati predisposti e resi disponibili dalla Regione a seguito di studi di carattere settoriale, nonché con riferimento al censimento dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico di cui alla l.r. 23/2010.</p>	
<p><i>comma 7</i> Per i geositi e le singolarità geologiche di cui al comma 1 i piani locali:</p> <p>a. salvaguardano i caratteri specifici e di leggibilità di ciascun sito con particolare riferimento a quelli di valore scientifico, segnalati da studi e piani di settore, per i quali sono da evitare alterazioni dei luoghi anche mediante restrizioni della fruizione;</p> <p>b. promuovono la valorizzazione museale e/o didattica dei siti compatibilmente con le attenzioni di cui alla lettera a.</p> <p><i>comma 8</i> Per le aree umide di cui al comma 1, lettera b., e le zone umide di cui al comma 4,</p> <p>a. (...)</p> <p>b. i piani locali assicurano un adeguato regime di tutela e conservazione al fine della loro valorizzazione e fruizione sostenibile, anche mediante la predisposizione di fasce di rispetto;</p> <p>c. (...)</p> <p><i>comma 9</i> Per gli alberi monumentali riconosciuti come beni paesaggistici e rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., nonché per quelli individuati ai sensi della legge 16 febbraio 2013, n. 10, i piani locali assicurano interventi di valorizzazione entro un intorno adeguato per la loro conservazione.</p>	
<b>Articolo 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità</b>	
<p><i>Nella Tav. P5 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>aree protette (tema areale costituito da 116 elementi);</i></li> <li>- <i>aree contigue;</i></li> <li>- <i>SIC (tema areale che contiene 128 elementi);</i></li> <li>- <i>ZPS (tema areale costituito da 51 elementi)</i></li> <li>- <i>zone naturali di salvaguardia;</i></li> <li>- <i>corridoi ecologici;</i></li> <li>- <i>ecosistemi acquatici di pregio all'interno dei contesti di nodi.</i></li> </ul> <p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentate le aree tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. f. del Codice.</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 6</i> Per le aree di cui al comma 2, lettera c. i piani locali disciplinano le modalità per perseguire gli obiettivi di cui al comma 3, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 42 e nel rispetto di quanto previsto per tali ambiti dalla l.r. 19/2009.</p>	

<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 7</i> Fino alla verifica o all'adeguamento al Ppr di cui all'articolo 3, comma 9, nei parchi nazionali, regionali e provinciali dotati di piano d'area sono consentiti esclusivamente gli interventi conformi con i piani d'area vigenti, se non in contrasto con le prescrizioni del Ppr stesso.</p> <p><i>comma 8</i> Nei parchi privi di piano d'area fino all'approvazione del piano d'area adeguato al Ppr sono cogenti le norme prescrittive di quest'ultimo e, per quanto non in contrasto, quelle contenute negli strumenti di governo del territorio vigenti alla data dell'approvazione del Ppr stesso, nel rispetto delle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla legge istitutiva dell'area protetta e delle eventuali misure di conservazione della Rete Natura 2000.</p>	
<b>Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità</b>	
<p><i>Nella Tav.P4 sono rappresentate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>praterie rupicole (tema areale presente nell'area montana);</i></li> <li>- <i>praterie, prato-pascoli, cespuglieti (tema areale presente prevalentemente in montagna e in collina);</i></li> <li>- <i>aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (tema areale presente in pianura).</i></li> </ul> <p><i>I prati stabili sono rappresentati nella Tav. P1.</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 7</i> I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, al fine di garantire la salvaguardia dei prati stabili, dei prato-pascoli, dei pascoli e dei filari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>promuovono il mantenimento delle colture prative e delle infrastrutture tradizionali per l'irrigazione e la riconversione delle altre colture agrarie verso la praticoltura stabile;</i></li> <li>b. <i>incentivano la manutenzione e il ripristino delle formazioni lineari, anche in coordinamento con le linee di azione del piano di sviluppo rurale.</i></li> </ol> <p><i>comma 8</i> I piani territoriali provinciali e i piani locali valorizzano, altresì, l'alpicoltura, promuovendo attività turistiche e fruttive integrative, nel rispetto del paesaggio e delle tipologie di costruzioni tradizionali, compatibilmente con i criteri definiti all'articolo 40 sugli insediamenti rurali.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 9</i></p>	

<p>I piani locali possono approfondire e precisare le aree di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. idoneità pedologica e geomorfologica;</li> <li>b. esigenze di difesa del suolo da erosione e dissesto, in coerenza con gli studi di approfondimento del quadro del dissesto connessi alle varianti dei piani locali di adeguamento al PAI, ove presenti;</li> <li>c. acclività e accessibilità;</li> <li>d. grado di infrastrutturazione ai fini agro-silvo-pastorali;</li> <li>e. frammentazione dell'ecotessuto e delle proprietà fondiarie;</li> <li>f. potenziale quali-quantitativo delle risorse foraggiere prato-pascolive;</li> <li>g. presenza di filiere produttive pastorali o di sistemi zootecnici locali finalizzati a produzioni locali tipiche, riconosciute con certificazione di qualità di cui all'articolo 20;</li> <li>h. relazioni scenico percettive con il contesto paesaggistico e con la rete di connessione paesaggistica di cui agli articoli 30, 31, 32 e 42.</li> </ol> <p><i>comma 10</i></p> <p>Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare. Nelle aree di cui al comma 1, lettera d. deve essere garantita la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio caratterizzato dalla presenza delle formazioni lineari di campo esistenti.</p>	
<b>Articolo 20. Aree di elevato interesse agronomico</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentate le aree di elevato interesse agronomico (tema areale costituito da territori appartenenti a suoli con capacità d'uso di I e II classe, da cui sono escluse le grandi aree edificate e le zone coperte dalle morfologie insediative urbane consolidate, dai tessuti urbani esterni ai centri, dai tessuti discontinui suburbani, dagli insediamenti specialistici organizzati, dalle aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale e specialistica, dalle insule specializzate e dai complessi infrastrutturali. Si trovano in pianura e parzialmente in collina).</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 3</i></p> <p>Oltre ai territori di cui al comma 1, gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale possono individuare le aree di interesse agronomico anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di territori ricadenti in III classe di capacità d'uso del suolo, qualora nel territorio di riferimento, i terreni in I classe siano assenti o inferiori al 10%.</p> <p><i>comma 4</i></p> <p>Nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali prevedono che le eventuali nuove edificazioni siano finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.</p>	
<p><u>Direttive</u></p>	

*comma 5*

In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i piani locali, anche in relazione a quanto contenuto al comma 3, specificano alla scala di dettaglio le aree di interesse agronomico rappresentate nella Tavola P4.

*comma 6*

Eventuali modifiche dell'attribuzione della classe di capacità d'uso dei suoli rispetto a quanto indicato nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte" devono avvenire nel rispetto delle indicazioni della DGR n. 88-13271 dell' 8 febbraio 2010 "Approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale".

*comma 7*

Per i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a denominazione di origine, i piani settoriali e i piani locali:

- a. riportano in cartografia le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie a Denominazione di Origine; possono inoltre perimetrare, all'interno delle aree agricole in cui si producono le materie prime (compresi i foraggi) finalizzate ad altre produzioni a Denominazioni di Origine, anche sulla base delle specificità agronomiche contenute nei disciplinari dei prodotti a D.O., le zone nei confronti delle quali svolgere azioni di salvaguardia attiva di cui al comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione le aree riferite ai prodotti a Denominazione di Origine che interessano, come zona di produzione e di trasformazione, l'intero territorio regionale, così come indicato negli appositi disciplinari;
- b. all'interno delle aree perimetrare di cui al punto a. individuano gli specifici ambiti in cui è vietata ogni trasformazione, nonché gli usi diversi da quello agricolo;
- c. incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi;
- d. promuovono gli aspetti culturali e storico-tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.

*comma 8*

Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio.

<p><i>comma 9</i> Nelle aree di interesse agronomico, fermo restando quanto specificato al comma 7, lettera b., la realizzazione di impianti di produzione dell'energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.</p>	
<b>Articolo 21. Disciplina generale delle componenti di interesse storico culturale</b>	
<p><i>Le componenti storico culturali sono rappresentate nella Tav. P4 e disciplinate nello specifico negli articoli dal 22 al 29.</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 3</i> I piani locali, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale, precisano e disciplinano d'intesa con la Regione e il Ministero gli elementi riconosciuti nei piani locali ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977 e individuano, anche in aggiunta a quanto definito dal Ppr, le permanenze materiali e i singoli complessi e manufatti caratterizzanti i sistemi storico-territoriali, i caratteri costruttivi e gli altri aspetti specifici che connotano il patrimonio edilizio e urbanistico anche in base a specifiche tecnologie e tradizioni costruttive.</p> <p><i>comma 4</i> I piani territoriali provinciali e i piani locali riconoscono le componenti storico-culturali, valutandone le condizioni e la rilevanza, tenendo conto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. del patrimonio conoscitivo storico-territoriale raccolto dal Ministero e dalla Regione;</li> <li>b. degli aspetti rilevati nelle carte IGM 1881 – 1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000;</li> <li>c. di coeve fonti cartografiche storiche, con particolare riferimento ai nuclei storici e agli insediamenti rurali;</li> <li>d. dello stato dei luoghi, da documentare con particolare riferimento ai casi di scomparsa, erosione o degrado delle preesistenze segnalate nelle carte storiche, ove ciò comporti la perdita di significativa testimonianza storico-culturale;</li> <li>e. delle fonti documentarie locali, con particolare riferimento al patrimonio informativo e progettuale disponibile (carte storiche, catasti, progetti);</li> <li>f. del ruolo delle componenti e dei contesti, esaminati rispetto agli obiettivi di tutela e di valorizzazione del Ppr.</li> </ol>	
<b>Articolo 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario</b>	
<p><i>Nella Tav.P4 è rappresentata:</i> - rete viaria di età romana e medievale (tema lineare); - rete viaria di età moderna e contemporanea (tema lineare); - rete ferroviaria storica (tema lineare).</p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 2</i> Gli interventi sul sistema della viabilità storica, previsti dagli strumenti di pianificazione, sono tesi a garantire la salvaguardia e il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei</p>	

tracciati e dei manufatti a essi connessi, favorendone l'uso pedonale o ciclabile o comunque a bassa intensità di traffico, anche con riferimento alla Rete di connessione paesaggistica di cui all'articolo 42.

#### Direttive

##### *comma 3*

I piani territoriali provinciali e i piani locali precisano e completano il censimento di quanto al comma 1, sulla base dei seguenti aspetti:

- a. i tratti di strada e i manufatti a essi connessi che costituiscono permanenze archeologiche;
- b. i percorsi connessi a fattori identitari di rilevanza regionale, come in particolare:
  - I. le strade significative per specifiche memorie storiche o i percorsi devozionali, con le relative testimonianze materiali (cappelle, piloni votivi, monumenti, ecc.);
  - II. la viabilità di rango minore (comprese le mulattiere e i sentieri), anche con riferimento ai materiali (lastricature, parapetti, muri a secco) o al ruolo strutturale per gli impianti insediativi rurali identificati all'articolo 40 (di costa, di valico, di cresta) o per le connessioni transfrontaliere;
  - III. le aree limitrofe alle carreggiate stradali storiche, i cui impianti insediativi sono direttamente coinvolti nelle modalità d'uso della strada (in termini di tipi edilizi, accessi ai lotti, siti di sosta o mercato, ecc.);
  - IV. le opere d'arte e i manufatti dell'infrastruttura (es. ponti, gallerie, viadotti, scarpate, opere di presidio, ecc.) e gli elementi architettonici (es. stazioni, caselli, casotti daziari, ecc.);
  - V. le "porte urbane" e gli assi viari progettati con ruolo scenografico o ordinatore, in particolare ove connessi a centri e complessi architettonici significativi;
  - VI. i tratti delle strade e delle linee ferroviarie storiche dotati di panoramicità, per i quali valgono le norme di cui all'articolo 30;
  - VII. le visuali di e da strada o ferrovia testimoniate in modo ricorrente o esemplare nelle arti figurative, nella letteratura e nell'iconografia storica.

##### *comma 4*

Per quanto individuato al comma 1 e al comma 3, i piani locali:

- a. disciplinano gli interventi in modo da assicurare l'integrità e la fruibilità d'insieme, il mantenimento e il ripristino, ove possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali, con particolare riferimento alle eventuali alberate, caratterizzanti la viabilità;
- b. sottopongono i manufatti edilizi o di arredo interessati a una normativa specifica che garantisca la leggibilità dei residui segni del loro rapporto con i percorsi storici, anche con riferimento alla valorizzazione di alberature, sistemi di siepi, recinzioni, cippi, rogge, canali significativi, oppure alla riduzione di impatti negativi di pali e corpi illuminanti, pavimentazioni, insegne, elementi di arredo urbano e di colore.

<b>Art. 23. Zone d'interesse archeologico</b>	
<p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, seconda parte, sono rappresentate le zone di interesse archeologico ex art. 142 lett. m. del Codice (tema areale che contiene 94 elementi, che costituiscono una selezione delle aree archeologiche tutelate ai sensi degli artt. 10 e 45 del Codice alle quali il Ppr ha riconosciuto anche una valenza paesaggistica) .</i></p> <p><i>Nella Tav. P5 sono rappresentati i siti archeologici di rilevanza regionale, che includono alcune zone di interesse archeologico più i siti palafitticoli.</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 4</i> I piani locali individuano, d'intesa con il Ministero, le aree a rischio archeologico, ancorché non costituiscano zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m. del Codice, al fine di garantire la salvaguardia di potenziali ambiti da assoggettare a specifica tutela archeologica.</p> <p><i>comma 5</i> I piani locali tutelano e valorizzano le zone di interesse archeologico di cui al comma 1 e i siti di cui al comma 3, al fine di preservarne i valori, favorirne la conoscenza e incentivarne la fruizione.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 6</i> Per le zone d'interesse archeologico di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla Parte seconda del Codice, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici gli strumenti di pianificazione e programmazione provvedono a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. salvaguardare le consistenze materiali e la leggibilità delle permanenze archeologiche, al fine di evitare manomissioni dei beni, consumo degli spazi, compresi quelli di pertinenza, a detrimento della fruibilità degli elementi di interesse, o di evitare interferenze percettive, anche a distanza o sullo sfondo;</li> <li>b. rispettare e, per quanto possibile, ripristinare la leggibilità del rapporto tra zone archeologiche ed eventuali testimonianze storiche di rilevanza territoriale sovra locale, quali strade di antico impianto, ponti, trame della centuriazione, con particolare riguardo all'intorno delle zone archeologiche, definendo anche le modalità di inserimento dei manufatti, degli arredi urbani e dell'illuminazione;</li> <li>c. mantenere e valorizzare la componente vegetale, qualora facente parte dell'immagine consolidata dei luoghi, verificandone eventualmente la compatibilità con la conservazione della stratificazione archeologica ancora interrata, indagata e non indagata.</li> </ol> <p><i>comma 7</i> I piani locali, in sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, definiscono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. per quali zone di interesse archeologico di cui al comma 1 si applica l'articolo 13, comma 7, della l.r. 56/1977;</li> <li>b. eventuali nuove aree da salvaguardare per il loro interesse archeologico e sulle quali applicare l'articolo 13, comma 7, della l.r. 56/1977.</li> </ol>	

<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 8</i>  Nelle zone d'interesse archeologico di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla Parte seconda del Codice, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici sono ammissibili, se compatibili con la conservazione della stratificazione archeologica presente:</p> <p>a. gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fino alla ristrutturazione edilizia; qualora siano previste opere di demolizione parziale o totale, la ricostruzione deve essere coerente con le caratteristiche del contesto paesaggistico circostante e con le finalità di tutela e valorizzazione dei luoghi nei quali i manufatti sono inseriti;</p> <p>b. gli eventuali interventi di ampliamento del patrimonio edilizio, purché siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili;</p> <p>c. gli interventi di esclusivo adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti, nel rispetto degli assi prospettici e della vegetazione d'alto fusto esistente;</p> <p>d. l'ampliamento di cave attive, solo se funzionali alla riqualificazione, al ripristino e all'adeguata sistemazione paesaggistica finale dei luoghi;</p> <p>e. l'utilizzo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di pertinenza degli edifici esistenti e integrati nelle relative strutture edilizie;</p> <p>f. la realizzazione di opere infrastrutturali a rete, pubbliche o di interesse pubblico, purché sia dimostrata l'assoluta necessità o il preminente interesse per la popolazione residente e non siano localizzabili altrove.</p> <p><i>comma 9</i>  Gli interventi di cui al comma 8, lettere a., b., e c. devono garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo.</p>	
<b>Articolo 24. Centri e nuclei storici</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Torino e centri di I-II-III rango (tema puntuale che classifica 524 centri abitati in ranghi di importanza storica);</i></li> <li>- <i>struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (tema puntuale che suddivide 1150 centri in: permanenze archeologiche di fondazioni romane e protostoriche, reperti e complessi edilizi isolati medievali, insediamenti di nuova fondazione di età medievale, insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti, insediamenti con strutture religiose caratterizzanti, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età contemporanea).</i></li> </ul>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 5</i>  In sede di adeguamento al Ppr, ai sensi dell'art. 46 comma 2, i piani locali anche in coerenza con le indicazioni del Ptr e dell'articolo 24 della l.r. 56/1977:</p> <p>a. verificano le perimetrazioni dei centri e nuclei storici individuati nei piani regolatori vigenti, motivando eventuali scostamenti da queste ultime sulla base di rilievi, analisi critiche e valutazioni che approfondiscano gli studi e le documentazioni prodotte per il Ppr. Tale verifica è finalizzata a salvaguardare le relazioni fondamentali delle suddette strutture con il contesto paesaggistico, includendo aree di</p>	

- bordo e spazi liberi in quanto parte integrante delle strutture stesse;
- b. definiscono, anche con l'ausilio degli strumenti di cui all'articolo 5, comma 1, una disciplina di dettaglio che assicuri la conservazione e la valorizzazione:
- I. della morfologia di impianto dei centri e degli aspetti di interazione tra sistemi storico-territoriali alla scala locale, riferiti alla viabilità di connessione, alla intervisibilità, alle relazioni con elementi isolati costruiti o naturali;
  - II. delle specificità delle strutture in relazione agli aspetti geomorfologici del sito, alla giacitura d'impianto, agli elementi rilevanti del contesto, all'accessibilità;
  - III. delle specificità delle strutture in relazione agli elementi storicamente rilevanti di cui al comma 2;
  - IV. delle tipologie edilizie, della tessitura degli involucri edilizi e dei caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito;
  - V. degli elementi di valenza paesaggistico-percettiva, citati da fonti storiche, quali scenari e fondali, visuali, fulcri prospettici progettati, assialità varie significative, limiti e bordi di insediamenti di antico impianto, come meglio specificato agli articoli 30 e 31;
- c. tutelano gli spazi urbani e i complessi urbanistici di particolare valore storico-architettonico, con particolare attenzione:
- I. per gli spazi urbani progettati (piazze, viali, assi rettori, quinte urbane, tratti di mura urbane e porte, bordi urbani significativi, quali quelli mercatali o lungo antiche strade o in corrispondenza di mura non più esistenti);
  - II. per le modalità di completamento in coerenza con i caratteri di impianto, soprattutto per quanto riguarda tipologie edilizie, orientamenti, dimensioni degli edifici e caratteri costruttivi, al fine di evitare l'inserimento di manufatti che possano interferire negativamente con i con visivi maggiormente significativi o che si accostino o sovrappongano in modo incongruo con elementi distintivi del paesaggio urbano, causandone la perdita di leggibilità;
  - III. per gli scenari e fondali, gli aspetti di porta e di ingresso, i fulcri e le mete visive nel tessuto urbano storico, quali torri, campanili, chiese, castelli, belvedere;
  - IV. per i centri urbani connotati dal disegno territoriale sabauda o da residenze appartenenti al sistema della corona di delitie, prevedendo interventi di valorizzazione da attuarsi secondo uno studio paesaggistico esteso ai complessi architettonici dell'intero sistema, con le loro proiezioni viarie, gli spazi urbani connessi, i relativi parchi e giardini;
  - V. per gli insediamenti e i complessi architettonici moderni (XIX-XX secolo), disciplinando il mantenimento del rapporto tra edifici, spazi pubblici e verde urbano, nonché le caratteristiche peculiari e la materialità degli edifici stessi;

<p>d. tutelano i valori storici e architettonici del patrimonio edilizio mediante:</p> <p>I. la definizione dei tipi di interventi edilizi consentiti all'interno dei centri e nuclei storici, in coerenza con le indicazioni di cui alla lettera b., ponendo particolare attenzione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- evitare l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione, evitando in ogni caso inserimenti visibili da spazi pubblici a rilevanza paesaggistica;</li> <li>- evitare l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili collocate su copertura in posizione tale da interferire con le visuali principali e panoramiche o tali da essere visibili da spazi pubblici aventi rilevanza paesaggistica;</li> <li>- evitare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione o alla riqualificazione e valorizzazione degli edifici storici, anche attraverso la demolizione di parti, elementi o strutture di recente realizzazione estranei alle caratteristiche storiche-tipologiche del complesso, o irrimediabilmente compromesse sotto il profilo strutturale.</li> </ul> <p>II. l'identificazione delle aree da assoggettare a piano particolareggiato o piano di recupero per gli ambiti che necessitino di riqualificazione complessiva, assicurando in tali aree la coerenza degli interventi con gli schemi aggregativi originari dell'edificato, gli allineamenti, l'articolazione e il dimensionamento plano-volumetrico, i rapporti tra pieni e vuoti, l'orientamento delle coperture, i materiali e i cromatismi tipici del luogo.</p>	
--	--

**Articolo 25. Patrimonio rurale storico**

*Nella Tav. P4 sono rappresentati:*

- sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (tema puntuale costituito da 5070 elementi articolati in: permanenze di centuriazione e riorganizzazione produttiva di età romana; permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o insediamento rurale disperso con presenza di castelli agricoli; aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea);
- nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (tema areale costituito da 544 elementi localizzati in montagna);
- presenza stratificata di sistemi irrigui (tema lineare costituito dai principali canali storici localizzati soprattutto nell'area delle risaie).

Indirizzi

*comma 3*

I piani territoriali provinciali e i piani locali, anche sulla base degli studi di settore effettuati a livello regionale, approfondiscono e precisano le indicazioni di cui al comma 1, individuando altri eventuali elementi quali:

- a. castelli agricoli e grange medievali;
- b. sistemi di cascinali di pianura (case padronali con eventuali annessi);
- c. sistemi di nuclei rurali di collina o montagna;

<p>d. cascine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie insediative o costruttive tradizionali;</p> <p>e. sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario, quali complessi di case padronali con i relativi annessi;</p> <p>f. sistemi irrigui storici con i relativi canali principali, nonché corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico minore legato alle opere irrigue;</p> <p>g. assetti vegetazionali, testimonianza residua di modalità colturali tradizionali quali filari di alberi, siepi, alteni, ecc.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 4</i></p> <p>I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico, verificando la presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico, con particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico.</p> <p><i>comma 5</i></p> <p>I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:</p> <p>a. il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche, con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche);</p> <p>b. la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti simili;</p> <p>c. la mitigazione dell’impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;</p> <p>d. la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, e l’inserimento compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica;</p> <p>e. il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale;</p> <p>f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree di pertinenza, favorendo:</p> <p>l. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali;</p> <p>ll. la promozione di interventi di</p>	

<p>recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.</p>	
<b>Articolo 26. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i>  - sistemi di ville, giardini e parchi (tema puntuale costituito da 767 elementi concentrati particolarmente sulle rive del Lago Maggiore, Lago d'Orta, areali pedemontani e collina di Torino);  -luoghi di villeggiatura e centri di loisir (tema areale costituito da 171 elementi, localizzati prevalentemente nell'area montana e nelle fasce lacuali);  - infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (tema areale costituito da 62 elementi).</p> <p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, prima parte, sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b. del Codice.</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 3</i>  I piani locali, fatto salvo quanto disposto dalla Parte seconda del Codice, stabiliscono normative rispettando i seguenti principi:</p> <p>a. tutela e valorizzazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. delle aree e degli elementi concorrenti a definire i caratteri identitari e storici dei luoghi;</li> <li>II. dei luoghi a valenza turistica con particolare attenzione al mantenimento delle strutture storiche di fruizione della montagna e della rete sentieristica;</li> <li>III. dei complessi architettonici, delle costruzioni pertinenziali di servizio, dei giardini e parchi e degli spazi aperti di connessione.</li> </ol> <p>b. restauro delle architetture, dei giardini e dei parchi, con interventi volti al mantenimento delle testimonianze storiche e della loro leggibilità, utilizzo e riuso appropriato e coerente con i caratteri tipologici della preesistenza;</p> <p>c. rispetto dei caratteri architettonici e stilistici propri del complesso e delle relazioni visive e funzionali fra gli edifici e i giardini e i parchi storici di pertinenza;</p> <p>d. rispetto delle viste d'insieme e delle emergenze dei complessi in oggetto, per quanto tradizionalmente leggibili da luoghi di alta frequentazione e in particolare dai percorsi e dai siti di cui al comma 2;</p> <p>e. rispetto dell'impianto originario e delle interconnessioni tra complessi architettonici e corredi vegetali, con attenzione per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. gli allineamenti e i profili altimetrici;</li> <li>II. gli aspetti tipologici, dei materiali e dei trattamenti di finitura e del colore;</li> <li>III. le relazioni tra corte, giardino e aree verdi progettate circostanti;</li> <li>IV. la trama viaria locale, la rete di canalizzazioni irrigue e le acque di decorazione dei giardini;</li> <li>V. le assialità dei percorsi di accesso, il ruolo di quinta o di fondale di architetture costruite o di alberature;</li> </ol>	

VI. le recinzioni.	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 4</i></p> <p>Sulle ville, giardini e parchi individuati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b. e dell'articolo 157 del Codice e rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., al fine della loro conservazione e valorizzazione:</p> <p>a. sono consentiti, anche in relazione a una diversa destinazione d'uso compatibile con le caratteristiche del bene, esclusivamente interventi coerenti con le valenze storiche e paesaggistiche del sistema della villa, del giardino e del parco e delle sue componenti (architettoniche, vegetali, idriche, topografiche e ambientali), che non interferiscano con prospettive, visuali e allineamenti consolidati e siano comunque realizzati nel rispetto dei principi descritti al comma 3;</p> <p>b. è consentita la sola demolizione di parti, elementi o strutture estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso di recente realizzazione, individuati a seguito di idonei studi e/o elaborati tecnico-scientifici.</p> <p>Tali interventi per essere considerati ammissibili devono dimostrare, nella relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, il rispetto del processo storico che ha caratterizzato il complesso, mediante una lettura storico critica comparata, ed essere supportati da approfonditi studi e ricerche volti a precisarne gli aspetti tipologici e architettonici, nonché le condizioni da rispettare per garantirne il corretto inserimento nel contesto interessato.</p>	
<b>Articolo 27. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (tema puntuale costituito da 692 elementi suddivisi in: poli e sistemi della protoindustria, sistemi della produzione industriale dell'Ottocento e del Novecento, aree estrattive di età antica e medievale, e di età moderna e contemporanea, infrastrutture per la produzione di energia idroelettrica di valenza storico-documentaria).</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 2</i></p> <p>I piani territoriali provinciali e i piani locali precisano e aggiornano il censimento delle aree interessate dagli impianti della produzione industriale ed energetica individuate dal Ppr, prevedendo, nel rispetto della funzionalità degli impianti ancora in essere, normative finalizzate:</p> <p>a. al recupero, riuso, valorizzazione e fruizione delle aree, dei fabbricati e degli impianti abbandonati o dismessi, per nuove attività produttive, economiche o sociali compatibili o per la realizzazione di spazi verdi o altri servizi pubblici, inclusi quelli museali o ecomuseali;</p> <p>b. alla tutela e bonifica dei siti sotto il profilo idrogeologico e dell'inquinamento, in funzione delle diverse utilizzazioni prevedibili e in coerenza con la legislazione vigente;</p> <p>c. alla mitigazione degli effetti paesaggistici e ambientali negativi determinati dalle attività nuove e/o pregresse;</p> <p>d. alla salvaguardia delle significative testimonianze di architettura e ingegneria industriale nei luoghi storici di produzione, anche in rapporto con i lasciti immateriali delle</p>	

<p>culture industriali implicate.</p> <p><i>comma 3</i></p> <p>I piani settoriali e i piani locali assicurano il riconoscimento e la salvaguardia dei siti e degli immobili che caratterizzano il patrimonio industriale: edifici, infrastrutture idriche, macchinari, anche in connessione con episodi architettonici e urbanistici correlati (villaggi operai, case per dipendenti e dirigenti) con il mantenimento dei sistemi d'acqua, della componente vegetale se correlata alla produzione (es. setifici), delle caratteristiche architettoniche e decorative degli edifici, dei sistemi di accesso e dei fattori costitutivi del paesaggio industriale, verificate le condizioni di rischio idraulico e idrogeologico.</p>	
<b>Articolo 28. Poli della religiosità</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i poli della religiosità (tema puntuale costituito da 178 elementi, suddivisi in sacri monti e percorsi devozionali - compresi i Sacri Monti UNESCO - e santuari e opere "di committenza" di valenza territoriale).</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 2</i></p> <p>Al fine di garantire la salvaguardia dei complessi religiosi comprendenti gli immobili, i percorsi (tracciati, manufatti e accessi) e le opere connesse, quali piloni e cappelle:</p> <p>a. i piani territoriali provinciali definiscono l'intorno visivo dei poli nel quale evitare la localizzazione di attività a rischio d'incidente rilevante, nonché nuovi impianti per il trattamento rifiuti, nuove cave o attività per la lavorazione di inerti;</p> <p>b. i piani locali:</p> <p>I. assicurano la salvaguardia dei sistemi di relazioni visive che legano gli edifici sacri ai percorsi devozionali, favorendo la tutela o il ripristino delle visuali storiche da e verso i santuari e i Sacri Monti, con opportune limitazioni dell'edificazione e dell'altezza degli edifici nelle aree interessate da tali visuali;</p> <p>II. prevedono il mantenimento o il ripristino della componente vegetazionale, garantendo il rispetto filologico dell'assetto storico, nonché dei bordi e dei margini delle aree sacre, garantendo inoltre la visibilità e l'emergenza della corona apicale degli edifici dal contesto urbano o boscato sottostante;</p> <p>III. localizzano le attività e le attrezzature di servizio (accessibilità, ricezione, sosta, illuminazione, cartelloni e arredo) in modo da evitare ogni impatto negativo.</p>	
<b>Articolo 29. Sistemi di fortificazioni</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i sistemi di fortificazioni (tema puntuale costituito da 70 elementi suddivisi in sistemi di fortificazioni "alla moderna" e linee di fortificazione di età contemporanea).</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 2</i></p> <p>I piani territoriali provinciali e i piani locali assicurano, per quanto di rispettiva competenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei sistemi di fortificazioni, mediante:</p> <p>a. la promozione di interventi di restauro degli edifici e degli spazi aperti per le nuove forme di fruizione ospitabili, quali in particolare quelle museali, educative, formative, di ricerca</p>	

<p>e comunicazione pubblica;</p> <p>b. la valorizzazione dell'emergenza iconica e dello skyline storicamente consolidato;</p> <p>c. il rafforzamento del rapporto funzionale, fruitivo e visuale tra gli elementi dei sistemi lineari di difesa un tempo interconnessi.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 3</i></p> <p>I piani territoriali provinciali e i piani locali assicurano, per quanto di rispettiva competenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei sistemi di fortificazioni, mediante:</p> <p>a. il mantenimento della trama infrastrutturale della viabilità militare alpina e delle risorse forestali contigue e connesse alla realizzazione e all'uso delle strutture militari;</p> <p>b. la salvaguardia degli aspetti di separatezza dall'intorno, evitando ogni intervento edificatorio nelle aree contigue alle preesistenze, salvo in caso di progetti ricostruttivi entro piani appositamente predisposti per valorizzare la leggibilità delle dinamiche storiche.</p>	
<b>Articolo 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>belvedere (tema puntuale costituito da 162 elementi);</i></li> <li>- <i>percorsi panoramici (tema lineare);</i></li> <li>- <i>assi prospettici (tema lineare costituito da 9 strade aventi come fulcro visivo le Residenze Sabaude);</i></li> <li>- <i>fulcri del costruito (tema puntuale costituito da 435 elementi);</i></li> <li>- <i>fulcri naturali (tema areale costituito da fulcri della fascia pedemontana, in particolare nella Serra morenica di Ivrea);</i></li> <li>- <i>profili paesaggistici (tema lineare costituito da bordi, crinali, incisioni fluviali, orli di terrazzo, ecc., con particolare riferimento alla Serra morenica di Ivrea);</i></li> <li>- <i>elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (tema puntuale costituito da 2060 elementi riguardanti complessi costruiti significativi per forma, posizione, morfologia).</i></li> </ul> <p><i>Nella Tav. P2 sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1 del Codice.</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 3</i></p> <p>In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani locali, fatte salve le previsioni dell'articolo 2, comma 6 delle presenti norme e degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del Codice, provvedono a:</p> <p>a. individuare e dimensionare adeguati bacini visivi a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica tra quelli segnalati negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e., nonché dei beni tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a. e d., del Codice;</p> <p>b. definire criteri e modalità realizzative per aree di sosta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, al fine di migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto;</p> <p>c. definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;</p> <p>d. definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento:</p>	

<p>I. al controllo dell'altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa;</p> <p>II. alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità che possono essere determinati da un non corretto inserimento paesaggistico di elementi e manufatti quali rotatorie, sovrappassi, mancati allineamenti, cartellonistica pubblicitaria, nonché assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (costituiti anche dalle alberature o dalle cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell'arredo urbano.</p> <p>e. subordinare, a seguito dell'individuazione in sede di adeguamento al Ppr dei bacini visivi di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui al comma 1 non dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 o 157 del Codice, ogni intervento trasformativo ricadente in tali bacini che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d'insieme e di dettaglio di cui al comma 1, alla redazione di uno studio di inserimento paesaggistico valutato da parte dell'amministrazione preposta all'autorizzazione dell'intervento; tale verifica deve prendere in considerazione l'insieme delle relazioni evidenziate al comma 1 nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi in relazione a modificazioni di carattere antropico, paesaggistico o naturale; i contenuti e le modalità valutative dello studio sono definiti, in relazione alle specificità dei territori interessati, in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr; nel caso di interventi in ambito tutelato ai sensi della Parte terza del Codice, tali analisi devono essere ricomprese all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.</p>	
---	--

**Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto**

*Nella Tav. P4 sono rappresentati:*

- sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (tema lineare);
- insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi - SC1 (tema areale situato soprattutto in montagna e collina);
- sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza - SC2 (tema areale situato prevalentemente in montagna e collina);
- insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati - SC3 (tema areale situato prevalentemente in collina e nel pedemonte);
- contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate - SC4 (tema areale situato prevalentemente in pianura e collina);
- aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche - idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali - SC5 (tema areale situato prevalentemente in corrispondenza del sistema di canali storici e in montagna in corrispondenza delle dighe).

**Direttive**

comma 2

I piani locali:

<p>a. possono integrare le individuazioni di cui al comma 1 distinguendo i casi in cui emerga una buona leggibilità delle relazioni o la particolarità delle morfologie localizzative o delle componenti costruite, coltivate o naturali;</p> <p>b. definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze costruite, senza alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva;</p> <p>c. salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari;</p> <p>d. promuovono il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, prevedendo la rilocalizzazione o la dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche, ivi comprese le infrastrutture telematiche per la diffusione dei segnali in rete;</p> <p>e. mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 41 delle presenti norme.</p>	
---	--

**Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico**

*Nella Tav. P4 sono rappresentati:*

- *aree sommitali costituenti fondali e skyline - SV1 (tema areale situato in corrispondenza dei crinali montani principali);*
- *sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati -SV2 (tema areale);*
- *sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o tracce di sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche, tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all' articolo 33, comma 9 - SV3 (tema areale situato prevalentemente in pianura, collina e pedemonte);*
- *sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali - SV4 (tema areale situato lungo i corpi idrici principali);*
- *sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie e i vigneti - SV5 (tema areale).*

**Direttive**

*comma 4*

I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr:

- a. disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);
- b. definiscono specifiche normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).

<b>Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari</b>	
<i>Luoghi ed elementi identitari costituenti patrimonio storico-culturale e architettonico, nonché luoghi la cui immagine è ritenuta di particolare valore simbolico nella percezione sociale.</i>	
<b><u>SITI UNESCO</u></b>	
<p>Comprende i Siti (<i>core zone</i>) e le relative aree esterne di protezione (<i>buffer zone</i>) inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Residenze Sabaude (Tavv. P4 e P5);</li> <li>- Sacri Monti (Tavv. P4 e P5);</li> <li>- Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (Tavv. P5 e P6);</li> <li>- Siti palafitticoli (Tav. P5).</li> </ul>	
<p><b><u>Direttive</u></b></p> <p><i>comma 4</i></p> <p>Nei Siti (<i>core zone</i>) e nelle relative aree esterne di protezione (<i>buffer zone</i>), di cui al comma 2, lettera a., i piani locali, in coerenza con i relativi piani di gestione, specificano la disciplina relativa agli interventi di trasformazione, prevedendo una normativa di dettaglio che garantisca la tutela delle visuali dalla <i>buffer zone</i> alla <i>core zone</i> e viceversa, nonché assicuri la conservazione e la valorizzazione degli elementi del paesaggio rurale e naturale, delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive, dei materiali, degli altri caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito con particolare riferimento alle modalità di realizzazione degli interventi di recupero e delle eventuali nuove costruzioni e infrastrutture.</p>	
<p><b><u>Prescrizioni</u></b></p> <p><i>comma 5</i></p> <p>All'interno dei Siti (<i>core zone</i>) di cui al comma 2, lettera a., punti I e II:</p> <p>a. gli eventuali interventi edilizi o di realizzazione delle infrastrutture sono finalizzati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito; quelli eccedenti il restauro e risanamento conservativo sono subordinati alla predisposizione di studi e analisi estesi a un contesto paesaggistico adeguato, ai fini della verifica della loro compatibilità paesaggistica e ambientale anche con riferimento alla tutela delle visuali di cui al comma 4; tale verifica deve trovare puntuale ed esplicito riscontro negli elaborati progettuali che devono riportare contenuti analoghi a quelli previsti dalla relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, ancorché gli interventi non siano ricompresi in ambiti tutelati ai sensi della Parte Terza del Codice;</p> <p>b. in assenza di un progetto unitario che disciplini le caratteristiche dimensionali e di aspetto estetico della cartellonistica, da adottarsi d'intesa tra la Regione e il Ministero entro 24 mesi dall'approvazione del Ppr, non è consentita la posa in opera di cartelli pubblicitari e di ogni altra simile attrezzatura, qualora comprometta la percezione dei luoghi; sono fatte salve le installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale e le indicazioni strettamente necessarie ai fini della fruibilità culturale e dei</p>	

<p>servizi pubblici essenziali.</p> <p><i>comma 6</i>          Nei Siti (<i>core zone</i>) e nelle relative aree esterne di protezione (<i>buffer zone</i>) di cui al comma 2, lettera a., punto III, in aggiunta a quanto previsto dalle norme del Ppr, si rimanda ai contenuti delle Linee guida operative approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015, come riferimento per gli strumenti urbanistici ed edilizi dei comuni ricadenti in tali ambiti, allo scopo di consolidare la rete di tutela esistente, e finalizzate a:</p> <p>a. mantenere l'uso agrario e in particolare vitivinicolo del territorio, in continuità con la tradizione storica colturale locale;</p> <p>b. tutelare i luoghi del vino, quali i vigneti, i manufatti legati alla coltivazione e produzione viticola e alla vinificazione (cascine, <i>ciabot</i>, cantine, ecc.), i luoghi e gli spazi pubblici per la commercializzazione dell'uva e del vino;</p> <p>c. conservare e valorizzare il patrimonio edilizio storico, rurale e urbano, e le trame insediative;</p> <p>d. tutelare i siti e i contesti di valore scenico ed estetico e le visuali, con particolare attenzione ai rapporti visivi fra <i>buffer zone</i> e <i>core zone</i> e alla conservazione dei profili paesaggistici e delle linee di crinale collinari;</p> <p>e. mantenere l'immagine articolata e plurale del paesaggio vitivinicolo piemontese;</p> <p>f. garantire un alto livello qualitativo degli interventi edilizi;</p> <p>riqualificare e valorizzare le aree compromesse, mitigando gli elementi di detrazione visiva, con particolare attenzione alla valorizzazione degli assi viari di accesso alla <i>core zone</i>.</p>	
<p><b>TENIMENTI STORICI DELL'ORDINE MAURIZIANO</b></p>	
<p><i>Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano (nella Tav. P2 sono rappresentati i tenimenti sottoposti a dichiarazione di notevole interesse pubblico, nella Tav. P4 gli altri tenimenti individuati fra i sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità - SV3).</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 12</i>          I piani locali in merito ai Tenimenti storici di cui al comma 9, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, provvedono a:</p> <p>a. mantenere la destinazione d'uso agricola e finalizzare gli interventi prioritariamente al recupero degli edifici dismessi o sotto utilizzati esistenti; in caso di nuove edificazioni non altrimenti localizzabili, ivi comprese le opere d'interesse pubblico, la progettazione deve garantire il corretto inserimento di tali interventi nel contesto di riferimento;</p> <p>b. salvaguardare la trama agricola costituita dal sistema irriguo, dal sistema dei pozzi, dalle sorgenti, dalla viabilità minore e dalle formazioni lineari e conservare il sistema insediativo storico salvaguardando il rapporto tra organismi edilizi e altri elementi strutturanti morfologicamente il territorio, quali, ad esempio, le recinzioni storiche e le alberature diffuse (isolate, a gruppi, a filari, a macchia); eventuali indispensabili interventi</p>	

<p>necessari per lo svolgimento delle attività agricole devono mantenere, per quanto possibile, la leggibilità della trama storica, prevedendo interventi di mitigazione e compensazione paesaggistica;</p> <p>c. tutelare le cascine storicamente appartenenti all'Ordine Mauriziano, da individuare come beni aventi valore storico documentario da salvaguardare ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977;</p> <p>d. incentivare la formazione di appositi corridoi ecologici, nel caso in cui tali aree si trovino in prossimità di zone periurbane ai margini degli insediamenti esistenti.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 13</i> Per i Tenimenti storici di cui al comma 8, a seguito della dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c. del Codice, vigono le prescrizioni d'uso contenute nella dichiarazione stessa, volte ad assicurare la conservazione dei valori espressi dal bene oggetto della tutela, come riportate nella DGR n. 37-227 del 4 agosto 2014.</p>	
<p><b><u>USI CIVICI</u></b></p> <p><i>Le zone gravate da usi civici, tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. h. del Codice (Tav. P2).</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 17</i> Per le aree di cui al comma 14 i piani territoriali provinciali e i piani locali prevedono il mantenimento delle caratteristiche dei beni, in quanto testimonianza storica di gestione territoriale che ha determinato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio.</p> <p><i>comma 18</i> In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree gravate da uso civico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h. del Codice.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 19</i> Nell'ambito delle procedure di sdemanializzazione dei terreni gravati da uso civico, per i quali la cessazione della destinazione perpetua a favore della collettività incide sulla permanenza della tutela paesaggistica facendo venir meno un presupposto essenziale per il loro inserimento nella categoria di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h. del Codice, deve essere verificata la sussistenza dell'interesse paesaggistico; se tale interesse sussiste, qualora la zona non sia già gravata da altre specifiche tutele paesaggistiche, si avvia la procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio interessato.</p>	
<p><b>Articolo 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative</b></p>	

*Le componenti morfologiche sono rappresentate nella Tav. P4 e disciplinate nello specifico negli articoli dal 35 al 40. Sono descritte puntualmente nel capitolo 2.4 della Relazione illustrativa del Ppr.*

*Nella Tav. P4 sono rappresentati anche:*

- porte urbane (tema puntuale contenente 585 elementi suddivisi in porte critiche e di valore);
- varchi tra aree edificate (tema lineare presente in maniera uniforme su tutto il territorio regionale);
- elementi strutturanti i bordi urbani (tema lineare che rappresenta conche, conoidi, crinali, lungofiume, lungolago, orli pedemontani e di terrazzo).

#### Indirizzi

##### *comma 4*

Gli strumenti della pianificazione ai vari livelli stabiliscono, in accordo con le disposizioni contenute nel Piano territoriale regionale, indicazioni finalizzate a:

- a. garantire la permanenza degli aspetti peculiari che contraddistinguono i diversi sistemi insediativi, con particolare riferimento agli aspetti di cui al comma 7;
- b. favorire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei contesti urbani consolidati;
- c. garantire la riqualificazione e il completamento delle attrezzature al servizio dei tessuti urbani discontinui, con particolare riferimento alla qualità degli spazi verdi e alla definizione dei bordi urbani;
- d. contrastare il fenomeno della dispersione insediativa, contenendo il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, favorendo il completamento dei tessuti urbani esistenti e inibendo la creazione di nuovi nuclei separati dai contesti già edificati;
- e. contenere, mitigare e compensare gli impatti sul paesaggio derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e di strutture specialistiche al servizio della produzione e della distribuzione;
- f. garantire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio agrario caratterizzato dalla presenza di insediamenti rurali, nonché il recupero delle aree agricole in stato di abbandono e la valorizzazione delle aree agricole ancora vitali.

##### *comma 5*

I piani locali provvedono altresì negli ambiti già edificati caratterizzati da gravi situazioni di compromissione edilizia e urbanistica, con particolare riferimento alle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37, a disciplinare eventuali processi di rigenerazione e trasformazione urbana finalizzati alla sostituzione, riuso e riqualificazione dell'ambiente costruito e degli spazi pubblici, in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di valorizzazione paesaggistica e architettonica del contesto, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale.

#### Direttive

##### *comma 6*

I piani locali provvedono a:

- a. precisare la delimitazione delle componenti morfologico-insediative individuate dal Ppr in relazione alla scala di rappresentazione e alle analisi di dettaglio dei propri strumenti; la delimitazione è sottoposta alle previsioni dell'articolo 5, comma 4 delle presenti norme;

b. rendere coerenti con i contenuti del Ppr le proprie previsioni e disposizioni normative relative alle diverse morfologie insediative.

*comma 7*

I piani locali per gli interventi di completamento e di sviluppo urbanistico, salvo specifiche indicazioni inserite nell'Allegato B alle presenti norme:

a. analizzano l'evoluzione storica dell'urbanizzato, anche sulla base delle carte IGM a partire dalla serie 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia, al fine di assicurare la coerenza con il modello insediativo storicamente consolidato;

b. ne disciplinano l'ammissibilità anche con riferimento ai seguenti aspetti, in particolare ove segnalati nella Tavola P4:

I. le porte urbane, ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, per le quali vanno valorizzati gli spazi e gli elementi esistenti (eventuali viali alberati, cortine edificate, ecc.) o formati nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesistenze;

II. i bordi urbani, intesi come elementi o fasce che definiscono i confini dell'edificato (fronti edificati, crinali, conche, conoidi, terrazzi, lungofiume, lungolago e pedemonte), da consolidare in relazione alle morfologie disciplinate agli articoli dal 35 al 38, attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile e congruente con gli aspetti storici, geomorfologici o naturali strutturanti l'insediamento;

III. i varchi, intesi come spazi liberi tra aree edificate, per i quali devono essere evitati interventi che agevolino la formazione o il prolungamento di aggregazioni lineari lungo-strada, tali da saldare fra loro diverse morfologie insediative o, comunque, da ridurre i varchi tra aree edificate, soprattutto ove funzionali alla continuità ecosistemica e paesaggistica di cui all'articolo 42.

*comma 8*

Al fine di promuovere la qualità paesaggistica dei sistemi insediativi costituiscono riferimento le linee guida approvate con DGR n. 30-13616 del 22 marzo 2010, contenenti criteri e modalità per la progettazione edilizia e la pianificazione locale.

**Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2, 3)**

- m.i. 1: tessuti urbani consolidati dei centri maggiori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);
- m.i. 2: tessuti urbani consolidati dei centri minori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);
- m.i.3 : tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o m.i. 2).

Indirizzi

*comma 3*

I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l'articolo 24, comma 5:

a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di regolazione dell'accessibilità;

b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da

<p>quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.</p> <p><i>comma 4</i> I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 5</i> I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del disegno originario d'impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario; inoltre verificano e precisano la delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3, tenendo conto anche dei seguenti parametri:</p> <p>a. presenza nelle carte IGM 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000;</p> <p>b. dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei nuclei maggiori;</p> <p>c. prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragricolo.</p>	
<b>Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)</b>	
<p><i>Tessuti discontinui suburbani ( zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane , assetto costruito urbanizzato frammisto ad aree libere interstiziali o ad inserti di morfologie insediative specialistiche).</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 3</i> I piani locali garantiscono:</p> <p>a. la definizione e il rafforzamento dei bordi dell'insediamento con potenziamento dell'identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti;</p> <p>b. il potenziamento della riconoscibilità e dell'identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dai nuovi tracciati viari;</p> <p>c. l'integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-pedonali, al sistema del verde.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 4</i> I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 tenendo conto anche:</p> <p>a. della contiguità con aree urbane di m.i. 1, 2 e 3, di cui</p>	

<p>all'articolo 35, e della presenza di residui non urbanizzati ormai disorganici rispetto agli usi agricoli;</p> <p>b. della prevalenza di lottizzazioni organizzate rispetto a insediamenti individuali e privi di regole urbanistiche;</p> <p>c. della prevalenza di lottizzazioni con tipologie ad alta copertura di suolo e densità volumetrica bassa o media, intervallate da aree non insediate;</p> <p>d. della presenza di trame infrastrutturali con caratteristiche urbane ancorché incomplete.</p> <p><i>comma 5</i> Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire:</p> <p>a. il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali, potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati.</p> <p>b. la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite;</p> <p>c. il mantenimento delle tracce dell'insediamento storico, soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, e delle relative infrastrutture;</p> <p>d. la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;</p> <p>e. la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26 presenti all'interno dell'area;</p> <p>f. eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34, comma 5.</p>	
---	--

**Articolo 37. Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5)**

*Insediamenti specialistici organizzati (aree urbanizzate per usi non residenziali).  
Originati prevalentemente ex novo a margine degli insediamenti urbani compatti, connesse al resto del territorio solo attraverso allacci infrastrutturali.*

<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 3</i> I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1.</p> <p><i>comma 4</i> Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i piani locali stabiliscono disposizioni, tenendo conto dei seguenti criteri:</p> <p>a. sono ammissibili interventi di riuso, completamento e ampliamento in misura non eccedente al 20% della superficie utile lorda preesistente all'adozione del Ppr oppure, se in misura maggiore, subordinatamente alle seguenti condizioni:</p>	
---	--



<p>destinazione agricola prevalente; all'interno di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale.</p> <p><i>comma 4</i></p> <p>Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono previsioni e normative finalizzate a garantire che:</p> <p>a. eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20, biopermeabilità di cui all'articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all'articolo 42, e si concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3;</p> <p>b. possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti realizzabili nelle aree interstiziali all'interno o a margine di contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di separazione tra aree libere e aree costruite;</p> <p>c. gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l'uso di caratteri tipologici coerenti con l'ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26; la progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale;</p> <p>d. siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi agricoli di aree ed edifici con diversa destinazione d'uso.</p>	
<p><b>Articolo 39. "Insule" specializzate e complessi infrastrutturali</b> (m.i. 8, 9)</p>	
<p>- m.i. 8: "insule" specializzate (tema areale che contiene: aree militari o carcerarie; principali aree estrattive e minerarie; complessi ospedalieri; piste motoristiche, impianti da golf e altri impianti sportivi, campeggi, grandi strutture commerciali, grandi vivai, parchi tematici e cimiteri di estesa dimensione o esterni all'urbanizzato; depuratori, discariche, impianti speciali, attrezzature produttive speciali e raffinerie);</p> <p>Aree specializzate per grandi attrezzature, recintate, isolate dal resto del territorio.</p> <p>- m.i. 9: complessi infrastrutturali (tema areale costituito da: gli svincoli autostradali; nodi e i grandi piazzali di deposito ferroviario; aree e impianti per la logistica, l'interscambio, i depositi e lo stoccaggio delle merci; principali impianti per la produzione di energia; reti di trasporto internazionale e nazionale; principali aeroporti e relative pertinenze).</p> <p>Aree di grandi dimensioni interessate da sistemi infrastrutturali, lineari o puntuali o da attrezzature poco costruite (anche discariche, bonifiche..)</p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 3</i></p> <p>Per le aree di cui al comma 1, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali disciplinano gli interventi secondo le seguenti priorità:</p> <p>a. limitare le interferenze dei nuovi insediamenti sui beni paesaggistici e sulle componenti di maggior pregio o sensibilità;</p> <p>b. privilegiare il recupero e il riuso delle strutture, delle</p>	

<p>infrastrutture, degli impianti, degli edifici e dei manufatti dismessi o sottoutilizzati;</p> <p>c. razionalizzare la localizzazione dei nuovi insediamenti necessari, in modo da consentire l'utilizzo comune di servizi e infrastrutture e l'attivazione di rapporti di complementarità e di sinergia, nonché da limitare il frazionamento dei contesti rurali e l'interferenza con le attività agricole;</p> <p>d. definire i requisiti e le modalità attuative, con riferimento al contenimento del consumo di suolo, ai rapporti con il contesto paesaggistico e urbano, all'uso delle risorse idriche, al risparmio energetico, all'accessibilità con mezzi pubblici.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 4</i> I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1.</p> <p><i>comma 5</i> In coerenza con quanto previsto al comma 3, eventuali ampliamenti o nuove aree per funzioni specializzate o lo sviluppo di nodi infrastrutturali di interesse regionale devono privilegiare:</p> <p>a. localizzazioni nei contesti degradati, anche segnalati nel Ppr come aree di criticità, purché ricompresi all'interno di progetti di riqualificazione urbanistica ed edilizia dei siti;</p> <p>b. scelte localizzative finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e subordinate alla realizzazione delle necessarie mitigazioni e compensazioni.</p> <p><i>comma 6</i> Al termine dell'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, le aree agricole occupate sono restituite all'uso agricolo; gli enti locali disciplinano tale fattispecie all'interno dei propri strumenti di pianificazione.</p> <p><i>comma 7</i> I piani settoriali e locali disciplinano il recupero delle aree estrattive e minerarie in modo tale da mitigare l'impatto prodotto dall'attività produttiva ripristinando, quando possibile, le condizioni originarie dell'area tramite interventi di rinaturalizzazione e ripristino morfologico e vegetativo.</p> <p><i>comma 8</i> I piani locali disciplinano le aree destinate a campeggio privilegiando gli interventi di riqualificazione delle strutture esistenti, promuovendo il loro adeguamento igienico-sanitario, dettando norme e criteri per il corretto inserimento paesaggistico degli interventi.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 9</i> La realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri</p>	

localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.	
<b>Articolo 40. Insediamenti rurali</b> (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15)	
<p>- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali);</p> <p>- m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei);</p> <p>- m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani);</p> <p>- m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali);</p> <p>- m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali);</p> <p>- m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (tema areale , non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in particolare nella zona del Verbano).</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 4</i> I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2.</p> <p><i>comma 5</i> Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:</p> <p>a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;</p> <p>b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);</p> <p>c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;</p> <p>d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;</p> <p>e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;</p> <p>f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;</p> <p>g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;</p> <p>h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di</p>	

<p>rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.</p>	
---	--

**Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive**

*Nella Tav. P4 sono rappresentati:*

- *elementi di criticità lineari (tema lineare: infrastrutture a terra - grandi strade, ferrovie, attrezzature, infrastrutture aeree, sistemi arteriali lungo strada);*
- *elementi di criticità puntuali (tema puntuale costituito da 930 elementi suddivisi in: segni di attività impattanti, aggressive o dismesse - cave, discariche, ecc.).*

**Direttive**

*comma 4*

I piani territoriali provinciali e i piani locali possono precisare e aggiornare le indicazioni del Ppr relative agli elementi di cui al comma 2, evidenziando i casi, anche potenziali, di interferenza visiva con i beni e le componenti di cui alle presenti norme.

*comma 5*

Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree in cui ricadono gli elementi di criticità di cui al presente articolo i piani locali, in caso di edifici o infrastrutture dismesse o da rimodernare, subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente quanto previsto dal DPR n. 380/2001, articolo 3, comma 1, lettere a., b., c., alla previa rimozione, o alla massima possibile mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di compromissione e ne disciplinano, in funzione delle diverse situazioni, le modalità per l'attuazione.

*comma 6*

I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, disciplinano le modalità di riqualificazione e riuso delle aree di cui al presente articolo, anche attraverso specifici progetti di riqualificazione, processi di rigenerazione urbana, misure, programmi e progetti unitari atti a consentire un riutilizzo appropriato del suolo impegnato dagli edifici e dalle infrastrutture dismesse, coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B delle presenti norme.

**Art. 42. Rete di connessione paesaggistica**

*Nella Tav. P5 sono individuati gli elementi della rete ecologica (i nodi, le connessioni ecologiche, le aree di progetto, le aree di riqualificazione ambientale), la rete storico-culturale, la rete di fruizione.*

**Indirizzi**

*comma 8*

I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi della Rete, anche in relazione alle indicazioni del progetto della rete di valorizzazione ambientale di cui all'articolo 44, individuando le misure di tutela e di intervento per migliorarne il funzionamento, mediante appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscano e specifichino gli

aspetti di interesse sub regionale e locale, in coerenza con le norme specifiche di tutela e conservazione delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000.

*comma 9*

Gli enti locali assicurano l'accessibilità e la fruibilità della Rete con particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5 prevedendo, dove necessario, l'installazione di un'adeguata cartellonistica e di punti informativi.

*comma 10*

In relazione agli elementi della rete ecologica di cui al comma 3, individuati nella Tavola P5:

- a. i nodi rappresentano ambiti di salvaguardia ecologica in cui la Regione può promuovere l'istituzione di nuove aree protette, se non presenti, o comunque di salvaguardia intorno a quelle già istituite, laddove sia necessario;
- b. le aree di riqualificazione ambientale costituiscono gli ambiti in cui sviluppare azioni per assicurare e ricostruire connessioni ecologiche, nonché ricreare connettività anche minime (ad es. siepi e filari) al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra città e campagna; le eventuali trasformazioni contribuiscono a ridefinire i bordi urbani sfrangiati; gli interventi di riqualificazione, compensazione e progettazione paesaggistica e ambientale sono finalizzati a mantenere i varchi tra nuclei urbani, alla realizzazione di cinture verdi, *greenway* e cunei verdi, nonché a valorizzare le attività agricole anche in chiave turistica e didattica;
- c. le connessioni lineari (ad es. siepi e filari) esistenti, anche minime, rappresentano gli elementi da conservare e incrementare, in particolare a tutela delle bealere, dei canali e lungo i percorsi individuati nella Tavola P5;
- d. i contesti fluviali rappresentano gli ambiti all'interno dei quali promuovere l'ampliamento delle aree golenali e la riqualificazione dei tratti spondali (nel rispetto di quanto previsto dal PAI e dalle Direttive e programmi a esso collegati, per quanto non attiene la tutela del paesaggio), mantenere la vegetazione arborea spondale esistente e impiantarne di nuova con specie autoctone ove necessario, ripristinare il bosco ripariale e promuovere interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale delle casce di espansione esistenti.

*comma 11*

Con riferimento alle indicazioni relative alle rete fruitiva, i piani settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, definiscono azioni finalizzate a:

- a. adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla Parte III delle presenti norme;
- b. prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione visiva), sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni visive), con particolare riferimento a quelle considerate agli articoli 30 e 33;
- c. prestare speciale attenzione all'uso della vegetazione (cortine verdi, viali d'accesso, arredo vegetale, barriere verdi

anti-rumore, ecc.) nei progetti di infrastrutture;  
d. adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle criticità esistenti.

#### Direttive

##### *comma 12*

I piani territoriali provinciali riconoscono e approfondiscono gli elementi della Rete descritti nei commi 3, 4 e 5, precisando la disciplina operativa necessaria alla loro salvaguardia e all'attuazione delle indicazioni progettuali del Ppr, con particolare riferimento ai corridoi e ai sistemi (ambientali, storici e infrastrutturali) di livello sovra locale.

##### *comma 13*

I piani locali assumono e specificano alla scala di maggior dettaglio gli elementi della Rete, ponendo particolare attenzione alla disciplina per gli elementi puntuali e recependo dalla pianificazione di area vasta le indicazioni riguardanti le misure di tutela di livello sovra locale.


##### *comma 14*

La Rete costituisce riferimento per:

- a. le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle storico-culturali a esse associate; le analisi e gli studi dovranno evidenziare le interferenze dei piani e dei progetti con la Rete, individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione;
- b. le misure di qualificazione ambientale previste dal programma di sviluppo rurale o da altri programmi di finanziamento del settore agricolo e forestale con finalità ambientali, nonché per la localizzazione di misure di compensazione relative a trasformazioni d'uso o realizzazione di infrastrutture.

**Schede di approfondimento**

**INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SUL TERRITORIO COMUNALE DEGLI AMBITI  
OGGETTO DI APPROFONDIMENTO**



**AREA OGGETTO DI VARIANTE (n. ...)**

Descrizione dell'area (.....).

<b>FOTO AEREA</b>	<b>ESTRATTO VARIANTE PRG</b>
<b>ESTRATTO TAV. BENI PAESAGGISTICI</b>	<b>ESTRATTO TAV.COMPONENTI PAESAGGISTICHE</b>
<b>BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI</b>	<b>COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE</b>
<i>Elenco</i>	<i>Elenco</i>  <i>Qualora la nuova previsione comporti la trasformazione di una componente morfologico-insediativa in un'altra è da verificare anche l'articolo a essa corrispondente (es. artt. 37 e 39).</i>

<b>ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR</b>
<b>CONCLUSIONI</b>
<i>A seguito dell'analisi del punto precedente, le conclusioni devono contenere espressamente le motivazioni e valutazioni del Comune circa la coerenza della previsione con il dettato normativo del Ppr.</i>

## ALLEGATO B

### **Contenuti necessari per la verifica del rispetto del Piano paesaggistico regionale (Ppr) da parte delle varianti agli strumenti urbanistici che non costituiscono adeguamento al Ppr (articolo 11 e articolo 12 del Regolamento)**

#### **1. Premessa**

Il Piano paesaggistico regionale descrive il paesaggio piemontese nei suoi caratteri identitari, al fine di garantire che sia adeguatamente conosciuto, tutelato, valorizzato e regolato, riconoscendone i valori fondamentali e individuandone le principali criticità.

Per assicurare il corretto equilibrio tra sviluppo delle comunità e salvaguardia dei principali ambiti di pregio paesaggistico, il Ppr prevede misure di tutela che traducono i riconoscimenti di valore del paesaggio in disposizioni normative che incidono direttamente o indirettamente sui processi di trasformazione; ciò a partire dal sistema delle strategie e dagli obiettivi descritti all'interno dell'Allegato A alle Norme di attuazione (NdA) e nella Tavola P6 "*Strategie e politiche per il paesaggio*", che costituiscono il quadro di riferimento per le scelte di governo del territorio regionale. L'Allegato B alle NdA relativo agli obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio individua inoltre per ciascuno dei 76 Ambiti di paesaggio in cui è stato suddiviso il territorio regionale, rappresentati all'interno della Tavola P3 "*Ambiti e unità di paesaggio*", specifici obiettivi e linee di azione che, come indicato all'articolo 10 delle NdA "*Ambiti di paesaggio*", costituiscono indirizzi per la formazione degli strumenti di pianificazione; gli obiettivi finalizzati alla tutela e valorizzazione dell'intero territorio regionale, riferiti specificamente alle differenti componenti paesaggistiche riconosciute dal Ppr, sono precisati all'interno dei relativi articoli delle norme di attuazione

Il Ppr definisce altresì nelle Schede degli Ambiti di paesaggio, che descrivono nel dettaglio le caratteristiche naturali, storico-culturali e insediative relative ai 76 ambiti individuati, indirizzi e orientamenti strategici peculiari per ciascun territorio, rivolti alla realizzazione degli interventi da attuarsi all'interno dei diversi contesti paesaggistici.

Nella Tavola P5 sono rappresentati i principali elementi funzionali alla realizzazione della Rete di connessione paesaggistica, che è costituita dall'integrazione di elementi della rete ecologica, della rete storico-culturale e di quella fruitiva, a partire dalla quale e in coerenza con i contenuti della rete ecologica regionale e provinciale, i Comuni individuano le reti presenti sul proprio territorio.

Con riferimento all'apparato prettamente normativo, il Ppr prevede all'interno delle NdA obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni per le componenti paesaggistiche riconosciute all'interno del territorio regionale e rappresentate nella Tavola P4 "*Componenti paesaggistiche*"; inoltre individua, per i beni paesaggistici di cui agli articoli 136 e 157 del d.lgs. 42/2004 recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (Codice), rappresentati nella Tavola P2 "*Beni paesaggistici*" e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte Prima parte, specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice stesso, riportate nelle singole schede del Catalogo.

Gli strumenti di pianificazione urbanistica come previsto dall'articolo 46, comma 2 delle NdA "*Adeguamento al Ppr*" si devono adeguare al Ppr entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice.

#### **2. Rispetto delle previsioni del Ppr**

Nelle more dell'adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr così come successivamente all'approvazione della variante generale di adeguamento, come previsto dall'articolo 46, comma 9

delle NdA ogni variante apportata agli strumenti urbanistici deve essere coerente con le previsioni del Ppr stesso, limitatamente alle aree interessate dalla variante.

Tutte le varianti devono quindi rispettare le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Ppr contenute nell'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente Regolamento e al contempo essere coerenti e dare attuazione agli obiettivi, agli indirizzi e alle direttive del Ppr.

### **3. Invio degli elaborati**

Nel caso di varianti precedenti alla variante generale di adeguamento al Ppr, gli elaborati relativi alla varianti strutturali sono inviati alla Regione (*Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio: Settore Copianificazione urbanistica* competente per territorio), e al MiBAC (*Segretariato regionale per il Piemonte e Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio* competente per territorio) in qualità di soggetto con competenza ambientale nell'ambito del processo di Valutazione ambientale strategica.

Gli elaborati relativi alle altre tipologie di variante sono inviati al MiBAC (*Segretariato regionale per il Piemonte e Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio* competente per territorio) in qualità di soggetto con competenza ambientale nell'ambito del processo di Valutazione ambientale strategica, unicamente se la variante interessa beni paesaggistici.

Nel caso di varianti successive alla variante di adeguamento al Ppr, gli elaborati relativi alle diverse tipologie di variante sono inviati alla Regione (*Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio: Settore Copianificazione urbanistica* competente per territorio), secondo quanto previsto dalla l.r. 56/1977, e al MiBAC (*Segretariato regionale per il Piemonte e Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio* competente per territorio) secondo quanto previsto dalla l.r. 56/1977 e dall'articolo 12, commi 2, 3 e 9 del Regolamento.

### **4. Contenuti della Relazione illustrativa**

In coerenza con i disposti dell'articolo 14, comma 1, punto 3 lettera 0a) della l.r. 56/1977, all'interno della Relazione illustrativa dello strumento urbanistico uno specifico capitolo corredato da tavole o cartogrammi illustra il rapporto tra i contenuti della variante al Prg e quelli del Ppr.

- Nella prima parte del capitolo è necessario inquadrare la variante nel contesto delle strategie e degli obiettivi del Ppr, dimostrandone la coerenza e l'intenzione di promuoverne e perseguirne le finalità a partire dal riconoscimento degli ambiti di paesaggio e delle unità di paesaggio di appartenenza (cfr. Tavola P3). Per quest'analisi costituiscono principale riferimento il contenuto delle Schede degli ambiti di paesaggio e gli obiettivi generali e specifici di qualità paesaggistica riportati negli Allegati A e B alle Norme di Attuazione e articolati in base alle caratteristiche paesaggistiche e territoriali nella Tavola P6, nonché la rete di connessione paesaggistica rappresentata nella Tavola P5.
- Nella seconda parte del capitolo deve essere descritto in che modo si dà attuazione alla normativa per beni e componenti dettata dal Ppr. A tal fine il Comune predispose una tabella sulla base dello schema di seguito riportato. Sottolineando l'importanza di verificare complessivamente i contenuti del Piano paesaggistico nella sua interezza, tale schema è finalizzato ad agevolare il riscontro del rispetto del Ppr da parte della variante.

Nella prima parte dello schema (I) sono da riportare le prescrizioni specifiche contenute nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici, Prima parte, relative agli eventuali beni paesaggistici ex articoli 136 e 157 del Codice presenti sul territorio comunale e che costituiscono previsioni immediatamente prevalenti sugli strumenti di pianificazione; nella seconda colonna il Comune dovrà descrivere come la variante rispetta tali prescrizioni specifiche.

La seconda parte dello schema (II) è relativa alle componenti paesaggistiche individuate dal Ppr e disciplinate nelle Norme di attuazione a partire dall'articolo 13; essa riporta il titolo dell'articolo delle NdA e, al fine di favorire la conoscenza e la comprensione dei contenuti dello strumento regionale, i temi oggetto dell'articolo stesso rappresentati nella cartografia del Ppr; nella prima colonna sono riportate unicamente le previsioni normative che devono essere rispettate al fine di garantire la coerenza dello strumento urbanistico, senza riportare le disposizioni relative ad altri strumenti o finalizzate all'adeguamento al Ppr. La seconda colonna sarà compilata dal Comune rispetto ai contenuti della specifica variante; dovrà descrivere, anche con l'ausilio di cartogrammi esplicativi, in che modo la variante proposta rispetti le previsioni del Ppr, riferendosi puntualmente alle norme e alle tavole del Prg nelle quali si dà attuazione a quanto richiesto dal Ppr, e segnalare quali sono le componenti paesaggistiche interferite dalle aree oggetto di trasformazione, dimostrando e motivando adeguatamente la coerenza di tali trasformazioni con le disposizioni del Ppr. L'inserimento di specifici cartogrammi è finalizzato anche a evidenziare gli ambiti soggetti a trasformazione nello strumento urbanistico; in calce allo schema si propone una scheda che il Comune può utilizzare per approfondire la valutazione di ciascuna area oggetto della variante al Prg, con particolare riferimento alle previsioni che comportano nuovi impegni di suolo

La compilazione rispetto agli specifici articoli e commi delle NdA è necessaria unicamente qualora il contenuto della variante interessi gli aspetti da essi disciplinati; ai fini di una maggiore chiarezza e leggibilità dello schema, si richiede di eliminare le righe che si riferiscono agli articoli non attinenti alla specifica variante, dichiarando che le componenti disciplinate da tali articoli non risultano coinvolte dalla variante stessa.

Il capitolo della Relazione si conclude con la dichiarazione espressa che la variante è coerente e rispetta le norme del Ppr, ai sensi dell'articolo 46, comma 9 delle NdA.

**4.1 Schema di raffronto tra le norme del Ppr e le previsioni della variante allo strumento urbanistico (La compilazione rispetto agli specifici articoli e commi delle NdA è necessaria unicamente qualora il contenuto della variante interessi gli aspetti da essi disciplinati)**

<b>I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE</b>	
<b>Prescrizioni specifiche</b>	<b>Riscontro</b>
<b>II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE</b>	
<b>Articolo 13. Aree di montagna</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aree di montagna (tema areale che rappresenta l'area montana, incluse le aree di montagna rappresentate nella Tav. P2);</li> <li>- vette (tema puntuale costituito da 307 cime), anche esterne all'area montana;</li> <li>- sistema di crinali montani principali e secondari (tema lineare costituito da 612 elementi e corredato da un buffer di 50 metri sui crinali);</li> <li>- ghiacciai, rocce e macereti (tema areale).</li> </ul> <p><i>Nella Tav. P2 sono rappresentate le aree di montagna tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. d., e. del Codice.</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 10</i></p> <p>I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente;</li> <li>b. reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate;</li> <li>c. garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei territori interessati.</li> </ol>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 11</i></p> <p>Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme;</li> <li>b. gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39 e del successivo comma 12, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e comunitario e con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la</li> </ol>	

progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, ivi compresi le vette e i sistemi dei crinali montani; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico e ambientale, da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

*comma 12*

Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4, nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari rappresentati nella Tavola stessa, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:

- a. necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di cui al comma 11, lettera a.;
- b. relativi al completamento dell'abitato e all'ampliamento delle costruzioni preesistenti;
- c. necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi;
- d. relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire altrove;
- e. necessari per la produzione di energia, di cui al comma 11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti, nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti;
- f. relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni.

Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni

sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

*comma 13*

Nei territori coperti dai ghiacciai, individuati nella Tavola P2, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:

- a. alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;
- b. alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;
- c. alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni interessate.

**Articolo 14. Sistema idrografico**

*Nella Tav. P4 sono rappresentati:*

- sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del Codice rappresentato nella Tav. P2);
- zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, è costituito dalla zone A, B e C del PAI, dalle cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleovali e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici);
- zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di quest'ultime coincide con la cosiddetta fascia "Galasso").

*Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del Codice (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) con le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell'art. 142, cosiddetta fascia "Galasso").*

Indirizzi

*comma 7*

Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:

- a. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
- b. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e

<p>arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall’Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;</p> <p>c. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all’articolo 42;</p> <p>d. migliorare l’accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 8</i></p> <p>All’interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:</p> <p>a. (...)</p> <p>b. nelle zone fluviali “interne” prevedono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;</li> <li>II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell’ecosistema fluviale;</li> <li>III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;</li> <li>IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;</li> <li>V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume;</li> </ol> <p>c. nelle zone fluviali “allargate” limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all’articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all’articolo 42.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 11</i></p> <p>All’interno delle zone fluviali “interne”, ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli</p>	

altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:

- a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;
- b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

#### **Articolo 15. Laghi e territori contermini**

*Nella Tav. P4 sono rappresentati i laghi (tema areale che contiene 1467 elementi, inclusi i laghi rappresentati nella Tav. P2).*

*Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati laghi e relative fasce di 300 m tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. b. del Codice (tema areale che contiene 199 elementi).*

#### **Indirizzi**

##### *comma 6*

Per le aree di cui ai commi 1 e 3, i piani e programmi settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali, in funzione delle diverse competenze, definiscono discipline, anche in coerenza con gli eventuali contratti di lago, atte a:

- a. preservare l'elevato grado di naturalità dello specchio lacustre, delle sue rive e delle differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche delle aree contermini, con specifico riferimento al sistema insediativo, alla struttura ripariale naturale e agli eventuali lembi di bosco planiziale;
- b. garantire la qualità delle acque e il livello minimo vitale del bacino e dei corsi d'acqua affluenti e defluenti, con particolare riguardo per i tratti nei quali vengono effettuati prelievi idrici;
- c. assicurare, nelle fasce contermini ai laghi, la realizzazione di adeguate opere di mitigazione e di inserimento nell'assetto vegetale del contesto per tutte le opere edilizie e infrastrutturali, limitando i nuovi interventi e garantendo la conservazione e/o la riqualificazione degli approdi e pontili esistenti;
- d. assicurare l'attenta localizzazione e la corretta contestualizzazione e mitigazione degli interventi sulle infrastrutture, gli impianti, le reti e le strutture per la produzione di energia, e, in genere, sugli edifici posti in prossimità delle rive;
- e. valorizzare il sistema della viabilità minore e dei belvedere di cui all'articolo 30, quali capisaldi di fruizione paesaggistica e di sviluppo turistico compatibile;
- f. promuovere azioni di riqualificazione e mitigazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione

<p>paesaggistica, volte in particolare alla valorizzazione delle identità e della cultura locale legate al sistema lago;</p> <p>g. migliorare la compatibilità paesaggistica delle strutture ricettive per la fruizione e la balneazione (parcheggi, zone di sosta pedonali, campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive similari), valutando per le situazioni più critiche la possibilità di rilocalizzazione;</p> <p>h. promuovere azioni finalizzate a incrementare la fruibilità pubblica delle sponde, anche attraverso il mantenimento e il ripristino della continuità longitudinale e trasversale e della percorribilità delle rive lacustri ascrivibili a demanio pubblico, con particolare riferimento ai laghi di cui al comma 4.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 7</i></p> <p>Per le aree di cui al comma 1, fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino e per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i piani locali:</p> <p>a. consentono la previsione di interventi di ristrutturazione urbanistica, quando finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle aree interne all'urbanizzato e di interventi di nuova edificazione quando risulti opportuna una maggiore definizione dei bordi dell'insediato, da perseguire attraverso il disegno d'insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture viarie;</p> <p>b. consentono il recupero e la riqualificazione delle aree urbanizzate dismesse o già artificializzate comprensivi di interventi di tipo ambientale e paesaggistico finalizzati a incrementare la naturalità delle sponde lacustri e la loro percorribilità pedonale;</p> <p>c. non consentono la previsione di nuovi impianti per il trattamento rifiuti, per nuove attività estrattive o di lavorazione di inerti, se non inseriti all'interno di piani settoriali o di progetti organici di recupero e riqualificazione paesaggistica.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 9</i></p> <p>Nei laghi di cui al comma 4 la realizzazione di interventi relativi a nuovi porti, pontili o ad ampliamenti superiori al 20% della lunghezza dei moli o delle aree esterne esistenti di supporto alla funzionalità dei porti, è subordinata alla verifica della coerenza paesaggistica dell'intervento complessivo, prevedendo adeguati interventi e opere di integrazione con il paesaggio urbano e naturale circostante, da valutarsi in sede di procedure di VIA, ove prevista, e di autorizzazione paesaggistica.</p> <p><i>comma 10</i></p> <p>Nei territori contermini ai laghi di cui al comma 1, gli interventi di recupero e di riqualificazione degli ambiti urbanizzati o quelli di nuova costruzione devono essere realizzati secondo criteri progettuali di coerenza dimensionale</p>	

<p>e morfologica con i caratteri tipologici del tessuto edificato storicamente consolidato e di ripristino e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche del territorio interessato, che ne contraddistinguono la connotazione e l'identità; il rispetto di tale prescrizione deve trovare riscontro all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.</p>	
<p><b>Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi</b></p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende sia i boschi tutelati rappresentati nella Tav. P2 sia le aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative).</i></p>	
<p><i>Nella Tav. P2 sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. g. del Codice.</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 6</i> Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la normativa forestale vigente provvedono a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico;</li> <li>b. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr;</li> <li>c. conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa;</li> <li>d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari;</li> <li>e. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le zone degradate;</li> <li>f. disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate.</li> </ol> <p><i>comma 7</i> Il Ppr promuove la salvaguardia di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni;</li> <li>b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitando il rimboschimento, l'imboschimento e gli impianti di arboricoltura da legno.</li> </ol>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 9</i> La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di compensazioni forestali ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 4/2009.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 11</i> I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno</p>	

dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico; all'interno di tali ambiti fino all'approvazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche si applicano le disposizioni di cui alle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte" deliberate dalla Giunta regionale.

*comma 12*

Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina.

*comma 13*

Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 11 del presente articolo, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi.

**Articolo 17. Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico**

*Nella Tav. P4 sono rappresentati aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (tema puntuale che contiene 297 elementi senza rilevanza visiva e 131 elementi con rilevanza visiva; tali elementi sono costituiti dai geositi e dalle singolarità geologiche [grotte, miniere, incisioni glaciali, massi erratici, calanchi, cascate, ecc.], dalle aree umide e dagli alberi monumentali).*

*Nella Tav. P2 sono rappresentati i 40 alberi monumentali riconosciuti quali beni paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 157 del Codice (che sono rappresentati anche nella Tav. P4).*

*Le morene e gli orli di terrazzo sono rappresentati nella Tav. P1.*

Direttive

*comma 7*

Per i geositi e le singolarità geologiche di cui al comma 1 i piani locali:

- a. salvaguardano i caratteri specifici e di leggibilità di ciascun sito con particolare riferimento a quelli di valore scientifico, segnalati da studi e piani di settore, per i quali sono da evitare alterazioni dei luoghi anche mediante restrizioni della fruizione;
- b. (...)

*comma 8*

Per le aree umide di cui al comma 1, lettera b., e le zone umide di cui al comma 4:

- a. (...)
- b. i piani locali assicurano un adeguato regime di tutela e conservazione al fine della loro valorizzazione e fruizione sostenibile, anche mediante la predisposizione di fasce di rispetto;
- c. (...)

*comma 9*

Per gli alberi monumentali riconosciuti come beni paesaggistici e rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., nonché per quelli

<p>individuati ai sensi della legge 16 febbraio 2013, n. 10, i piani locali assicurano interventi di valorizzazione entro un intorno adeguato per la loro conservazione e fruibilità pubblica.</p>	
<b>Articolo 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità</b>	
<p><i>Nella Tav. P5 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aree protette (tema areale costituito da 116 elementi);</li> <li>- aree contigue;</li> <li>- SIC (tema areale che contiene 128 elementi);</li> <li>- ZPS (tema areale costituito da 51 elementi)</li> <li>- zone naturali di salvaguardia;</li> <li>- corridoi ecologici;</li> <li>- ecosistemi acquatici di pregio all'interno dei contesti di nodi.</li> </ul> <p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentate le aree tutelate ai sensi dell'art.142, lett. f. del Codice.</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 6</i> Per le aree di cui al comma 2, lettera c. i piani locali disciplinano le modalità per perseguire gli obiettivi di cui al comma 3, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 42 e nel rispetto di quanto previsto per tali ambiti dalla l.r. 19/2009.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 7</i> Fino alla verifica o all'adeguamento al Ppr di cui all'articolo 3, comma 9, nei parchi nazionali, regionali e provinciali dotati di piano d'area sono consentiti esclusivamente gli interventi conformi con i piani d'area vigenti, se non in contrasto con le prescrizioni del Ppr stesso.</p> <p><i>comma 8</i> Nei parchi privi di piano d'area fino all'approvazione del piano d'area adeguato al Ppr sono cogenti le norme prescrittive di quest'ultimo e, per quanto non in contrasto, quelle contenute negli strumenti di governo del territorio vigenti alla data dell'approvazione del Ppr stesso, nel rispetto delle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla legge istitutiva dell'area protetta e delle eventuali misure di conservazione della Rete Natura 2000.</p>	
<b>Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità</b>	
<p><i>Nella Tav.P4 sono rappresentate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- praterie rupicole (tema areale presente nell'area montana);</li> <li>- praterie, prato-pascoli, cespuglieti (tema areale presente prevalentemente in montagna e in collina);</li> <li>- aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (tema areale presente in pianura).</li> </ul> <p><i>I prati stabili sono rappresentati nella Tav. P1.</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 10</i> Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del</p>	

<p>patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare. Nelle aree di cui al comma 1, lettera d. deve essere garantita la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio caratterizzato dalla presenza delle formazioni lineari di campo esistenti.</p>	
<b>Articolo 20. Aree di elevato interesse agronomico</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentate le aree di elevato interesse agronomico (tema areale costituito da territori appartenenti a suoli con capacità d'uso di I e II classe, da cui sono escluse le grandi aree edificate e le zone coperte dalle morfologie insediative urbane consolidate, dai tessuti urbani esterni ai centri, dai tessuti discontinui suburbani, dagli insediamenti specialistici organizzati, dalle aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale e specialistica, dalle insule specializzate e dai complessi infrastrutturali. Si trovano in pianura e parzialmente in collina).</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 4</i> Nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali prevedono che le eventuali nuove edificazioni siano finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 8</i> Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio.</p>	
<b>Articolo 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario</b>	
<p><i>Nella Tav.P4 è rappresentata:</i> - rete viaria di età romana e medievale (tema lineare); - rete viaria di età moderna e contemporanea (tema lineare); - rete ferroviaria storica (tema lineare).</p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 2</i> Gli interventi sul sistema della viabilità storica, previsti dagli strumenti di pianificazione, sono tesi a garantire la salvaguardia e il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti a essi connessi, favorendone l'uso pedonale o ciclabile o comunque a bassa intensità di traffico, anche con riferimento alla Rete di connessione paesaggistica di cui all'articolo 42.</p>	

<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 4</i></p> <p>Per quanto individuato al comma 1 e al comma 3, i piani locali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. disciplinano gli interventi in modo da assicurare l'integrità e la fruibilità d'insieme, il mantenimento e il ripristino, ove possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali, con particolare riferimento alle eventuali alberate, caratterizzanti la viabilità;</li> <li>b. sottopongono i manufatti edilizi o di arredo interessati a una normativa specifica che garantisca la leggibilità dei residui segni del loro rapporto con i percorsi storici, anche con riferimento alla valorizzazione di alberature, sistemi di siepi, recinzioni, cippi, rogge, canali significativi, oppure alla riduzione di impatti negativi di pali e corpi illuminanti, pavimentazioni, insegne, elementi di arredo urbano e di colore.</li> </ol>	
<b>Art. 23. Zone d'interesse archeologico</b>	
<p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, seconda parte, sono rappresentate le zone di interesse archeologico ex art. 142 lett. m. del Codice (tema areale che contiene 94 elementi), che costituiscono una selezione delle aree archeologiche tutelate ai sensi degli artt. 10 e 45 del Codice alle quali il Ppr ha riconosciuto anche una valenza paesaggistica).</i></p> <p><i>Nella Tav. P5 sono rappresentati i siti archeologici di rilevanza regionale.</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 5</i></p> <p>I piani locali tutelano e valorizzano le zone di interesse archeologico di cui al comma 1 e i siti di cui al comma 3, al fine di preservarne i valori, favorirne la conoscenza e incentivarne la fruizione.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 6</i></p> <p>Per le zone d'interesse archeologico di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla Parte seconda del Codice, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici gli strumenti di pianificazione e programmazione provvedono a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. salvaguardare le consistenze materiali e la leggibilità delle permanenze archeologiche, al fine di evitare manomissioni dei beni, consumo degli spazi, compresi quelli di pertinenza, a detrimento della fruibilità degli elementi di interesse, o di evitare interferenze percettive, anche a distanza o sullo sfondo;</li> <li>b. rispettare e, per quanto possibile, ripristinare la leggibilità del rapporto tra zone archeologiche ed eventuali testimonianze storiche di rilevanza territoriale sovra locale, quali strade di antico impianto, ponti, trame della centuriazione, con particolare riguardo all'intorno delle zone archeologiche, definendo anche le modalità di inserimento dei manufatti, degli arredi urbani e dell'illuminazione;</li> <li>c. mantenere e valorizzare la componente vegetale, qualora facente parte dell'immagine consolidata dei luoghi, verificandone eventualmente la compatibilità con la conservazione della stratificazione archeologica ancora interrata, indagata e non indagata.</li> </ol>	

<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 8</i>  Nelle zone d'interesse archeologico di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla Parte seconda del Codice, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici sono ammissibili, se compatibili con la conservazione della stratificazione archeologica presente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fino alla ristrutturazione edilizia; qualora siano previste opere di demolizione parziale o totale, la ricostruzione deve essere coerente con le caratteristiche del contesto paesaggistico circostante e con le finalità di tutela e valorizzazione dei luoghi nei quali i manufatti sono inseriti;</li> <li>b. gli eventuali interventi di ampliamento del patrimonio edilizio, purché siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili;</li> <li>c. gli interventi di esclusivo adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti, nel rispetto degli assi prospettici e della vegetazione d'alto fusto esistente; l'ampliamento di cave attive, solo se funzionali alla riqualificazione, al ripristino e all'adeguata sistemazione paesaggistica finale dei luoghi;</li> <li>d. l'utilizzo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di pertinenza degli edifici esistenti e integrati nelle relative strutture edilizie;</li> <li>e. la realizzazione di opere infrastrutturali a rete, pubbliche o di interesse pubblico, purché sia dimostrata l'assoluta necessità o il preminente interesse per la popolazione residente e non siano localizzabili altrove.</li> </ol> <p><i>comma 9</i>  Gli interventi di cui al comma 8, lettere a., b., e c. devono garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo.</p>	
<b>Articolo 24. Centri e nuclei storici</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Torino e centri di I-II-III rango (tema puntuale che classifica 524 centri abitati in ranghi di importanza storica);</li> <li>- struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (tema puntuale che suddivide 1150 centri in: permanenze archeologiche di fondazioni romane e protostoriche, reperti e complessi edilizi isolati medievali, insediamenti di nuova fondazione di età medievale, insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti, insediamenti con strutture religiose caratterizzanti, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età contemporanea).</li> </ul>	
<p><u>Obiettivi</u></p> <p><i>comma 3</i>  Con riferimento agli insediamenti di cui al comma 1, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. conservazione attiva dei valori a essi associati;</li> <li>b. valorizzazione dei sistemi di relazioni;</li> <li>c. miglioramento delle condizioni di conservazione e della qualità complessiva del contesto fisico e funzionale.</li> </ol>	

## Articolo 25. Patrimonio rurale storico

*Nella Tav. P4 sono rappresentati:*

- sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (tema puntuale costituito da 5070 elementi articolati in: permanenze di centuriazione e riorganizzazione produttiva di età romana; permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o insediamento rurale disperso con presenza di castelli agricoli; aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea);
- nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (tema areale costituito da 544 elementi localizzati in montagna);
- presenza stratificata di sistemi irrigui (tema lineare costituito dai principali canali storici localizzati soprattutto nell'area delle risaie).

### Direttive

#### *comma 4*

I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico, verificando la presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico, con particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico.

#### *comma 5*

I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:

- a. il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche, con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche);
- b. la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti similari;
- c. la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;
- d. la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, e l'inserimento compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica;
- e. il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale;
- f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree di pertinenza, favorendo:
  - I. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali;
  - II. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.

## Articolo 26. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo

*Nella Tav. P4 sono rappresentati:*

- sistemi di ville, giardini e parchi (tema puntuale costituito da 767 elementi, concentrati particolarmente sulle rive del Lago Maggiore, Lago d'Orta, areali pedemontani e collina di Torino);
- luoghi di villeggiatura e centri di loisir (tema areale costituito da 171 elementi, localizzati prevalentemente nell'area montana e nelle fasce lacuali);
- infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (tema areale costituito da 62 elementi).

*Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, prima parte, sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b. del Codice.*

### Direttive

*comma 3*

I piani locali, fatto salvo quanto disposto dalla Parte seconda del Codice, stabiliscono normative rispettando i seguenti principi:

- a. tutela e valorizzazione:
  - I. delle aree e degli elementi concorrenti a definire i caratteri identitari e storici dei luoghi;
  - II. dei luoghi a valenza turistica con particolare attenzione al mantenimento delle strutture storiche di fruizione della montagna e della rete sentieristica;
  - III. dei complessi architettonici, delle costruzioni pertinenziali di servizio, dei giardini e parchi e degli spazi aperti di connessione.
- b. restauro delle architetture, dei giardini e dei parchi, con interventi volti al mantenimento delle testimonianze storiche e della loro leggibilità, utilizzo e riuso appropriato e coerente con i caratteri tipologici della preesistenza;
- c. rispetto dei caratteri architettonici e stilistici propri del complesso e delle relazioni visive e funzionali fra gli edifici e i giardini e i parchi storici di pertinenza;
- d. rispetto delle viste d'insieme e delle emergenze dei complessi in oggetto, per quanto tradizionalmente leggibili da luoghi di alta frequentazione e in particolare dai percorsi e dai siti di cui al comma 2;
- e. rispetto dell'impianto originario e delle interconnessioni tra complessi architettonici e corredi vegetali, con attenzione per:
  - I. gli allineamenti e i profili altimetrici;
  - II. gli aspetti tipologici, dei materiali e dei trattamenti di finitura e del colore;
  - III. le relazioni tra corte, giardino e aree verdi progettate circostanti;
  - IV. la trama viaria locale, la rete di canalizzazioni irrigue e le acque di decorazione dei giardini;
  - V. le assialità dei percorsi di accesso, il ruolo di quinta o di fondale di architetture costruite o di alberature;
  - VI. le recinzioni.

### Prescrizioni

*comma 4*

Sulle ville, giardini e parchi individuati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b. e dell'articolo 157 del Codice e rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., al fine della loro conservazione e

<p>valorizzazione:</p> <p>a. sono consentiti, anche in relazione a una diversa destinazione d'uso compatibile con le caratteristiche del bene, esclusivamente interventi coerenti con le valenze storiche e paesaggistiche del sistema della villa, del giardino e del parco e delle sue componenti (architettoniche, vegetali, idriche, topografiche e ambientali), che non interferiscano con prospettive, visuali e allineamenti consolidati e siano comunque realizzati nel rispetto dei principi descritti al comma 3;</p> <p>b. è consentita la sola demolizione di parti, elementi o strutture estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso di recente realizzazione, individuati a seguito di idonei studi e/o elaborati tecnico-scientifici.</p> <p>Tali interventi per essere considerati ammissibili devono dimostrare, nella relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, il rispetto del processo storico che ha caratterizzato il complesso, mediante una lettura storico critica comparata, ed essere supportati da approfonditi studi e ricerche volti a precisarne gli aspetti tipologici e architettonici, nonché le condizioni da rispettare per garantirne il corretto inserimento nel contesto interessato.</p>	
<p><b>Articolo 27. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico</b></p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati le aree e gli impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (tema puntuale costituito da 692 elementi suddivisi in: poli e sistemi della protoindustria, sistemi della produzione industriale dell'Ottocento e del Novecento, aree estrattive di età antica e medievale, e di età moderna e contemporanea, infrastrutture per la produzione di energia idroelettrica di valenza storico-documentaria).</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 2</i></p> <p>I piani territoriali provinciali e i piani locali precisano e aggiornano il censimento delle aree interessate dagli impianti della produzione industriale ed energetica individuate dal Ppr, prevedendo, nel rispetto della funzionalità degli impianti ancora in essere, normative finalizzate:</p> <p>a. al recupero, riuso, valorizzazione e fruizione delle aree, dei fabbricati e degli impianti abbandonati o dismessi, per nuove attività produttive, economiche o sociali compatibili o per la realizzazione di spazi verdi o altri servizi pubblici, inclusi quelli museali o ecomuseali;</p> <p>b. alla tutela e bonifica dei siti sotto il profilo idrogeologico e dell'inquinamento, in funzione delle diverse utilizzazioni prevedibili e in coerenza con la legislazione vigente;</p> <p>c. alla mitigazione degli effetti paesaggistici e ambientali negativi determinati dalle attività nuove e/o pregresse;</p> <p>d. alla salvaguardia delle significative testimonianze di architettura e ingegneria industriale nei luoghi storici di produzione, anche in rapporto con i lasciti immateriali delle culture industriali implicate.</p> <p><i>comma 3</i></p> <p>I piani settoriali e i piani locali assicurano il riconoscimento e la salvaguardia dei siti e degli immobili che caratterizzano il patrimonio industriale: edifici, infrastrutture idriche, macchinari, anche in connessione con episodi architettonici e urbanistici correlati (villaggi operai, case per dipendenti e dirigenti) con il mantenimento dei sistemi d'acqua, della</p>	

<p>componente vegetale se correlata alla produzione (es. setifici), delle caratteristiche architettoniche e decorative degli edifici, dei sistemi di accesso e dei fattori costitutivi del paesaggio industriale, verificate le condizioni di rischio idraulico e idrogeologico.</p>	
<b>Articolo 28. Poli della religiosità</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i poli della religiosità (tema puntuale costituito da 178 elementi, suddivisi in sacri monti e percorsi devozionali - compresi i Sacri Monti UNESCO - e santuari e opere "di committenza" di valenza territoriale).</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 2</i></p> <p>Al fine di garantire la salvaguardia dei complessi religiosi comprendenti gli immobili, i percorsi (tracciati, manufatti e accessi) e le opere connesse, quali piloni e cappelle:</p> <p>a. (...)</p> <p>b. piani locali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. assicurano la salvaguardia dei sistemi di relazioni visive che legano gli edifici sacri ai percorsi devozionali, favorendo la tutela o il ripristino delle visuali storiche da e verso i santuari e i Sacri Monti, con opportune limitazioni dell'edificazione e dell'altezza degli edifici nelle aree interessate da tali visuali;</li> <li>II. prevedono il mantenimento o il ripristino della componente vegetazionale, garantendo il rispetto filologico dell'assetto storico, nonché dei bordi e dei margini delle aree sacre, garantendo inoltre la visibilità e l'emergenza della corona apicale degli edifici dal contesto urbano o boscato sottostante;</li> <li>III. localizzano le attività e le attrezzature di servizio (accessibilità, ricezione, sosta, illuminazione, cartelloni e arredo) in modo da evitare ogni impatto negativo.</li> </ol>	
<b>Articolo 29. Sistemi di fortificazioni</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i sistemi di fortificazioni (tema puntuale costituito da 70 elementi suddivisi in sistemi di fortificazioni "alla moderna" e linee di fortificazione di età contemporanea).</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 3</i></p> <p>I piani territoriali provinciali e i piani locali assicurano, per quanto di rispettiva competenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei sistemi di fortificazioni, mediante:</p> <p>a. il mantenimento della trama infrastrutturale della viabilità militare alpina e delle risorse forestali contigue e connesse alla realizzazione e all'uso delle strutture militari;</p> <p>b. la salvaguardia degli aspetti di separatezza dall'intorno, evitando ogni intervento edificatorio nelle aree contigue alle preesistenze, salvo in caso di progetti ricostruttivi entro piani appositamente predisposti per valorizzare la leggibilità delle dinamiche storiche.</p>	

### Articolo 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

- *belvedere (tema puntuale costituito da 162 elementi);*
- *percorsi panoramici (tema lineare);*
- *assi prospettici (tema lineare costituito da 9 strade aventi come fulcro visivo le Residenze Sabaude);*
- *fulcri del costruito (tema puntuale costituito da 435 elementi);*
- *fulcri naturali (tema areale costituito da fulcri della fascia pedemontana, in particolare nella Serra morenica di Ivrea);*
- *profili paesaggistici (tema lineare costituito da bordi, crinali, incisioni fluviali, orli di terrazzo, ecc., con particolare riferimento alla Serra morenica di Ivrea);*
- *elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (tema puntuale costituito da 2060 elementi riguardanti complessi costruiti significativi per forma, posizione, morfologia).*

Nella Tav. P2 sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1 del Codice.

#### **Direttive**

*comma 3*

In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani locali, fatte salve le previsioni dell'articolo 2, comma 6 delle presenti norme e degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del Codice, provvedono a:

- a. (...)
- b. definire criteri e modalità realizzative per aree di sosta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, al fine di migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto;
- c. definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;
- d. definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento:
  - I. al controllo dell'altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa;
  - II. alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità che possono essere determinati da un non corretto inserimento paesaggistico di elementi e manufatti quali rotatorie, sovrappassi, mancati allineamenti, cartellonistica pubblicitaria, nonché assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (costituiti anche dalle alberature o dalle cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell'arredo urbano.
- e. (...)

### Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto

*Nella Tav. P4 sono rappresentati:*

- *sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (tema lineare);*
- *insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi - SC1 (tema areale situato soprattutto in montagna e collina);*
- *sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza - SC2 (tema areale situato prevalentemente in montagna e collina);*
- *insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati - SC3 (tema areale situato prevalentemente in collina e nel pedemonte);*
- *contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate - SC4 (tema areale situato prevalentemente in pianura e collina);*
- *aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche - idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali - SC5 (tema areale situato prevalentemente in corrispondenza del sistema di canali storici e in montagna in corrispondenza delle dighe).*

#### Direttive

*comma 2*

I piani locali:

- a. (...)
- b. definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze costruite, senza alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva;
- c. salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari;
- d. (...)
- e. mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 41 delle presenti norme.

### Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico

*Nella Tav. P4 sono rappresentati:*

- *aree sommitali costituenti fondali e skyline - SV1 (tema areale situato in corrispondenza dei crinali montani principali);*
- *sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati - SV2 (tema areale);*
- *sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o tracce di sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche, tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all' art. 33, c. 9 - SV3 (tema areale situato prevalentemente in pianura, collina e pedemonte);*
- *sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali - SV4 (tema areale situato lungo i corpi idrici principali);*
- *sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie e i vigneti - SV5 (tema areale).*

#### Direttive

*comma 4*

I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr:

- a. disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);
- b. definiscono specifiche normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche

<p>per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).</p>	
<p><b>Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari</b></p>	
<p><i>Luoghi ed elementi identitari costituenti patrimonio storico-culturale e architettonico, nonché luoghi la cui immagine è ritenuta di particolare valore simbolico nella percezione sociale.</i></p>	
<p><b>SITI UNESCO</b></p> <p><i>Comprende i Siti (core zone) e le relative aree esterne di protezione (buffer zone) inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Residenze Sabaude (Tavv. P4 e P5);</li> <li>- Sacri Monti (Tavv. P4 e P5);</li> <li>- Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (Tavv. P5 e P6);</li> <li>- Siti palafitticoli (Tav. P5).</li> </ul>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 4</i></p> <p>Nei Siti (<i>core zone</i>) e nelle relative aree esterne di protezione (<i>buffer zone</i>), di cui al comma 2, lettera a., i piani locali, in coerenza con i relativi piani di gestione, specificano la disciplina relativa agli interventi di trasformazione, prevedendo una normativa di dettaglio che garantisca la tutela delle visuali dalla <i>buffer zone</i> alla <i>core zone</i> e viceversa, nonché assicuri la conservazione e la valorizzazione degli elementi del paesaggio rurale e naturale, delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive, dei materiali, degli altri caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito con particolare riferimento alle modalità di realizzazione degli interventi di recupero e delle eventuali nuove costruzioni e infrastrutture.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 5</i></p> <p>All'interno dei Siti (<i>core zone</i>) di cui al comma 2, lettera a., punti I e II:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. gli eventuali interventi edilizi o di realizzazione delle infrastrutture sono finalizzati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito; quelli eccedenti il restauro e risanamento conservativo sono subordinati alla predisposizione di studi e analisi estesi a un contesto paesaggistico adeguato, ai fini della verifica della loro compatibilità paesaggistica e ambientale anche con riferimento alla tutela delle visuali di cui al comma 4; tale verifica deve trovare puntuale ed esplicito riscontro negli elaborati progettuali che devono riportare contenuti analoghi a quelli previsti dalla relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, ancorché gli interventi non siano ricompresi in ambiti tutelati ai sensi della Parte Terza del Codice;</li> <li>b. in assenza di un progetto unitario che disciplini le caratteristiche dimensionali e di aspetto estetico della cartellonistica, da adottarsi d'intesa tra la Regione e il Ministero entro 24 mesi dall'approvazione del Ppr, non è consentita la posa in opera di cartelli pubblicitari e di ogni altra simile attrezzatura, qualora comprometta la percezione dei luoghi; sono fatte salve le installazioni previste dalla</li> </ol>	

normativa in materia di circolazione stradale e le indicazioni strettamente necessarie ai fini della fruibilità culturale e dei servizi pubblici essenziali.

*comma 6*

Nei Siti (*core zone*) e nelle relative aree esterne di protezione (*buffer zone*) di cui al comma 2, lettera a., punto III, in aggiunta a quanto previsto dalle norme del Ppr, si rimanda ai contenuti delle Linee guida operative approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015, come riferimento per gli strumenti urbanistici ed edilizi dei comuni ricadenti in tali ambiti, allo scopo di consolidare la rete di tutela esistente, e finalizzate a:

- a. mantenere l'uso agrario e in particolare vitivinicolo del territorio, in continuità con la tradizione storica colturale locale;
- b. tutelare i luoghi del vino, quali i vigneti, i manufatti legati alla coltivazione e produzione viticola e alla vinificazione (cascine, *ciabot*, cantine, ecc.), i luoghi e gli spazi pubblici per la commercializzazione dell'uva e del vino;
- c. conservare e valorizzare il patrimonio edilizio storico, rurale e urbano, e le trame insediative;
- d. tutelare i siti e i contesti di valore scenico ed estetico e le visuali, con particolare attenzione ai rapporti visivi fra *buffer zone* e *core zone* e alla conservazione dei profili paesaggistici e delle linee di crinale collinari;
- e. mantenere l'immagine articolata e plurale del paesaggio vitivinicolo piemontese;
- f. garantire un alto livello qualitativo degli interventi edilizi;
- g. riqualificare e valorizzare le aree compromesse, mitigando gli elementi di detrazione visiva, con particolare attenzione alla valorizzazione degli assi viari di accesso alla *core zone*.

**TENIMENTI STORICI DELL'ORDINE MAURIZIANO**

*Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano (nella Tav. P2 sono rappresentati i tenimenti sottoposti a dichiarazione di notevole interesse pubblico, nella Tav. P4 gli altri tenimenti all'interno dei sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità - SV3).*

**Direttive**

*comma 12*

I piani locali in merito ai Tenimenti storici di cui al comma 9, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, provvedono a:

- a. mantenere la destinazione d'uso agricola e finalizzare gli interventi prioritariamente al recupero degli edifici dismessi o sotto utilizzati esistenti; in caso di nuove edificazioni non altrimenti localizzabili, ivi comprese le opere d'interesse pubblico, la progettazione deve garantire il corretto inserimento di tali interventi nel contesto di riferimento;
- b. salvaguardare la trama agricola costituita dal sistema irriguo, dal sistema dei pozzi, dalle sorgenti, dalla viabilità minore e dalle formazioni lineari e conservare il sistema insediativo storico salvaguardando il rapporto tra organismi edilizi e altri elementi strutturanti morfologicamente il territorio, quali, ad esempio, le recinzioni storiche e le alberature diffuse (isolate, a

<p>gruppi, a filari, a macchia); eventuali indispensabili interventi necessari per lo svolgimento delle attività agricole devono mantenere, per quanto possibile, la leggibilità della trama storica, prevedendo interventi di mitigazione e compensazione paesaggistica;</p> <p>c. tutelare le cascine storicamente appartenenti all'Ordine Mauriziano, da individuare come beni aventi valore storico documentario da salvaguardare ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977;</p> <p>d. incentivare la formazione di appositi corridoi ecologici, nel caso in cui tali aree si trovino in prossimità di zone periurbane ai margini degli insediamenti esistenti.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 13</i> Per i Tenimenti storici di cui al comma 8, a seguito della dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c. del Codice, vigono le prescrizioni d'uso contenute nella dichiarazione stessa, volte ad assicurare la conservazione dei valori espressi dal bene oggetto della tutela, come riportate nella DGR n. 37-227 del 4 agosto 2014.</p>	
<p><b><u>USI CIVICI</u></b></p> <p><i>Le zone gravate da usi civici, tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. h. del Codice (Tav. P2).</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 17</i> Per le aree di cui al comma 14 i piani territoriali provinciali e i piani locali prevedono il mantenimento delle caratteristiche dei beni, in quanto testimonianza storica di gestione territoriale che ha determinato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 19</i> Nell'ambito delle procedure di sdemanializzazione dei terreni gravati da uso civico, per i quali la cessazione della destinazione perpetua a favore della collettività incide sulla permanenza della tutela paesaggistica facendo venir meno un presupposto essenziale per il loro inserimento nella categoria di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h. del Codice, deve essere verificata la sussistenza dell'interesse paesaggistico; se tale interesse sussiste, qualora la zona non sia già gravata da altre specifiche tutele paesaggistiche, si avvia la procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio interessato.</p>	

### Articolo 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative

Le componenti morfologico insediative (m.i.) sono rappresentate nella Tav. P4 e disciplinate nello specifico negli articoli dal 35 al 40. Sono descritte puntualmente nel capitolo 2.4 della Relazione illustrativa del Ppr.

Nella Tav. P4 sono rappresentati anche:

- porte urbane (tema puntuale contenente 585 elementi suddivisi in porte critiche e di valore);
- varchi tra aree edificate (tema lineare presente in maniera uniforme su tutto il territorio regionale);
- elementi strutturanti i bordi urbani (tema lineare che rappresenta conche, conoidi, crinali, lungofiume, lungolago, orli pedemontani e di terrazzo).

#### I indirizzi

##### *comma 4*

Gli strumenti della pianificazione ai vari livelli stabiliscono, in accordo con le disposizioni contenute nel Piano territoriale regionale, indicazioni finalizzate a:

- a. garantire la permanenza degli aspetti peculiari che contraddistinguono i diversi sistemi insediativi, con particolare riferimento agli aspetti di cui al comma 7;
- b. favorire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei contesti urbani consolidati;
- c. garantire la riqualificazione e il completamento delle attrezzature al servizio dei tessuti urbani discontinui, con particolare riferimento alla qualità degli spazi verdi e alla definizione dei bordi urbani;
- d. contrastare il fenomeno della dispersione insediativa, contenendo il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, favorendo il completamento dei tessuti urbani esistenti e inibendo la creazione di nuovi nuclei separati dai contesti già edificati;
- e. contenere, mitigare e compensare gli impatti sul paesaggio derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e di strutture specialistiche al servizio della produzione e della distribuzione;
- f. garantire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio agrario caratterizzato dalla presenza di insediamenti rurali, nonché il recupero delle aree agricole in stato di abbandono e la valorizzazione delle aree agricole ancora vitali.

##### *comma 5*

I piani locali provvedono altresì negli ambiti già edificati caratterizzati da gravi situazioni di compromissione edilizia e urbanistica, con particolare riferimento alle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37, a disciplinare eventuali processi di rigenerazione e trasformazione urbana finalizzati alla sostituzione, riuso e riqualificazione dell'ambiente costruito e degli spazi pubblici, in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di valorizzazione paesaggistica e architettonica del contesto, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale.

#### Direttive

##### *comma 6*

I piani locali provvedono a rendere coerenti con i contenuti del Ppr le proprie previsioni e disposizioni normative relative alle diverse morfologie insediative.

*comma 7*

I piani locali per gli interventi di completamento e di sviluppo urbanistico, salvo specifiche indicazioni inserite nell'Allegato B alle presenti norme:

- a. analizzano l'evoluzione storica dell'urbanizzato, anche sulla base delle carte IGM a partire dalla serie 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia, al fine di assicurare la coerenza con il modello insediativo storicamente consolidato
- b. ne disciplinano l'ammissibilità anche con riferimento ai seguenti aspetti, in particolare ove segnalati nella Tavola P4:
  - I. le porte urbane, ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, per le quali vanno valorizzati gli spazi e gli elementi esistenti (eventuali viali alberati, cortine edificate, ecc.) o formati nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesistenze;
  - II. i bordi urbani, intesi come elementi o fasce che definiscono i confini dell'edificato (fronti edificati, crinali, conche, conoidi, terrazzi, lungofiume, lungolago e pedemonte), da consolidare in relazione alle morfologie disciplinate agli articoli dal 35 al 38, attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile e congruente con gli aspetti storici, geomorfologici o naturali strutturanti l'insediamento;
  - III. i varchi, intesi come spazi liberi tra aree edificate, per i quali devono essere evitati interventi che agevolino la formazione o il prolungamento di aggregazioni lineari lungo-strada, tali da saldare fra loro diverse morfologie insediative o, comunque, da ridurre i varchi tra aree edificate, soprattutto ove funzionali alla continuità ecosistemica e paesaggistica di cui all'articolo 42.

**Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2, 3)**

- m.i. 1: tessuti urbani consolidati dei centri maggiori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);
- m.i. 2: tessuti urbani consolidati dei centri minori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);
- m.i. 3: tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o m.i. 2).

Indirizzi

*comma 3*

I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l'articolo 24, comma 5:

- a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di regolazione dell'accessibilità;
- b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.

<p><i>comma 4</i> I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 5</i> I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del disegno originario d'impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario. (...)</p>	
<p><b>Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)</b></p>	
<p><i>Tessuti discontinui suburbani (zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane, assetto costruito urbanizzato frammisto ad aree libere interstiziali o ad inserti di morfologie insediative specialistiche).</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 3</i> I piani locali garantiscono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. la definizione e il rafforzamento dei bordi dell'insediamento con potenziamento dell'identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti;</li> <li>b. il potenziamento della riconoscibilità e dell'identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dai nuovi tracciati viari;</li> <li>c. l'integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-pedonali, al sistema del verde.</li> </ol>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 5</i> Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali, potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati;</li> <li>b. la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite;</li> <li>c. il mantenimento delle tracce dell'insediamento storico, soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, e delle relative infrastrutture;</li> </ol>	

<p>d. la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;</p> <p>e. la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26 presenti all'interno dell'area;</p> <p>f. eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34, comma 5.</p>	
--	--

**Articolo 37. Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5)**

*Insediamenti specialistici organizzati (aree urbanizzate per usi non residenziali).*

*Originati prevalentemente ex novo a margine degli insediamenti urbani compatti, connessi al resto del territorio solo attraverso allacci infrastrutturali.*

Direttive

*comma 4*

Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i piani locali stabiliscono disposizioni, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. sono ammissibili interventi di riuso, completamento e ampliamento in misura non eccedente al 20% della superficie utile lorda preesistente all'adozione del Ppr oppure, se in misura maggiore, subordinatamente alle seguenti condizioni:
  - I. siano ricompresi in progetti estesi alla preesistenza e volti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;
  - II. rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in genere, indirizzato a una maggiore continuità con i contesti urbani o rurali, alla conservazione dei varchi, nonché al contenimento e alla mitigazione degli impatti;
- b. eventuali nuove aree per insediamenti specialistici possono essere previste dai piani territoriali provinciali e dai piani locali, in funzione dell'area di influenza, localizzate prioritariamente all'esterno dei beni paesaggistici e in modo da non pregiudicare la salvaguardia delle componenti tutelate ai sensi delle presenti norme, e tali da rispettare le seguenti condizioni:
  - I. sia dimostrata l'impossibilità di provvedere al reperimento delle superfici necessarie attraverso il riordino, il completamento e la densificazione dell'esistente;
  - II. non interferiscano con i varchi, con i corridoi di connessione ecologica o con aree di particolare capacità d'uso o pregio per le coltivazioni tipiche, di cui agli articoli 20, 32 e 42;
  - III. non determinino la necessità, se non marginale, di nuove infrastrutture o incrementi della frammentazione ecosistemica e paesaggistica;
  - IV. sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate aree di verde pubblico o a uso pubblico, per mitigare o compensare gli impatti paesaggistici ed ambientali.

<p><i>comma 5</i>          Ai fini del recupero e della riqualificazione delle aree produttive costituiscono riferimento per la progettazione degli interventi le linee guida per le Aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea), adottate con DGR 28 luglio 2009, n. 30-11858.</p> <p><i>comma 6</i>          I piani locali possono prevedere la riconversione degli insediamenti specialistico organizzati mediante i processi di rigenerazione urbana di cui agli articolo 34 comma 5.</p>	
<b>Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7)</b>	
<p><i>Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola:</i>          - m.i. 6: prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo);          - m.i. 7: prevalentemente specialistica (zone a bassa densità ad uso prevalentemente misto, con alternanza di residenze e capannoni).          Aree in cui sul preesistente insediamento rurale connesso all'uso agricolo prevalgono altri modelli insediativi con recenti e intense dinamiche di crescita.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 3</i>          I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione agricola prevalente; all'interno di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale.</p> <p><i>comma 4</i>          Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono previsioni e normative finalizzate a garantire che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20, biopermeabilità di cui all'articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all'articolo 42, e si concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3;</li> <li>b. possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti realizzabili nelle aree interstiziali all'interno o a margine di contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di separazione tra aree libere e aree costruite;</li> <li>c. gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l'uso di caratteri tipologici coerenti con l'ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26; la progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale;</li> </ol>	

d. siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi agricoli di aree ed edifici con diversa destinazione d'uso.	
<b>Articolo 39. “Insule” specializzate e complessi infrastrutturali</b> (m.i. 8, 9)	
<p>- m.i. 8: “insule” specializzate (tema areale che contiene: aree militari o carcerarie; principali aree estrattive e minerarie; complessi ospedalieri; piste motoristiche, impianti da golf e altri impianti sportivi, campeggi, grandi strutture commerciali, grandi vivai, parchi tematici e cimiteri di estesa dimensione o esterni all'urbanizzato; depuratori, discariche, impianti speciali, attrezzature produttive speciali e raffinerie).</p> <p>Aree specializzate per grandi attrezzature, recintate, isolate dal resto del territorio.</p> <p>- m.i. 9: complessi infrastrutturali (tema areale costituito da: gli svincoli autostradali; nodi e i grandi piazzali di deposito ferroviario; aree e impianti per la logistica, l'interscambio, i depositi e lo stoccaggio delle merci; principali impianti per la produzione di energia; reti di trasporto internazionale e nazionale; principali aeroporti e relative pertinenze).</p> <p>Aree di grandi dimensioni interessate da sistemi infrastrutturali, lineari o puntuali o da attrezzature poco costruite (anche discariche, bonifiche)</p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p>comma 3</p> <p>Per le aree di cui al comma 1, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali disciplinano gli interventi secondo le seguenti priorità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. limitare le interferenze dei nuovi insediamenti sui beni paesaggistici e sulle componenti di maggior pregio o sensibilità;</li> <li>b. privilegiare il recupero e il riuso delle strutture, delle infrastrutture, degli impianti, degli edifici e dei manufatti dismessi o sottoutilizzati;</li> <li>c. razionalizzare la localizzazione dei nuovi insediamenti necessari, in modo da consentire l'utilizzo comune di servizi e infrastrutture e l'attivazione di rapporti di complementarietà e di sinergia, nonché da limitare il frazionamento dei contesti rurali e l'interferenza con le attività agricole;</li> <li>d. definire i requisiti e le modalità attuative, con riferimento al contenimento del consumo di suolo, ai rapporti con il contesto paesaggistico e urbano, all'uso delle risorse idriche, al risparmio energetico, all'accessibilità con mezzi pubblici.</li> </ol>	
<p><u>Direttive</u></p> <p>comma 5</p> <p>In coerenza con quanto previsto al comma 3, eventuali ampliamenti o nuove aree per funzioni specializzate o lo sviluppo di nodi infrastrutturali di interesse regionale devono privilegiare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. localizzazioni nei contesti degradati, anche segnalati nel Ppr come aree di criticità, purché ricompresi all'interno di progetti di riqualificazione urbanistica ed edilizia dei siti;</li> <li>b. scelte localizzative finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e subordinate alla realizzazione delle necessarie mitigazioni e compensazioni.</li> </ol> <p>comma 6</p> <p>Al termine dell'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, le aree agricole sono restituite all'uso agricolo; gli enti locali disciplinano tale fattispecie all'interno dei propri</p>	

<p>strumenti di pianificazione.</p> <p><i>comma 7</i></p> <p>I piani settoriali e locali disciplinano il recupero delle aree estrattive e minerarie in modo tale da mitigare l'impatto prodotto dall'attività produttiva ripristinando, quando possibile, le condizioni originarie dell'area tramite interventi di rinaturalizzazione e ripristino morfologico e vegetativo.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 9</i></p> <p>La realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.</p>	
<p><b>Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15)</b></p>	
<p>- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali);</p> <p>- m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei);</p> <p>- m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani);</p> <p>- m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali);</p> <p>- m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali);</p> <p>- m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (tema areale, non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in particolare nella zona del VCO).</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 5</i></p> <p>Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;</li> <li>b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);</li> <li>c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;</li> <li>d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;</li> <li>e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;</li> <li>f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;</li> <li>g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di</li> </ol>	

<p>cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;</p> <p>h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.</p>	
---	--

**Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive**

*Nella Tav. P4 sono rappresentati:*

*- elementi di criticità lineari (tema lineare: infrastrutture a terra - grandi strade, ferrovie, attrezzature -, infrastrutture aeree, sistemi arteriali lungo strada);*

*- elementi di criticità puntuali (tema puntuale costituito da 930 elementi suddivisi in: segni di attività impattanti, aggressive o dismesse - cave, discariche, ecc. -, perdita di fattori caratterizzanti per crescita urbanizzativa).*

Direttive

*comma 5*

Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree in cui ricadono gli elementi di criticità di cui al presente articolo i piani locali, in caso di edifici o infrastrutture dismesse o da rimodernare, subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente quanto previsto dal DPR n. 380/2001, articolo 3, comma 1, lettere a., b., c., alla previa rimozione, o alla massima possibile mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di compromissione e ne disciplinano, in funzione delle diverse situazioni, le modalità per l'attuazione.

*comma 6*

I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, disciplinano le modalità di riqualificazione e riuso delle aree di cui al presente articolo, anche attraverso specifici progetti di riqualificazione, processi di rigenerazione urbana, misure, programmi e progetti unitari atti a consentire un riutilizzo appropriato del suolo impegnato dagli edifici e dalle infrastrutture dismesse, coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B delle presenti norme.

#### **Art. 42. Rete di connessione paesaggistica**

*Nella Tav. P5 sono individuati gli elementi della rete ecologica (i nodi, le connessioni ecologiche, le aree di progetto, le aree di riqualificazione ambientale), la rete storico-culturale, la rete di fruizione.*

##### Indirizzi

###### *comma 8*

I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi della Rete, anche in relazione alle indicazioni del progetto della rete di valorizzazione ambientale di cui all'articolo 44, individuando le misure di tutela e di intervento per migliorarne il funzionamento, mediante appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscano e specifichino gli aspetti di interesse sub regionale e locale, in coerenza con le norme specifiche di tutela e conservazione delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000.

###### *comma 9*

Gli enti locali assicurano l'accessibilità e la fruibilità della Rete con particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5 prevedendo, dove necessario, l'installazione di un'adeguata cartellonistica e di punti informativi.

###### *comma 11*

Con riferimento alle indicazioni relative alle rete fruitiva, i piani settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, definiscono azioni finalizzate a:

- a. adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla Parte III delle presenti norme;
- b. prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione visiva), sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni visive), con particolare riferimento a quelle considerate agli articoli 30 e 33;
- c. prestare speciale attenzione all'uso della vegetazione (cortine verdi, viali d'accesso, arredo vegetale, barriere verdi anti-rumore, ecc.) nei progetti di infrastrutture;
- d. adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle criticità esistenti.

## **Schede di approfondimento**

### **INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SUL TERRITORIO COMUNALE DEGLI AMBITI OGGETTO DI APPROFONDIMENTO**



**AREA OGGETTO DI VARIANTE (n. ...)**

Descrizione dell'area (...)

<b>FOTO AEREA</b>	<b>ESTRATTO VARIANTE PRG</b>
<b>ESTRATTO TAV. P2</b>	<b>ESTRATTO TAV. P4</b>
<b>BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI</b>	<b>COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE</b>
<i>Elenco</i>	<i>Elenco</i>  <i>Qualora la nuova previsione comporti la trasformazione di una componente morfologico-insediativa in un'altra è da verificare anche l'articolo a essa corrispondente (es. artt. 37 e 39).</i>



## ALLEGATO C

### **Criteria per l'individuazione dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici (articolo 10 comma 8 del Regolamento)**

#### **1. Premessa**

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali del paesaggio" (Codice) all'articolo 142, comma 1, lettera c), riprendendo quanto già dettato dalla legge n. 431, 8 agosto 1985, stabilisce che tutti i fiumi e i torrenti, nonché i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Regio Decreto n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, siano ricompresi nelle aree tutelate per legge e siano sottoposte alle disposizioni dell'articolo stesso.

Il comma 3 dell'articolo 142 "*Aree tutelate per legge*" del Codice stabilisce la possibilità di individuare tra tutti i corpi idrici tutelati per legge quelli irrilevanti ai fini paesaggistici per i quali, esperita una specifica procedura, non sarà più necessaria l'autorizzazione paesaggistica.

L'articolo 14, comma 10 delle Norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) stabilisce che tale individuazione possa avvenire in fase di adeguamento al Ppr stesso da parte dei piani regolatori generali (Prg), secondo le modalità dell'articolo 10 del Regolamento.

Il presente Allegato definisce i criteri e le modalità per predisporre, da parte del Comune, la proposta di irrilevanza ai fini paesaggistici di un corpo idrico, da valutare dal MiBAC e dalla Regione nell'ambito dell'adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr.

Nei paragrafi 2 e 3 sono descritte le caratteristiche che connotano la rilevanza paesaggistica di un corpo idrico e quelle che possono concorrere a determinarne l'irrilevanza ai fini paesaggistici; tali caratteristiche costituiscono il presupposto per la predisposizione della relazione di cui al paragrafo 5, che accompagna la proposta di individuazione del corpo idrico e la tipologia di esclusione tra quelle indicate al paragrafo 4.

#### **2. Rilevanza paesaggistica**

Un corso d'acqua ha rilevanza paesaggistica quando:

- 2.1 attraversa e contribuisce a strutturare, nel suo corso, Ambiti di paesaggio differenti;
- 2.2 rappresenta un elemento costitutivo dell'Ambito di paesaggio cui appartiene;
- 2.3 presenta singolarità riferibili a caratteri morfologici, naturalistico-ambientali, storico-culturali, percettivi-identitari che connotano i rapporti tra il paesaggio fluviale e il territorio, ad esempio:
  - 2.3.a. se determina la morfologia del terreno con terrazzamenti o solchi vallivi;
  - 2.3.b. se il suo corso ha un andamento che caratterizza il paesaggio, o presenta numerosi salti d'acqua, o è particolarmente sinuoso;
  - 2.3.c. se ha un particolare corredo vegetazionale o presenze faunistiche caratterizzanti;
  - 2.3.d. se costituisce un filtro con funzione di mitigazione dei carichi ambientali prodotti da aree urbane e industriali;
  - 2.3.e. se costituisce elemento di una rete ecologica di connessione tra aree che rivestono un interesse naturalistico;
  - 2.3.f. se comporta la presenza di biotopi, aree di vegetazione naturale di rilevante interesse, o presenza di vegetazione riparia lungo l'asse fluviale;
  - 2.3.g. se presenta notevole inerbimento degli argini;
  - 2.3.h. se presenta, lungo il suo corso, opere di particolare valore storico documentario;

- 2.3.i. se presenta aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (infrastrutture per la produzione di energia idroelettrica di valenza storico-documentaria, canali industriali ottocenteschi e del primo novecento);
- 2.3.l. se si trova nelle immediate adiacenze a complessi monumentali, località o contesti naturali oggetto di bellezza tale da aver indotto la dichiarazione di notevole interesse pubblico in quei luoghi;
- 2.3.m. se è corredato da manufatti storici come canalizzazioni o mulini storici;
- 2.3.n. se costituisce testimonianza storica del territorio rurale (ad esempio permanenze di centuriazione), o rappresenta un segno ordinatore del paesaggio agricolo;
- 2.3.o. se conserva, nel toponimo o nei manufatti, le tracce di interventi che si riconoscono essere stati effettuati in epoca storica;
- 2.3.p. se nella fascia fluviale sono ubicate zone di interesse archeologico, nuclei storici, edifici di elevato valore storico architettonico, importanti opere attinenti lo sfruttamento dell'energia idrica;
- 2.3.q. se si tratta di un corso d'acqua ricordato o richiamato in opere letterarie di rilevante importanza;
- 2.3.r. se presenta visuali di pregio in corrispondenza di tessuti storici o dotati di singoli manufatti dalle quali siano visibili le montagne, i colli, o particolari fenomeni vegetazionali;

2.4 i caratteri singolari in esso riconosciuti si connotano anche per dimensione, estensione o ricorrenza (ad esempio anse, salti d'acqua, forre, orridi);

2.5 non possono in ogni caso essere esclusi dalla tutela paesaggistica:

- 2.5.a. i corsi d'acqua che siano oggetto di una specifica tutela paesaggistica all'interno degli strumenti urbanistici comunali vigenti e negli strumenti di pianificazione sovraordinata;
- 2.5.b. i tratti compresi tra le opere di captazione inerenti a impianti di produzione di energia idroelettrica e altri impianti produttivi in genere;
- 2.5.c. interi tratti dei corpi idrici individuati come "corridoi su rete idrografica" nella Tavola P5 del Ppr "Rete di connessione paesaggistica".

### **3. Irrilevanza paesaggistica**

Un corso d'acqua non presenta rilevanza paesaggistica quando non risponde a nessuna delle caratteristiche di cui al paragrafo 2 e, viceversa, comprende una o più delle seguenti caratteristiche:

3.1 è irrimediabilmente compromesso da interventi di trasformazione o da uno stato di urbanizzazione in avanzato sviluppo e non più oggetto di possibile riqualificazione a causa di:

- 3.1.a. rettificazione dei tracciati per interventi antropici (ad esempio tramite realizzazione di canali scolmatori);
- 3.1.b. cementificazione consistente degli argini;
- 3.1.c. lunghi tratti interrati;
- 3.1.d. mancanza di connotazione architettonica del contesto circostante;
- 3.1.e. presenza di zone industriali in cui sia stata determinata la modifica del tracciato originario del corso d'acqua;
- 3.1.f. operazioni di riordino fondiario o bonifica e irrigazione che ne hanno alterato le caratteristiche paesaggistiche;
- 3.1.g. prossimità con lunghi tratti di viabilità extraurbana, caratterizzata da flussi intensi di traffico;

3.2 è stato modificato a seguito della regimazione del corso d'acqua, o porzione dello stesso, in condotte interrate, in modo che in superficie non risulti traccia della sua morfologia originaria e della vegetazione ripariale;

3.3 risultano assenti le funzioni idrauliche protratte nel tempo.

#### 4. Tipologie di esclusione

Le tipologie di esclusione dal vincolo di tutela paesaggistica sono:

- 4.1 esclusione del vincolo per entrambe le fasce di tutela dei 150 metri di tutto il corso d'acqua che risulta irrilevante sotto il profilo paesaggistico;
- 4.2 esclusione del vincolo per entrambe le fasce di tutela dei 150 metri dei tratti del corso d'acqua che risultano irrilevanti sotto il profilo paesaggistico.

Qualora il corso d'acqua segni il confine fra due Comuni, l'esclusione dal vincolo è limitata unicamente alla sponda che ricade all'interno del territorio del Comune che effettua l'adeguamento.

#### 5. Relazione e Scheda di rilevazione

La scheda di rilevazione è il documento che il Comune deve compilare in sede di adeguamento del Prg al Ppr, nel caso in cui intenda procedere al riconoscimento di irrilevanza paesaggistica di un corso d'acqua o di una sua parte, ai fini dell'eliminazione della tutela di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c) del Codice.

Attraverso la compilazione della scheda devono essere definiti gli elementi per:

- motivare il giudizio di irrilevanza paesaggistica ai fini dell'esclusione in tutto o in parte dal vincolo;
- proporzionare l'entità della esclusione (per tutto il corso d'acqua o per tratti del suo percorso) agli elementi detrattori rilevati e alla necessità comunque di mantenere "un sistema a rete", dove i corsi d'acqua devono garantire un minimo di connettivo tra beni paesaggistici, nonché di mantenere o incrementare la loro funzione di corridoio ecologico;
- individuare esattamente e descrivere i luoghi geografici indicati dal Regio Decreto n. 1775/1933 come sottoposti a tutela paesaggistica;
- porre indicazioni per gli indirizzi e i criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale riferibili ai tratti esclusi dal vincolo, nonché misure necessarie per la tutela, la valorizzazione o il recupero paesaggistico dell'area di pertinenza fluviale residua.


La scheda di rilevazione deve essere inserita in una relazione di analisi che comprende:

- storia e descrizione del corpo idrico e delle sue caratteristiche documentarie e paesaggistiche, con particolare riferimento alle modifiche avvenute, per effetto di trasformazioni che ne hanno compromesso i connotati originari causandone una perdita di rilevanza paesaggistica, nel periodo precedente all'apposizione del provvedimento di tutela; tale analisi deve essere documentata attraverso una verifica delle cartografie storiche e da immagini fotografiche precedenti alla promulgazione della legge 431/1985;
- descrizione del contesto attuale del corpo idrico;
- documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi;
- individuazione di tutte le componenti paesaggistiche cartografate nella Tavola P4 del Ppr interessate dai tratti per i quali si propone di eliminare la tutela paesaggistica;
- rappresentazione cartografica a scala di dettaglio del corpo idrico e della relativa fascia di tutela, con specificazione dei tratti per i quali si richiede di determinare l'irrilevanza ai fini paesaggistici, rappresentati su ortofotocarta, BDTRE, carta IGM storica, catasti storici e attuali; la rappresentazione cartografica del corpo idrico così come modificato e della relativa fascia di tutela deve avere le stesse caratteristiche grafiche riportate nella Tavola P2 del Ppr "*Beni paesaggistici*". Gli approfondimenti per determinare l'irrilevanza ai fini paesaggistici del corpo idrico devono essere in scala idonea per una corretta lettura del tracciato e accompagnati dalla legenda e dall'indicazione dei tratti interessati.


## SCHEDA DI RILEVAZIONE

<b>Toponimo da Regio Decreto - Toponimo da PRG Comune</b>	
<p>Rappresentazione cartografica in scala idonea del corpo idrico e relativa fascia di tutela come da cartografia piano paesaggistico</p> <p><i>(se lo spazio della scheda è insufficiente, predisporre un Approfondimento A da inserire in calce alla scheda di rilevazione con la rappresentazione cartografica richiesta)</i></p>	<p>Proposta di rappresentazione cartografica in scala idonea del corpo idrico e relativa fascia di tutela con specificazione dei tratti per i quali si richiede di determinare l'irrelevanza ai fini paesaggistici</p> <p><i>(se lo spazio della scheda è insufficiente, predisporre un Approfondimento B da inserire in calce alla scheda di rilevazione con la rappresentazione cartografica richiesta)</i></p>
<b>Motivazione della non rilevanza paesaggistica</b>	
<b>Tipologia di esclusione</b>	
<b>Descrizione luoghi geografici per i quali si richiede di determinare l'irrelevanza ai fini paesaggistici</b>	
<b>Elementi detrattori rilevati</b>	

**Approfondimento A**  
**Rappresentazione cartografica in scala idonea del corpo idrico e relativa fascia di tutela come**  
**da cartografia piano paesaggistico**



**Approfondimento B**  
**Proposta di rappresentazione cartografica in scala idonea del corpo idrico e relativa fascia di tutela con specificazione dei tratti per i quali si richiede di determinare l'irrilevanza ai fini paesaggistici**



## ALLEGATO D

### **Disposizioni per la procedura di valutazione ambientale strategica per la variante urbanistica di adeguamento al Piano paesaggistico regionale (articolo 10 del Regolamento)**

#### **1. Premessa**

L'adeguamento al Piano paesaggistico regionale (Ppr) dei piani regolatori generali (Prg), poiché deve essere attuato mediante una revisione complessiva dei piani stessi, prevede la predisposizione di una variante generale formata e approvata secondo il procedimento di cui all'articolo 15 della l.r. 56/1977. Le varianti generali sono soggette a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e dall'articolo 3 bis della l.r. 56/1977, con le modalità di svolgimento e di integrazione delle procedure indicate dalla d.g.r. del 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)".

Premettendo che, trattandosi di adeguamento a un piano sovraordinato che ha quale principale finalità la tutela e la valorizzazione del paesaggio piemontese, si possa ritenere che le norme del Ppr già delineino un sistema strategico di riferimento capace di guidare le politiche di governance multi-settoriale del territorio regionale verso obiettivi di sostenibilità anche ambientale, di seguito verranno fornite indicazioni per agevolare la stesura del Rapporto Ambientale (RA), che dovrà avere i contenuti di cui all'Allegato VI del d.lgs. 152/2006, oltre a quelle già fornite con la determina dirigenziale del 19 gennaio 2017, n. 31 "Valutazione Ambientale Strategica. Aggiornamento del documento tecnico di indirizzo: "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale", approvato con d.g.r. 12 gennaio 2015, n. 21- 892".

In primo luogo si specifica che, nel caso in cui la variante generale predisposta per l'adeguamento al Ppr non sia finalizzata all'individuazione di nuove strategie insediative, né preveda variazioni normative che non siano quelle strettamente necessarie all'adeguamento al Ppr, e le amministrazioni comunali abbiano già svolto una procedura di VAS riferita all'intero territorio comunale, possono essere utilmente utilizzate le analisi e valutazioni già svolte nel RA approvato, aggiornandole e adeguandole alle indicazioni e variazioni scaturite dalle necessità di adeguamento paesaggistico.

Negli altri casi, comunque, è possibile semplificare la stesura del Rapporto Ambientale necessario alla procedura di VAS, utilizzando l'impostazione metodologica, l'apparato conoscitivo, le valutazioni di coerenza esterna, le indicazioni per il monitoraggio svolte dal Rapporto Ambientale del Ppr, tenendo conto della diversa scala territoriale e delle eventuali necessità di aggiornamento del quadro conoscitivo e normativo. In termini operativi, con riferimento a singole tematiche del RA, si specifica quanto segue.

#### **2. Analisi di coerenza esterna**

La costruzione e la successiva verifica di ipotesi di piano in linea con gli strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati, che trovano riscontro nelle analisi di coerenza esterna verticale, costituiscono due momenti fondamentali nella definizione del processo valutativo. Come richiesto dall'Allegato VI del d.lgs. 4/2008, la stesura di un Rapporto Ambientale deve includere informazioni finalizzate a chiarire il grado di correlazione tra il piano oggetto di valutazione e altri

piani o programmi ad esso pertinenti, evidenziando altresì le modalità con cui sono stati recepiti gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o statale.

Tra gli strumenti di pianificazione che devono essere presi in considerazione nell'ambito delle analisi di coerenza esterna si segnalano il Piano territoriale regionale (Ptr) e il Piano paesaggistico regionale, che costituiscono i principali strumenti di indirizzo e di governo del territorio a livello regionale e sono finalizzati a orientare le trasformazioni antropiche verso principi di sostenibilità ambientale, paesaggistica, economica e sociale.

Tale approccio metodologico ottempera a quanto disposto dall'articolo 15 del Ptr "La Valutazione ambientale strategica" e dall'articolo 6 del Ppr "Valutazione ambientale strategica", laddove precisano che ciascun piano territoriale, locale e settoriale, alle diverse scale, deve misurare la sostenibilità ambientale e territoriale delle proprie previsioni in rapporto al perseguimento degli obiettivi generali e specifici del Ppr e del Ptr, così come espressi nelle rispettive VAS.

Per quanto attiene alla coerenza esterna verticale rispetto al Ppr, essa si intende in larga misura espletata nell'ambito dello stesso processo di adeguamento delle varianti dei piani comunali al Piano regionale.

Più nel dettaglio, l'analisi di coerenza esterna degli obiettivi e/o delle azioni dello strumento urbanistico locale con gli obiettivi del Ppr dovrà essere sviluppata assumendo quale riferimento gli obiettivi generali elencati nell'Allegato A "Sistema delle strategie e degli obiettivi del Piano" alle Norme di Attuazione (NdA).

L'Allegato A alle NdA contiene il quadro strategico del Ppr, definito congiuntamente e in piena coerenza con quello del Ptr, giunto ad approvazione nel 2011, nonché affinato e verificato nell'ambito dei processi di valutazione ambientale strategica dei due Piani, anch'essi attivati simultaneamente. Il quadro strategico è costituito da un sistema integrato di strategie e di obiettivi, comune ai due strumenti di pianificazione, articolato in 5 linee strategiche e in 26 obiettivi generali. La differenziazione è avvenuta solamente con l'approfondimento di ciascun obiettivo generale in differenti obiettivi specifici, intesi quali obiettivi volti ad esprimere le peculiarità proprie di ciascun piano nel rispettivo ambito di intervento.

La strategia 1 "Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio", strettamente incentrata sulla tutela del paesaggio, non dovrà essere presa in considerazione, in quanto si intende già perseguita con il processo di adeguamento stesso.

Per quanto concerne le strategie 2 "Sostenibilità ambientale, efficienza energetica", 3 "Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica", 4 "Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva" e 5 "Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali e delle politiche sociali", considerata l'entità delle problematiche e dei temi trattati dal Ppr, che opera a una scala di riferimento nettamente superiore a quella della pianificazione locale, potranno essere esclusi dall'analisi di coerenza gli obiettivi generali:

- che risultano estranei ai contenuti delle varianti di adeguamento, assumendo quale criterio di selezione il principio di adeguatezza;
- che sono focalizzati esclusivamente sul contenimento degli impatti prodotti dal perseguimento delle suddette strategie sul paesaggio.

Essendo il quadro strategico del Ppr comune al Ptr, in caso di adeguamento al Ppr si intende assolta anche la verifica di coerenza esterna rispetto al Ptr, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE, che chiede di non duplicare i processi di valutazione e le analisi a essi finalizzate.

### **3. Quadro conoscitivo: inquadramento della componente paesaggio**

Come precisato dalla normativa vigente in materia di VAS, la definizione del quadro conoscitivo, entro cui qualsiasi strumento di piano si colloca, costituisce un passaggio fondamentale nell'iter di valutazione ambientale, necessario per garantire una concreta integrazione tra le strategie di tutela e valorizzazione del sistema ambientale e paesaggistico e quelle di crescita e sviluppo del sistema antropico-insediativo. Attraverso tale tipo di analisi è, infatti, possibile individuare quelle componenti del sistema territoriale che definiscono invarianti non negoziabili o vincoli imprescindibili, con i quali il processo di valutazione deve necessariamente confrontarsi.

In quest'ottica, nell'ambito del Rapporto Ambientale viene approfondita la caratterizzazione delle componenti ambientali elencate alla lettera f) dell'Allegato VI al d.lgs. 152/2006 e s.m.i.: aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore, natura e biodiversità, energia, paesaggio e territorio e salute umana.

Restringendo il punto di vista ai temi paesaggistici, pare evidente che le analisi del Piano paesaggistico regionale costituiscono il principale riferimento per la descrizione e la valutazione della componente paesaggio.

La documentazione del Piano fornisce, infatti, un supporto informativo idoneo a descrivere e interpretare il sistema paesaggistico dei territori comunali oggetto di pianificazione, nonché ad inquadralo in un contesto di scala superiore. Tale operazione è finalizzata a identificare sia le componenti del paesaggio che, in ragione della loro rilevanza e della loro stabilità, lunga durata e riconoscibilità, costituiscono punti di forza da salvaguardare e valorizzare, sia le componenti maggiormente compromesse dall'attività antropica che rappresentano fattori di rischio o degrado.

Alla luce di quanto sopra, l'inquadramento dello stato dell'ambiente svolto nel RA potrà pertanto non contemplare la trattazione specifica della tematica paesaggio, che costituisce oggetto della variante stessa. Il Rapporto ambientale potrà rimandare esclusivamente agli elaborati di variante che illustrano, sia in termini descrittivi, sia in termini grafici, il sistema paesaggistico comunale.

### **4. Valutazione degli impatti ambientali e paesaggistici**

L'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi generati dall'attuazione di uno strumento di pianificazione sull'ambiente costituiscono una fase sostanziale del processo di Valutazione Ambientale Strategica, essenziale per perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta delle risorse naturali (articolo 13, comma 4, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Tale valutazione, che costituisce anche un passaggio imprescindibile nella costruzione del Rapporto Ambientale, deve essere condotta assumendo quale termine di riferimento le componenti ambientali elencate alla lettera f) dell'Allegato VI del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., tra le quali è inclusa anche la componente paesaggio.

Le varianti di adeguamento al Ppr perseguono la coerenza con le politiche promosse dal Piano regionale, nonché l'ottemperanza ai disposti del suo apparato normativo, al fine di garantire la tutela e la valorizzazione del paesaggio piemontese. Considerato, altresì, che la dimensione ambientale ha rivestito nella definizione e nell'articolazione dei contenuti del Ppr un ruolo di rilievo, in quanto essa concorre a determinare la qualità del paesaggio, si ritiene che le trasformazioni indotte dall'attuazione di tale tipologia di variante non potranno determinare impatti negativi sul sistema ambientale e paesaggistico dei Comuni oggetto di adeguamento.

In considerazione di quanto sopra richiamato, la trattazione di tale punto del Rapporto Ambientale potrà essere ricondotta a una sintetica disamina finalizzata a dimostrare la mancata sussistenza di

interferenze tra le modifiche introdotte dalla variante e le componenti prettamente ambientali (aria, acqua, suolo, natura e biodiversità, ...).

Viceversa, nell'eventualità in cui l'adeguamento al Ppr comporti la rilocalizzazione di previsioni vigenti non attuate, la valutazione degli impatti dovrà identificare, descrivere e stimare le ricadute a carico delle componenti ambientali interessate, con esclusione della componente paesaggio la cui trattazione trova riscontro negli elaborati di adeguamento al Ppr.

## **5. Piano di monitoraggio**

Come evidenziato dal disegno normativo comunitario, puntualmente ripreso dalla legislazione nazionale, il monitoraggio rappresenta un momento fondamentale del processo di Valutazione Ambientale Strategica, necessario per verificare, in corso d'opera, l'efficacia delle scelte effettuate da un piano e garantirne la sostenibilità (articolo 10, Direttiva 2001/42/CE - articolo 18, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.).

In termini operativi, la definizione del Piano di monitoraggio implica, in primo luogo, la necessità di individuare un set di indicatori idonei a valutare gli eventuali impatti derivanti dall'attuazione dello strumento di piano sottoposto a VAS sulle componenti del sistema ambientale e paesaggistico, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati.

Nelle varianti di adeguamento al Ppr, la scelta degli indicatori potrà prescindere dall'individuazione di specifici indici afferenti alla componente paesaggio.

Solo nell'eventualità in cui l'ottemperanza ai disposti normativi del Piano regionale comporti la rilocalizzazione di previsioni vigenti non attuate, il set di indicatori dovrà includere un indice finalizzato a monitorare le ricadute derivanti dall'attuazione della variante sulla qualità scenica del paesaggio e sul suo livello di organizzazione (*Indice di variazione della percezione paesaggistica*).

Nei Comuni connotati dalla presenza di belvedere, vale a dire di punti di vista privilegiati idonei a consentire visuali ampie e profonde, l'indicatore sarà mutuato dall'omonimo indice definito nel Piano di monitoraggio del Ppr. Diversamente, dovranno essere individuati alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. In entrambi i casi il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti prescelti e corrispondenti a soglie temporali successive. Il confronto visivo di tali rilievi dovrà consentire di valutare le trasformazioni indotte dall'attuazione della variante sull'immagine dei luoghi, nonché la capacità dello strumento di piano di tutelare immagini espressive dell'identità locale o di mitigare impatti e pressioni.

Nonostante la soggettività implicita nel concetto stesso di percezione, il giudizio qualitativo a cui dovrà condurre la valutazione di tale indicatore potrà fondarsi sulla verifica di parametri sufficientemente oggettivabili e di facile lettura, quali l'ampiezza e la profondità del campo visivo, la varietà e la ricchezza dell'immagine percepita (forme, colori, tessiture), l'interferenza con elementi di detrazione o di ostruzione visiva.

Nei Comuni connotati dalla presenza di beni paesaggistici tutelati ai sensi degli articoli 136 e 157 del d.lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, dovrà essere contemplato anche un indicatore finalizzato a valutare lo stato di conservazione di tali beni. Si richiama a tal fine l'omonimo indice messo a punto nell'ambito del Piano di monitoraggio del Ppr. Tale indicatore dovrà valutare, a scala comunale, l'integrità dei valori che hanno condotto al riconoscimento e all'istituzione dei singoli beni paesaggistici, ossia la loro permanenza o compromissione in relazione alle trasformazioni indotte dall'attuazione della variante, rammentando come il Codice, all'articolo 131, comma 4, disponga che *“La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è*

*volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6 [ovvero lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali , nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale], qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari”.*

Il principale riferimento per la costruzione dell'indicatore sarà costituito dalle schede relative ai singoli beni paesaggistici incluse nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte - Prima parte, che citano il riconoscimento del valore dell'area riportato dai dispositivi di tutela ed effettuano una valutazione, riferita allo stato attuale, della sua permanenza/trasformazione.